

A570 - ACI-MANIFESTAZIONI AUTOMOBILISTICHE LUDICO AMATORIALI

Provvedimento n. 31423

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 dicembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (attuali articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 10 ottobre 2023, n. 30807, con il quale è stato avviato, nei confronti di Automobile Club d'Italia-ACI, ACI Sport S.p.A. e Club ACI Storico un procedimento per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, trasmessa alle Parti in data 3 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le memorie finali di Automobile Club d'Italia-ACI, ACI Sport S.p.A., Club ACI Storico e Automotoclub Storico Italiano-ASI pervenute in data 13 novembre 2024;

SENTITI in audizione finale i rappresentanti di Automobile Club d'Italia-ACI, ACI Sport S.p.A., Club ACI Storico e Automotoclub Storico Italiano-ASI in data 18 novembre 2024;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue;

I. LE PARTI

I.1 I soggetti denunciati

1. L'Automobile Club d'Italia-ACI (di seguito, "ACI" o "la Federazione") è un ente pubblico associativo, nato nel 1905 come federazione di alcuni Automobile Club locali aventi lo scopo di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto manifestazioni sportive, cui nel tempo è stata riconosciuta la natura di ente pubblico e sono stati attribuiti o delegati compiti dallo Stato¹. All'ACI sono quindi federati gli Automobile Club provinciali e locali (di seguito, "AC"), enti associativi ai quali sono a loro volta iscritti tutti i cittadini "soci ACI". Ai soci ACI viene fornito un insieme di servizi aggiuntivi, anche attraverso un vasto gruppo di società controllate da ACI, operanti in una varietà di settori economici². Gli AC costituiscono anche l'articolazione dell'ACI sul territorio, attraverso cui esso esercita parte delle proprie competenze, fra le quali quelle relative alla promozione e organizzazione dell'attività sportiva.

L'ACI svolge importanti funzioni con riguardo all'automobilismo sportivo, in quanto è uno dei primi fondatori della *Fédération Internationale de l'Automobile* (di seguito "FIA")³, che lo riconosce come l'unica autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico. L'ACI, inoltre, è federato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, "CONI"), che a sua volta lo riconosce come la Federazione italiana di riferimento per lo sport automobilistico. Attraverso il logo ACI Sport, utilizzato da ACI in ambito sportivo automobilistico, la Federazione ha il compito di promuovere e organizzare le attività sportive - anche ai fini della formulazione dei regolamenti -, interviene nella produzione di normative tecnico-sportive, nel reclutamento degli Ufficiali di gara per il controllo delle manifestazioni, si occupa dell'approvazione dei percorsi di gara e dell'omologazione del materiale tecnico da impiegare nelle gare automobilistiche. I partecipanti a vario titolo alle attività di agonismo sportivo automobilistico vengono chiamati a tesserarsi all'ACI, che sovrintende alle competizioni sportive anche tramite la società *in house* ACI Sport S.p.A., attraverso il conseguimento di specifiche

¹ [In particolare, l'ACI svolge un'importante funzione di servizio pubblico, attraverso una presenza capillare sul territorio, finalizzata a offrire servizi ai cittadini nella veste di automobilisti e contribuenti. Rientrano in questa funzione la gestione dei servizi delegati dallo Stato (tenuta del Pubblico Registro Automobilistico) e dei servizi resi in convenzione con Enti Pubblici Territoriali (riscossione e controllo dei tributi automobilistici, ecc.).]

² [L'ACI, in particolare, controlla un gruppo di aziende che spazia dal mondo assicurativo (SARA) a quello del turismo (Ventura), dal soccorso stradale (ACI Global) ai servizi di ITC (ACI Informatica), dall'ingegneria del traffico (ACI Consult) all'infomobilità (Radio Traffic).]

³ [La FIA presiede a livello mondiale allo sport automobilistico e gestisce in tale ambito, ad esempio, le competizioni del Campionato del Mondo di F1, dei campionati internazionali di F3000 e Gran Turismo, dei campionati del mondo di rally e di karting.]

licenze⁴ rilasciate secondo le disposizioni di un apposito Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, "RSN") adottato annualmente dalla federazione.

Nel 2023, ACI ha realizzato ricavi complessivi pari a oltre 415 milioni di euro.

2. ACI Sport S.p.A. (di seguito, "ACI Sport") è la società *in house* di ACI che promuove l'attività sportiva automobilistica nazionale, con particolare riguardo alla logistica, alla comunicazione e all'immagine. La società svolge principalmente attività di promozione, comunicazione e valorizzazione di gare e campionati che ACI organizza in qualità di Federazione Italiana dello Sport Automobilistico.

Nel 2023, ACI Sport ha realizzato ricavi complessivi pari a oltre 55 milioni di euro.

3. Il Club ACI Storico (di seguito, "ACI Storico") è un'associazione senza fini di lucro costituita nel 2013 allo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio e la cultura motoristica italiana e di tutelare gli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza storico-collezionistica. Da disposizioni statutarie, in virtù degli scopi perseguiti, aderisce all'ACI, il quale è socio fondatore di diritto dell'associazione.

I.2 I denunciati

4. L'Automotoclub Storico Italiano - ASI (di seguito, "ASI") è un'associazione riconosciuta non commerciale senza scopo di lucro che, ai sensi del proprio statuto, *"rappresenta, promuove e tutela gli interessi generali della locomozione e motorizzazione storica in Italia, valorizzandone l'importanza culturale e sociale [...] riunendo in una Federazione le associazioni dei cultori dei veicoli storici"*. L'ASI conta attualmente 286 club federati e cinquantasette club aderenti che comprendono circa 130.000 appassionati di veicoli storici di interesse collezionistico.

5. I club Abruzzo Drivers' Club, Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico, Club Auto Moto Epoca Perugia, Aste e Bilanceri Automotoclub Città di Bitonto, Club Auto e Moto d'Epoca Francesco Santarelli sono associazioni sportive affiliate ad ASI, attive nell'ambito delle manifestazioni con auto d'epoca.

6. ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane Sicilia (di seguito, "ASI Sicilia") rappresenta a livello regionale ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, un Ente di Promozione Sportiva (di seguito, "EPS") riconosciuto dal CONI⁵ sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1994. ASI Sicilia è anche una Rete Associativa Nazionale, nonché un'Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore affiliati, contribuendo alle loro attività sportive, ludico-ricreative sociali e culturali.

7. Palatinus Motorsport, Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata all'EPS ACSI-Associazione Centri Sportivi Italiani, è attiva, in particolare, nell'ambito della promozione e organizzazione di manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

II.1 Le segnalazioni

8. Tra ottobre 2022 e giugno 2023 sono pervenute alcune segnalazioni concernenti possibili comportamenti abusivi posti in essere da ACI, consistenti nell'ostacolare l'organizzazione di manifestazioni su strada aventi natura ludico-amatoriale, promosse dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (di seguito, "ASD"), dalle Società Sportive Dilettantistiche (di seguito, "SSD"), dagli Enti di promozione sportiva (di seguito, "EPS") e/o dai club attivi nel settore delle manifestazioni con auto d'epoca, al fine di favorire lo stesso ACI, a sua volta attivo nell'organizzazione di manifestazioni analoghe.

9. In particolare, in data 20 ottobre 2022 è pervenuta all'Autorità una prima segnalazione⁶ da parte di ASI e di alcuni club a esso associati⁷, secondo cui ACI sarebbe intervenuta a inibire lo svolgimento di importanti manifestazioni con auto storiche attraverso l'invio di lettere-diffide a varie Prefetture dislocate nel territorio nazionale, sulla base della presunta mancata acquisizione da parte degli organizzatori della manifestazione del parere della Federazione sportiva, parere che, secondo i segnalanti, non sarebbe richiesto per questa tipologia di manifestazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del Codice della Strada (di seguito, "CDS").

⁴ [Cfr. articoli 46 e da 177 a 198 del Regolamento Sportivo Nazionale adottato dall'ACI nel 2023.]

⁵ [Gli EPS sono associazioni che hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ludiche, ricreative e formative. Al CONI spetta il riconoscimento degli EPS, che per ottenerlo dovranno rispettare una serie di direttive e requisiti dettati dall'articolo 3 di un apposito Regolamento degli enti di promozione sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014. L'articolo 2 del Regolamento classifica invece le attività promuovibili dagli EPS, tra le quali figurano le attività motorio-sportive "a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale".]

⁶ [Cfr. doc. 1.]

⁷ [Si tratta dei club segnalanti (cfr. supra §. 5), aventi sede in diverse regioni italiane.]

10. I segnalanti sottolineano come le lettere di diffida dell'ACI colpiscono soprattutto le manifestazioni di regolarità di maggior rilevanza in termini di numero di edizioni organizzate e di numero di iscritti, pari circa a venti manifestazioni l'anno, afferenti in particolare al c.d. "Circuito Tricolore"⁸. Inoltre, tali lettere verrebbero inviate alle Autorità di Pubblica Sicurezza (di seguito, "APS") in stretta prossimità temporale rispetto alla data di inizio della manifestazione, in modo da procurare il più ingente danno in termini economici⁹ e di immagine ai club organizzatori e all'ASI nel suo complesso. Ciò avrebbe l'effetto di sospendere o annullare le manifestazioni e comunque di ostacolarne lo svolgimento, con grave danno per gli enti organizzatori e per i partecipanti¹⁰.

11. Tra i casi più significativi, anche per i successivi risvolti giudiziari che hanno riconosciuto la fondatezza della posizione di ASI, i segnalanti evidenziano le vicende connesse alla lettera inviata da ACI il 9 settembre 2016 alla Prefettura di Trapani, alla Questura, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al Comune di Trapani, al Segretario Generale del CONI e al Presidente Comitato Regionale Sicilia del CONI¹¹.

12. In data 15 novembre 2022, è pervenuta all'Autorità, da parte dei rappresentanti locali dell'EPS ASI in Sicilia, una seconda segnalazione¹² in cui si lamenta che ACI, per le manifestazioni a carattere non agonistico organizzate dagli EPS e dalle ASD loro affiliate, e quindi non soggette alla regolamentazione del CDS, richiederebbe illegittimamente il parere preventivo del CONI e, quindi, dell'ACI stesso, in quanto Federazione sportiva da esso delegata. Tali condotte da parte di ACI avrebbero indotto l'annullamento di eventi promossi dal segnalante, con un conseguente pregiudizio economico e reputazionale¹³. Le criticità sollevate da ASI Sicilia sono state successivamente condivise anche dai rappresentanti nazionali di A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane¹⁴.

13. In data 12 giugno 2023 è pervenuta, infine, una denuncia¹⁵ da parte dell'ASD Palatinus Motorsport, successivamente integrata in data 11 ottobre 2023¹⁶, secondo cui, analogamente a quanto riferito da ASI e ASI Sicilia, ACI segnalerebbe alle Prefetture, alle Questure e/o alle Autorità comunali di diverse province italiane, in particolare della Sicilia, che le manifestazioni motoristiche organizzate dal denunciante avrebbero dovuto essere sottoposte a un suo parere ai fini del loro corretto e sicuro svolgimento, a prescindere dalla loro natura, agonistica o non.

II.2 L'attività istruttoria

14. In data 10 ottobre 2023, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio al fine di accertare la sussistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE da parte di ACI, ACI Sport e ACI Storico, in particolare, in

⁸ [Si tratta di eventi di caratura internazionale distribuiti su tutto il territorio italiano, che si caratterizzano per un rilevante numero di equipaggi/piloti iscritti (circa centocinquanta a manifestazione), nonché per unire alla manifestazione motoristica la promozione degli elementi paesaggistici, architettonici, enogastronomici e culturali italiani, cfr. docc. 1 e 7.]

⁹ [Cfr. in particolare doc. 9, nel quale il segnalante rappresenta che considerando "la media annua di manifestazioni di regolarità soppresse, cancellate o limitate, si può stimare [...] un valore complessivo dei danni cagionati ad ASI (e ai club alla stessa federati) pari ad almeno Euro 1.000.000,00 (un milione)."]

¹⁰ [Nelle predette lettere, ACI sottolineerebbe l'asserito carattere agonistico delle manifestazioni e, conseguentemente, la difformità delle stesse alle proprie regole tecnico-sportive. Al riguardo, ASI ha precisato che le manifestazioni di regolarità con auto storiche prevedono delle prove di abilità, talvolta soggette a tratti cronometrati, ma comunque organizzate in modo da impedire il superamento dei 40 km/h a garanzia di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, del CDS, elemento indispensabile per appurare la natura non agonistica delle manifestazioni. D'altra parte, i concorrenti non avrebbero alcun interesse a superare tale limite di velocità, atteso che si incorrerebbe in penalità ove si concludesse la prova in un tempo inferiore a quello prestabilito e fermo restando che tali manifestazioni non sfuggono ai controlli ordinari circa i limiti di velocità posti a presidio dell'ordine pubblico. Quanto al mancato rispetto delle regole tecniche, secondo i segnalanti nei casi in esame la valutazione non competerebbe all'ACI.]

¹¹ [In sintesi, ACI affermava che era venuta a sapere da un proprio tesserato che il 24 settembre 2016 si sarebbe tenuta una competizione automobilistica non autorizzata, specificando che: "[T]ale manifestazione risulterebbe interessare strade pubbliche e un'area privata. In quanto di «regolarità» appare essere di carattere agonistico e pertanto regolata dall'art. 9 del CdS; la manifestazione non risulta essere inserita nel Calendario Sportivo nazionale 2016 e pertanto non è stato acquisito il preventivo parere espresso della Federazione Sportiva Nazionale (ACI)."]

¹² [Cfr. doc. 3. In data 19 febbraio 2024 e, quindi, successivamente all'avvio della presente istruttoria, il denunciante ha inviato una comunicazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (e per conoscenza all'Autorità) in cui, stigmatizzando il conflitto di interessi nel quale si troverebbe ACI in qualità di organizzatore di manifestazioni automobilistiche (in concorrenza con il segnalante) e federazione demandata al rilascio del parere di cui comma 3, dell'articolo 9 del CDS, chiede una rettifica della più recente circolare ministeriale interpretativa del predetto articolo 9 nel senso di prevedere espressamente che l'organizzazione di manifestazioni motoristiche di natura amatoriale non postulino l'emissione di un nullaosta da parte della federazione sportiva competente (cfr. doc. 1352). In termini analoghi cfr. doc. 1335.]

¹³ [Cfr. doc. 12, nel quale il segnalante rappresenta che considerando che, "le spese per organizzare un singolo evento, prima dello svolgimento dello stesso, (geometra, ingegnere, tasse governative, tassa per istituzione Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo, anticipo per i servizi antincendio, commissari di percorso, noleggio apprestamenti di sicurezza, medico rianimatore ed ambulanze, premiazione simbolica per tutti i partecipanti, servizio comunicazioni radio, numeri di partecipazione, pubblicità cartellonistica, web e radiofonica, penale da versare agli sponsor per il mancato svolgimento)", la perdita derivante dalla sua cancellazione si aggira per gli EPS su un importo di circa 8.000 euro.]

¹⁴ [Cfr. docc. 1406 e 1414.]

¹⁵ [Cfr. doc. 13.]

¹⁶ [Cfr. doc. 21. In data 4 giugno 2024, successivamente all'avvio della presente istruttoria, il denunciante ha inviato una comunicazione al MIT (e per conoscenza all'Autorità) avente a oggetto una richiesta di nullaosta per una specifica manifestazione dalla stessa organizzata e considerata come non agonistica (cfr. doc. 1367-bis). Tale comunicazione è stata riscontrata dal MIT in data 14 giugno 2024 (cfr. doc. 1385).]

relazione alla definizione di una strategia volta a ostacolare o impedire agli EPS, alle ASD/SSD e/o ad altri club motoristici di svolgere la propria attività nel mercato dell'organizzazione di eventi e manifestazioni non agonistiche - ovvero a carattere promozionale e ludico-amatoriale, comprese quelle di regolarità storica di cui all'articolo 9, comma 3, del Codice della Strada - a livello nazionale, regionale e provinciale, allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato.

15. In data 18 ottobre 2023 sono stati svolti accertamenti ispettivi a Roma, presso le sedi, i locali e gli uffici di ACI, ACI Sport e ACI Storico, allegando in calce a un verbale ispettivo¹⁷ una richiesta di informazioni successivamente riscontrata dai soggetti denunciati in data 13 novembre 2023¹⁸.

16. In data 29 febbraio 2024 i soggetti denunciati hanno presentato impegni¹⁹ ex articolo 14-ter della legge n. 287/1990, successivamente rigettati dall'Autorità con delibera del 10 aprile 2024. In particolare gli impegni, complessivamente considerati, non apparivano risolutivi delle criticità concorrenziali ipotizzate in avvio, in quanto ACI si riservava comunque la possibilità di segnalare le manifestazioni, a suo dire non riconducibili a quelle ludico-amatoriali, sulla base di elementi non oggettivi e dunque non verificabili, con una tempistica di intervento tale da risultare troppo ravvicinata all'evento.

17. Allo scopo di ottenere elementi rilevanti ai fini del procedimento, gli Uffici hanno inviato richieste di informazioni ai soggetti denunciati in data 21 maggio 2024, 5 e 23 luglio 2024, 5 agosto 2024, 5 settembre 2024 e 14 ottobre 2024²⁰, rispettivamente riscontrate in data 17 giugno 2024, 18 e 31 luglio 2024, 12 settembre 2024 e 31 ottobre 2024²¹. Altre richieste di informazioni sono state inviate a 12 EPS attivi nel settore motoristico in data 22 maggio 2024 e 5 luglio 2024²², alle quali gli EPS hanno risposto fra il 12 e il 24 luglio 2024²³.

18. Analogamente, la Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo presso il Ministero dell'Interno²⁴, nonché ASI²⁵ sono stati destinatari di richieste di informazioni, rispettivamente inviate in data 20 e 26 giugno 2024. ASI ha fornito un riscontro in data 5 luglio 2024²⁶, mentre la Direzione Centrale del Ministero ha risposto in data 19 luglio 2024, inoltrando la richiesta inviata dall'Autorità alle Prefetture dislocate sul territorio nazionale²⁷.

¹⁷ [Cfr. doc. 208.]

¹⁸ [Cfr. doc. 1334.]

¹⁹ [Cfr. doc. 1353. In particolare, pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle ipotesi formulate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, ha presentato gli impegni di seguito sinteticamente descritti:

- Impegno 1): ACI, premesso che le caratteristiche proprie delle diverse tipologie di manifestazioni sportive automobilistiche - a contenuto agonistico, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche-ludico ricreative ed amatoriali sono puntualmente definite agli articoli 2.4 e 19 ROF, nonché all'articolo 12 RSN, al fine di fugare ogni dubbio su un possibile uso strumentale dei propri poteri di regolazione e coordinamento, si impegna a fare quanto in proprio potere per favorire, d'intesa con il CONI, l'abrogazione della disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2.4.4 del ROF e all'ultimo capoverso dell'articolo 12.2 del RSN, che così recita: "E' riservato in ogni caso il diritto di ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico-ricreativo e amatoriale di una manifestazione".

- Impegno 2): ACI si impegna a non richiedere il proprio preventivo parere per le manifestazioni automobilistiche a carattere ludico ricreativo e amatoriale (ai sensi degli articoli 2.4.4 e 19.4 del ROF e dell'articolo 12.2 del RSN), nonché per le manifestazioni di regolarità con auto storiche rispettose dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, del CDS.

- Impegno 3): ACI si impegna a segnalare alle Pubbliche Autorità, per gli eventuali controlli di competenza, esclusivamente quelle manifestazioni automobilistiche, comunque denominate, che, sulla base degli specifici elementi in suo possesso (i.e. regolamenti di gara, filmati di edizioni precedenti o altri documenti), da indicare e allegare alla segnalazione, non appaiano prima facie effettivamente riconducibili né alla categoria delle manifestazioni automobilistiche a carattere ludico ricreativo e amatoriale (ai sensi degli articoli 2.4.4 e 19.4 del ROF e dell'articolo 12.2 del RSN) né alla categoria delle manifestazioni di regolarità con auto storiche di cui all'articolo 9, comma 3, del CDS.

- Impegno 4): ACI si impegna a inviare le eventuali segnalazioni di cui all'impegno n. 3 con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento della manifestazione onde consentire una ponderata valutazione da parte dell'Autorità Pubblica destinataria della segnalazione. Si intende congruo l'invio della segnalazione non oltre il termine di sette giorni antecedenti la manifestazione, salvo il caso in cui ACI dimostri di essere venuta in possesso degli specifici elementi di cui all'impegno n. 3 solo a ridosso della data di svolgimento della manifestazione.

- Impegno 5): ACI si impegna a non avviare procedimenti né applicare sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti in ragione della loro partecipazione a manifestazioni a carattere ludico ricreativo ed amatoriale (ai sensi degli articoli 2.4.4 e 19.4 del ROF e all'articolo 12.2 del RSN) ovvero a manifestazioni di regolarità con auto storiche ex articolo 9, comma 3, del CDS.

- Impegno 6): ACI si impegna ad adottare un programma di compliance antitrust conforme alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Autorità pubblicate in data 25 settembre 2018.]

²⁰ [Cfr., rispettivamente, docc. 1359, 1403, 1426, 1434, 1438 e 1459.]

²¹ [Cfr., rispettivamente, docc. 1390, 1422, 1432, 1441 e 1462.]

²² [Cfr. docc. 1360 e 1404.]

²³ [Cfr. docc. 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1419, 1420, 1423, 1424, 1427, 1428.]

²⁴ [Cfr. doc. 1398.]

²⁵ [Cfr. doc. 1399.]

²⁶ [Cfr. doc. 1405.]

²⁷ [Cfr. doc. 1422. Per le risposte delle Prefetture e del Ministero dell'Interno cfr. docc. 1429, 1430, 1431, 1433 e 1437.]

19. Sono stati, inoltre, sentiti in audizione rappresentanti di ACI, ACI Sport e ACI Storico²⁸, del MIT²⁹, del Ministero dell'Interno³⁰ e dell'EPS A.S.I. – Associazioni Sportive Sociali Italiane³¹.

20. Nel corso del procedimento, ACI, ACI Sport e ACI Storico hanno più volte effettuato accesso agli atti del fascicolo³².

21. In data 10 luglio 2024, ACI, ACI Sport e ACI Storico hanno presentato un'istanza di "rimessione in termini" ai fini della presentazione di nuovi impegni, a integrazione di quelli precedentemente presentati dalle medesime imprese, rigettata dall'Autorità in data 17 luglio 2024³³.

22. In data 11 luglio 2024, l'EPS CNS Libertas - Centro nazionale Sportivo Libertas ha inviato una denuncia, chiedendo al contempo di essere ammesso a partecipare al procedimento³⁴. L'istanza di partecipazione è stata rigettata in data 18 luglio 2024, poiché tardiva³⁵.

23. In data 3 ottobre 2024, è stata notificata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito, "CRI")³⁶.

24. Le Parti denunciate e ASI hanno presentato memorie conclusive in data 13 novembre 2024 e l'audizione finale dinanzi al Collegio si è svolta in data 18 novembre 2024.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

25. I paragrafi che seguono descrivono le risultanze dell'attività istruttoria: nello specifico, viene prima descritto il quadro regolatorio-normativo di riferimento e successivamente vengono delineate le evidenze raccolte durante l'attività istruttoria.

III.1 Il quadro regolatorio di riferimento

III.1.1 La natura di ACI quale federazione sportiva riconosciuta dal CONI

26. La disciplina del settore sportivo in Italia si fonda su un sistema piramidale che vede al proprio vertice, a livello nazionale, il CONI³⁷, il quale svolge compiti di raccordo con gli organismi internazionali e di indirizzo e controllo a livello nazionale.

27. Per ciascuno sport il CONI riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o una Disciplina Sportiva Associata (DSA), ove un dato sport non sia già oggetto di regolazione da parte di una FSN³⁸. Gli Statuti delle FSN e DSA devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI³⁹.

28. Le Federazioni sportive "svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI" (articolo 15, D.lgs. n. 242/1999). Le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, non perseguono fini di lucro (comma 2) e i loro bilanci sono approvati dal CONI (commi 2 e 3). Ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 242/1999, le FSN hanno potestà statutaria e regolamentare conformemente ai principi fondamentali stabiliti dal CONI⁴⁰.

²⁸ [Cfr. doc. 1407. L'audizione si è tenuta in data 3 luglio 2024.]

²⁹ [Cfr. doc. 1368. L'audizione si è tenuta in data 23 maggio 2024.]

³⁰ [Cfr. doc. 1365. L'audizione si è tenuta in data 24 maggio 2024.]

³¹ [Cfr. doc. 1406. L'audizione si è tenuta in data 27 giugno 2024.]

³² [Cfr. docc. 1339, 1343, 1358, 1374, 1454, 1455 e 1470.]

³³ [Cfr. rispettivamente docc. 1408 e 1417.]

³⁴ [Cfr. doc. 1409.]

³⁵ [Cfr. doc. 1419.]

³⁶ [Cfr. docc. 1448-1451.]

³⁷ [Il CONI è stato istituito nel 1914 dai delegati delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, al fine di organizzare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, in raccordo con il CIO. Con la legge 16 febbraio 1942 n. 426, il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ministeriale. Il riordino del CONI è avvenuto con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. riforma Pescante). Il CONI, definito "confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali", ha potestà statutaria che, come previsto dall'articolo 2, ha ad oggetto la disciplina dell'organizzazione centrale e periferica del CONI, nonché il funzionamento dello stesso.]

³⁸ [Attualmente il CONI riconosce 45 FSN, 18 DSA e 14 EPS.]

³⁹ [Ne consegue che il CONI riconosce le FSN che svolgono un'attività sportiva nel territorio nazionale e, sul piano internazionale, sono affiliate ad una Federazione Internazionale, gestendo l'attività sportiva conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza.]

⁴⁰ [Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni "è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI" (articolo 20, commi 3 e 4). Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, D.lgs. n. 242/1999, lo Statuto individua le attività di valenza pubblicistica delle Federazioni "relative all'ammissione e all'affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca [...] dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; [...], nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici" (articolo 23); "la valenza

29. L'ACI è quindi l'unica Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, su delega della FIA, per lo sport automobilistico agonistico in Italia. In virtù di ciò, detiene poteri di regolamentazione e coordinamento a livello nazionale e gode di autonomia statutaria, tecnico-organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI. Tale *status* viene ribadito nello Statuto di ACI, laddove viene specificato all'articolo 4, lettera e), che la federazione, allo scopo di conseguire i suoi scopi istituzionali, "promuove, incoraggia e organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste e associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI, che svolge le attività di federazione sportiva nazionale secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.15 del 2004".

30. Un ruolo di primo piano nell'attività federale rivestono infine gli AC locali, i quali, come già sottolineato, sono federati ad ACI e hanno lo scopo di associare gli automobilisti e, fra gli altri compiti, di organizzare manifestazioni sportive automobilistiche. Essi, sebbene abbiano patrimonio proprio, distinto da quello dell'ACI, e godano, rispetto a quest'ultimo, di autonomia nei limiti dello Statuto federale⁴¹, svolgono la loro attività - comprese la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche (sia agonistiche che non agonistiche, ivi comprese quelle con auto storiche) - in osservanza alla normativa e alle direttive federali⁴².

31. Sul punto, si consideri l'articolo 1 dello Statuto federale che, al primo capoverso, afferma che "L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti". Da disposizioni statutarie, vi sono poi numerose cointeressenze tra ACI e gli AC sul piano della reciproca *governance*. Si rileva, ad esempio, che i Presidenti degli AC risultano essere tra i componenti dell'Assemblea⁴³ di ACI e, analogamente, il Consiglio Generale⁴⁴, il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva di ACI annoverano tra i propri membri rappresentanti degli AC⁴⁵.

III.1.2 Organizzazione e regolamentazione sportiva di ACI 32. Gli articoli da 20 a 22 dello Statuto di ACI disciplinano i principi generali dell'attività sportiva e individuano nel Consiglio Sportivo Nazionale e nella Giunta Sportiva gli Organi di vertice del settore, titolari dell'esercizio e della gestione del potere sportivo in piena autonomia normativa, regolamentare e finanziaria⁴⁶.

33. Per le rispettive competenze gli articoli 21 e 22 dello Statuto stabiliscono che le stesse sono disciplinate da un apposito Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive (di seguito, "ROF"), approvato in primo luogo dall'Assemblea ACI⁴⁷ su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale dell'ACI e successivamente approvato, ai fini sportivi e in via definitiva, dalla Giunta Nazionale del CONI, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.

34. Nel disciplinare l'organizzazione sportiva, il ROF attribuisce importanti funzioni anche al Presidente di ACI⁴⁸, al Segretario degli Organi Sportivi dell'ACI⁴⁹ (ossia Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva) e agli Organismi tecnici e consultivi⁵⁰. Tra questi ultimi rilevano le Delegazioni Provinciali⁵¹ e locali e le Delegazioni Regionali⁵², le quali

pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse" (articolo 23, comma 1-bis).]

⁴¹ [Cfr. articolo 37 dello Statuto di ACI.]

⁴² [Cfr. articolo 36 dello Statuto di ACI.]

⁴³ [Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di ACI, l'Assemblea determina le prestazioni ed i servizi che l'ACI deve attuare nei confronti dei soci e degli AC e i conseguenti obblighi degli AC.]

⁴⁴ [Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto di ACI, il Consiglio Generale svolge nei confronti degli AC locali le seguenti funzioni: I) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'ACI e degli AC nei limiti dello Statuto di ACI e delle deliberazioni dell'Assemblea; II) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli AC su tutte le materie non contemplate dallo Statuto di ACI e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali degli AC; III) dirime gli eventuali conflitti fra gli AC; IV) propone, per gravi motivi, all'Amministrazione vigilante lo scioglimento degli organi direttivi degli AC; V) delibera sulle domande di federazione all'ACI da parte di nuovi AC.]

⁴⁵ [Cfr. articoli 12, 13 e 14, 21 e 22 dello Statuto di ACI.]

⁴⁶ [Mentre il primo costituisce l'organo di indirizzo della politica dello sport automobilistico, la seconda è l'organo di gestione e attuazione degli indirizzi di politica deliberati dal Consiglio stesso. Secondo lo Statuto, in entrambi gli Organi deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al 30% del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi in attività o che siano stati tesserati per almeno due degli ultimi dieci anni. Negli Organi direttivi nazionali una quota del 30% deve essere inoltre riservata a rappresentanti degli AC.]

⁴⁷ [Cfr. articolo 8, lettera m), dello Statuto.]

⁴⁸ [Cfr. articolo 10 del ROF. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione e presiede funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività tecnica e sportiva automobilistica. Tra le varie funzioni, convoca e presiede il Consiglio Sportivo Nazionale, la Giunta Sportiva e l'Ufficio di Presidenza.]

⁴⁹ [Cfr. articolo 11 del ROF. Il Segretario degli Organi sportivi è il Direttore della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI. Tra le varie funzioni, assiste il Presidente dell'ACI nell'espletamento delle sue attribuzioni in materia sportiva, assicura il coordinamento degli Organi sportivi partecipando alle relative riunioni senza diritto di voto, cura i rapporti con i partecipanti (a qualsiasi titolo) all'attività sportiva automobilistica e assume ogni atto necessario per il regolare svolgimento di tale attività. Ai sensi dell'articolo 39 del ROF la gestione delle attività sportive, la cui competenza è attribuita agli Organi Sportivi dell'ACI, è infatti curata in via esclusiva dalla Direzione per lo Sport Automobilistico ACI.]

⁵⁰ [Cfr. articolo 7 del ROF. Si tratta delle Delegazioni Provinciali e locali, delle Delegazioni Regionali, delle Commissioni per settori di attività, dell'Ufficio di Presidenza e del Gruppo Ufficiali di Gara.]

oltre a rappresentare ACI nel territorio di competenza, tra i vari compiti, curano la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dalla Giunta Sportiva, vigilano sulle manifestazioni che si svolgono sul territorio di competenza riferendone agli Organi Sportivi, rappresentano ACI nel collaudo dei percorsi delle competizioni su strada di cui all'articolo 9, comma 4, CDS, organizzano i Campionati Regionali o Interregionali⁵³. Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite da ciascun AC i cui organi direttivi sono eletti dai soci ACI della provincia (le Delegazioni Provinciali sono presiedute dal Presidente dell'AC Provinciale); le Delegazioni Regionali, invece, sono costituite dai Comitati Regionali degli AC, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di ACI⁵⁴ (il Presidente del Comitato Regionale degli AC ha la rappresentanza dell'ACI presso i Comitati Regionali CONI ed è il Presidente della Delegazione Regionale).

35. Quanto alla disciplina di dettaglio dell'attività sportiva automobilistica, l'articolo 17 del ROF rinvia al summenzionato Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, "RSN") emanato dalla Giunta Sportiva, avente lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e controllo della predetta attività a livello nazionale.

36. Per quel che concerne la regolazione e l'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche, occorre evidenziare come il RSN detti una vasta gamma di regole applicabili in via principale alla generalità degli eventi a carattere agonistico, dal rilascio delle singole tipologie di licenze⁵⁵ necessarie per partecipare direttamente o indirettamente all'attività sportiva automobilistica, ai requisiti necessari per organizzare le manifestazioni, alle regole generali che ne disciplinano l'intero svolgimento, dall'iscrizione e dalle verifiche sportive e tecniche pre-gara all'omologazione dei risultati.

L'articolo 11 del RSN recita infatti che *"Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestono carattere ludico ricreativo [quindi, agonistiche n.d.r] e che si svolgono in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS"*.

37. In merito all'organizzazione degli eventi sportivi agonistici, viene quindi specificato all'articolo 46 del RSN che *"[I]n Italia una manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata, nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda le pubbliche manifestazioni, da tutti i soggetti in possesso di licenza sportiva di Organizzatore in corso di validità che abbiano iscritto la manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale e ottenuto dall'ACI il permesso di organizzazione"*⁵⁶.

38. Il Calendario Sportivo Nazionale (di seguito, "Calendario ACI") rappresenta pertanto il calendario delle manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida dell'ACI (quelle agonistiche e, come specificato nel prosieguo, quelle ludico-amatoriali iscritte per mera volontà dell'organizzatore) in Italia nel corso dell'anno, al cui interno sono anche specificate per ciascuna di esse le relative caratteristiche di svolgimento⁵⁷. Coloro che indicano una manifestazione sportiva e che intendono iscriverla nel Calendario ACI devono quindi inoltrare una richiesta all'ACI secondo modalità operative di iscrizione che vengono annualmente comunicate tramite la pubblicazione di un'apposita circolare sul sito della Federazione e provvedere al versamento di un'apposita tassa di iscrizione⁵⁸.

39. Tra la documentazione da produrre ai fini dell'organizzazione, particolare rilevanza assumono il programma e il Regolamento Particolare di Gara (di seguito, "RPG"). Il primo è il documento ufficiale predisposto dall'organizzatore dopo l'approvazione del RPG per informare il pubblico sullo svolgimento della manifestazione⁵⁹. Il secondo costituisce invece il documento ufficiale, propedeutico e obbligatorio per il rilascio del permesso di organizzazione, che sancisce che le modalità di svolgimento della manifestazione sono conformi alle norme tecnico-sportive emanate dalla Federazione e alle norme di legge applicabili⁶⁰.

⁵¹ [Cfr. articolo 12 del ROF.]

⁵² [Cfr. articolo 13 del ROF.]

⁵³ [Le Delegazioni Regionali, nello specifico, possono pertanto vistare i RPG ed esprimere il parere circa le nuove iscrizioni delle gare della propria Regione.]

⁵⁴ [L'articolo 58 dello Statuto di ACI stabilisce che presso l'AC del capoluogo di ciascuna Regione è istituito un Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli A.C. della Regione. I Comitati, tra i vari compiti, eleggono i rappresentanti regionali in seno al Consiglio Generale dell'A.C.I. ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.]

⁵⁵ [Cfr. articoli 177 e ss. del RSN. In particolare, chiunque partecipi a vario titolo all'attiva automobilistica agonistica svolta sotto l'egida federale (ad esempio conduttore, concorrente, costruttore, navigatore, assistente meccanico, scuderia, ufficiale di gara, organizzatore, circuito, ecc.) è tenuto a essere titolare di una tessera sportiva rilasciata da ACI, la c.d. "licenza". A seconda della tipologia di licenza è previsto il pagamento di uno specifico costo di tesseramento (cfr. doc. 1334). I titolari di una qualsiasi delle licenze previste devono conoscere e rispettare le disposizioni del Codice sportivo internazionale stabilito dalla FIS e della regolamentazione nazionale (RSN, RDS nonché RPG). La licenza non è necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludico/ricreativa, cfr. articolo 177 RSN.]

⁵⁶ [Cfr. articolo 54 del RSN. In particolare, il permesso di organizzazione costituisce l'autorizzazione della Federazione a organizzare la manifestazione e deve essere richiesto all'ACI dall'organizzatore attraverso l'invio dell'RPG, entro termini prestabiliti.]

⁵⁷ [Cfr. articolo 42 del RSN.]

⁵⁸ [Cfr. articoli 42 e 44 del RSN.]

⁵⁹ [Il programma contiene diverse informazioni sulla manifestazione, quali ad esempio la data, la località di svolgimento e l'elenco dei concorrenti che vi partecipano (cfr. articolo 51 del RSN).]

⁶⁰ [Cfr. articoli 52 e 53 del RSN.]

40. Il RSN prevede inoltre le infrazioni e le relative sanzioni in cui possono incorrere i titolari di licenza che violino le disposizioni regolamentari poste da ACI⁶¹.

41. Sebbene non oggetto di specifica regolamentazione nel ROF e nel RSN, va infine menzionato il ruolo della società *in house* ACI Sport nella produzione/fornitura di beni e servizi strumentali e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI, con specifico riferimento alle attività di promozione, comunicazione e valorizzazione delle gare e dei campionati organizzati dalla federazione. ACI Sport promuove tali gare e campionati, coordinando le iniziative, anche di carattere pubblicitario e commerciale, atte a diffondere, favorire e incrementare l'attività sportiva automobilistica, ad esempio trasmettendo le informazioni alle redazioni sportive delle maggiori emittenti televisive e radiofoniche, con le quali stipula accordi per la più ampia diffusione possibile delle immagini e dei contenuti audio delle gare e delle manifestazioni promosse⁶².

III.1.3 La classificazione delle discipline sportive automobilistiche in agonistiche e ludico-amatoriali

42. Le manifestazioni sportive automobilistiche sono articolate sulla base di diverse discipline, fra cui figurano ad esempio *rally*, *cross-country*, velocità, regolarità, *off-road*, salita, auto storiche e *karting*, ognuna delle quali può essere divisa in sottocategorie, che dipendono dalla tipologia di fondo stradale su cui si corrono le gare, dal tipo di veicolo con cui si corrono e da particolarità specifiche dettate a livello regolamentare e operativo per la singola tipologia di gara. Esistono così, ad esempio, i *rally* e i *rally* su terra, le gare di velocità "in circuito" e quelle "in salita", le competizioni con auto moderne e con auto storiche, le gare di velocità riservate a particolari categorie di autoveicoli (ad esempio prototipi, monomarca, "gran turismo" ecc.).

Le manifestazioni possono svolgersi su strada o in un impianto (ad esempio un autodromo). Dal punto di vista organizzativo, in una stessa manifestazione possono svolgersi eventi relativi a discipline o, in particolare, sottocategorie diverse.

43. Sussiste poi una distinzione regolamentare fra manifestazioni di natura agonistica, tra cui rientrano anche quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e di natura ludico-amatoriale⁶³. Ogni tipologia di manifestazione include determinati "settori di attività", ossia diverse discipline sportive automobilistiche, oggetto di appositi regolamenti di settore (di seguito, "RDS")⁶⁴.

Come anticipato, le manifestazioni di carattere agonistico che si svolgono in Italia devono essere poste sotto l'egida di ACI e, pertanto, iscritte al Calendario ACI e disciplinate dal RSN, dai RDS e dai RPG⁶⁵.

Al contrario, come confermato dalla stessa ACI, "[C]hiunque può [...] liberamente organizzare manifestazioni sportive automobilistiche non agonistiche (ovvero ludico ricreative e amatoriali) di cui all'articolo 12.2 del RSN in completa autonomia, al di fuori dell'egida ACI, senza alcun coinvolgimento o intervento di quest'ultimo e senza dover rispettare le disposizioni del RSN nonché degli RDS"⁶⁶; un evento non agonistico, ove richiesto dall'organizzatore, può comunque essere iscritto al Calendario ACI e in quel caso deve rispettare il contenuto della regolazione federale.

44. Secondo l'articolo 19 del ROF e l'articolo 12 del RSN la distinzione tra attività agonistica e non agonistica è data dal valore della prestazione "tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda" e non dall'elemento della competitività, che può essere presente anche nell'ambito non agonistico. Nell'automobilismo, "che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità la cui prestazione è trascurabile". L'ACI inserisce le gare nelle rispettive categorie "in relazione alle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, al livello di idoneità medico - sportiva richiesto, nonché in base alla caratteristica dei percorsi, alla tipologia delle vetture ammesse e alle modalità di compilazione delle classifiche".

a) Le manifestazioni agonistiche

45. L'articolo 12.1 del RSN stabilisce che le manifestazioni sportive sono a contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro:

⁶¹ [Cfr. Capitolo XIX del RSN.]

⁶² [In merito all'attività sportiva e al ruolo di ACI Sport rileva considerare l'articolo 23 del RSN, che recita: "L'ACI indice annualmente Campionati, Trofei, Coppe, Challenge. [...] Un Campionato, un Trofeo, una Coppa o un Challenge possono essere costituiti da una serie di manifestazioni o da una sola manifestazione e possono essere internazionali o nazionali. Campionati, Coppe, Trofei e Challenge internazionali sono proprietà della FIA, quelli nazionali dell'ACI. [...] Per i Campionati Italiani nei quali è presente il Promotore ACI Sport Spa, la scelta delle gare valevoli per il titolo e le relative date di svolgimento sono determinate dalla Giunta Sportiva su proposta del suddetto Promotore sentite le Commissioni competenti. Gli organizzatori che intendono far parte di un Campionato promosso da ACI Sport Spa devono firmare un accordo bilaterale con quest'ultima in cui si impegnano a rispettare il format organizzativo e promozionale preventivamente definito dalla Giunta Sportiva ACI.".]

⁶³ [L'articolo 2, comma 4, del ROF stabilisce che "[l']ACI, in applicazione dell'art. 13 dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali emanato dal CONI, raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche, e quelle non agonistiche ivi comprese quelle ludico ricreative ed amatoriali, di seguito elencate".]

⁶⁴ [Per ogni disciplina l'ACI definisce uno specifico RDS relativo principalmente alle regole e alle modalità di svolgimento delle manifestazioni, alle vetture ammesse e ai profili di sicurezza.]

⁶⁵ [Cfr. art. 11, comma 2, del RSN.]

⁶⁶ [Cfr. docc. 1390 e 1421.]

- il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita;
- la distanza coperta in un periodo di tempo determinato;
- il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso;
- l'abilità di guida dei partecipanti;
- l'impegno psico-fisico dei partecipanti;
- la durata dell'impegno;
- la prestazione delle vetture.

Rientrano fra le manifestazioni a contenuto agonistico quelle appartenenti a un insieme specifico di settori di attività, disciplinati da appositi RDS⁶⁷, per le quali è richiesto il certificato di idoneità sportiva agonistica.

46. Ai sensi dell'articolo 12 lett. b) del RSN e dell'articolo 19.3 del ROF le manifestazioni sportive sono a "ridotto contenuto agonistico" se la prestazione determinata dai predetti fattori è presente in maniera ridotta in ragione delle tipicità delle singole discipline⁶⁸.

b) Le manifestazioni ludico-amatoriali

47. Infine, ai sensi degli articoli 12.2 del RSN e 19.4 del ROF, si considerano ludico-ricreative e amatoriali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. Tali manifestazioni si possono svolgere anche con modalità competitive e possono comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli.

Come per le categorie sopra descritte, rientrano in questa tipologia alcune discipline sportive puntualmente identificate e oggetto degli RDS⁶⁹, che debbono essere osservati soltanto qualora l'organizzatore voglia iscrivere la manifestazione al Calendario ACI⁷⁰.

48. Come anticipato, alle *manifestazioni non agonistiche - ludico ricreative e amatoriali* di cui all'articolo 12.2 del RSN non è applicabile alcuna disposizione del RSN (e conseguentemente degli appositi RDS), salvo che gli organizzatori non scelgano spontaneamente di iscrivere le manifestazioni al Calendario di ACI, ponendole quindi sotto l'egida federale⁷¹. Come illustrato dai soggetti denunciati, ciò varrebbe tanto per organizzatori già titolari di una licenza sportiva ACI - che, ad esempio, possono chiedere di inserire una tale manifestazione come evento ulteriore nel programma di una manifestazione agonistica già iscritta in Calendario - quanto per soggetti che non siano invece già titolari di una licenza sportiva ACI, i quali possono richiedere l'iscrizione in Calendario di una tale manifestazione come evento a sé stante, richiedendo e ottenendo da ACI un certificato di organizzazione *ad hoc* per la manifestazione in questione⁷², ferma restando la necessità di ottenere un permesso di organizzazione⁷³.

⁶⁷ [Si tratta in particolare dei seguenti settori (o comunque a essi riconducibili): velocità in circuito; velocità in salita; rally; cross country rally; velocità su terra; velocità su ghiaccio; rallycross; formula challenge; slalom; autostoriche (velocità in circuito, velocità in salita e rally); velocità fuoristrada; karting; regolarità sport per autostoriche; tentativi di record; atipiche sperimentali; accelerazione; drifting; competizioni ad energie rinnovabili e alternative, cfr. articolo 12, lett. A) del RSN e articolo 2.4.1 del ROF.]

⁶⁸ [Per tali manifestazioni, a valle degli impegni presentati da ACI e resi obbligatori dall'Autorità nel caso A396 - Gargano Corse/ACI (provvedimento n. 19946 del 18 settembre 2009, in Bollettino n. 23/2009). ACI si era impegnata a istituire una Convenzione con gli EPS al fine di consentire loro di organizzare manifestazioni automobilistiche anche di natura agonistica e/o di limitato contenuto agonistico. Nel dettaglio, possono rientrare nella Convenzione le seguenti manifestazioni: trial; gymkane; manifestazioni tempo libero karting; regolarità turistica, challenge e classica per auto storiche ed auto moderne; nonché minislalom, drifting, accelerazione, velocità su terra, velocità su ghiaccio, formula challenge purché realizzate con prestazioni a ridotto contenuto agonistico. Sul punto si vedano anche gli articoli 19, lettera B) del RSN e 2.4.2 del ROF.]

⁶⁹ [Si tratta in particolare di: raduni o concentrazioni turistiche; parate; dimostrazioni; prove di consumo; caccia al tesoro; ogni altra attività, previa valutazione da parte di ACI del carattere ludico ricreativo e amatoriale.]

⁷⁰ [La stessa Federazione ha chiarito che per gli organizzatori che richiedono l'iscrizione al Calendario ACI sono previsti gli stessi costi tanto nel caso di manifestazioni organizzate da ACI locali, quanto nel caso di manifestazioni organizzate da EPS/ASD. In particolare, sono previsti i seguenti oneri: i. la tassa per l'iscrizione al calendario nazionale pari a € 150,00 per Raduni, Caccia al tesoro, Parate, Dimostrazioni e Gymkane e a € 100,00 per Ruote nella Storia. Il versamento di tale importo attribuisce all'organizzatore dell'evento il diritto di "occupare" una data nel calendario ACI, che non potrà più essere utilizzata per manifestazioni similari; ii. il costo del permesso di organizzazione, il cui importo è pari a € 525, secondo quanto stabilito dall'articolo 1.3 dell'Appendice 9 del RSN. Cfr. doc. 1334.]

⁷¹ [ACI sottolinea che l'organizzatore che abbia deciso sua sponte di organizzare una manifestazione sportiva automobilistica non agonistica (ovvero ludico ricreativa ed amatoriale) sotto l'egida dell'ACI, iscrivendola quindi nel Calendario, deve attenersi al RSN. In particolare, esso è tenuto: i. al pagamento dei diritti connessi all'iscrizione della manifestazione nel Calendario (cfr. articoli 42 e 44 del RSN); ii. a richiedere, attraverso l'invio di un RPG semplificato, e ottenere il rilascio del permesso di organizzazione (che include anche la copertura assicurativa), dietro pagamento dei relativi diritti (cfr. articoli 54 e 56 del RSN); e iii. a conformarsi ai RDS relativi alle parate e/o ai raduni.]

⁷² [Per organizzare e partecipare a manifestazioni ludico-amatoriali sotto l'egida di ACI non occorre pertanto essere titolari di una licenza rilasciata dalla Federazione (vedi supra nota 53). Sul punto, ACI sottolinea che non sarebbero applicabili a una manifestazione sportiva automobilistica non agonistica (ovvero ludico ricreativa e amatoriale) che l'organizzatore abbia sua sponte deciso di organizzare sotto l'egida dell'ACI e di iscrivere quindi nel Calendario, le disposizioni del RSN relative a: i. l'obbligo della titolarità di licenza sportiva ACI per i partecipanti alla manifestazione, posto che lo stesso è previsto dall'articolo 6 del RSN per le sole manifestazioni agonistiche ("tutti i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico, sono tenuti ad essere titolari di tessera sportiva ACI (da qui in avanti indicata come «licenza sportiva» o semplicemente «licenza»)); ii. l'obbligo di omologazione del percorso, trattandosi di manifestazioni che si svolgono su strade aperte al traffico o su percorsi di gara già omologati ex articoli 109 e

III.1.4 La disciplina normativa delle manifestazioni automobilistiche su strada⁴⁹. Le manifestazioni sportive automobilistiche su strada sono disciplinate dall'articolo 9 del Codice della Strada, nonché da alcune circolari ministeriali che, come si dirà in seguito, ne hanno nel tempo specificato l'ambito di applicazione.

50. In particolare, l'articolo 9 del CDS e ss.mm.ii. assoggetta le competizioni motoristiche agonistiche a un articolato procedimento autorizzatorio. Nello specifico, l'iter amministrativo presuppone il rilascio di un'autorizzazione "sentite le federazioni nazionali sportive competenti" e data "tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza": "dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali" (articolo 9, comma 1, del CDS).

51. La logica di questo iter va rinvenuta nella volontà del legislatore di coinvolgere, da un lato, le Autorità preposte a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica e, dall'altro, le Istituzioni sportive di riferimento. L'iter autorizzatorio si avvia con un'istanza all'ente proprietario della strada (Comune, Provincia, Regione) e si completa con la richiesta di "nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", a cui occorre allegare il "preventivo parere del CONI", che viene rilasciato dalle federazioni sportive competenti a seconda che si tratti di una competizione automobilistica o motociclistica.

Si tratta, in particolare, del parere che ACI richiama nelle segnalazioni oggetto della presente istruttoria.

52. Il legislatore, con le previsioni contenute nel CDS, all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, ha esplicitamente sottratto al parere preventivo da parte del CONI, e conseguentemente dell'ACI⁷⁴, le manifestazioni di regolarità riservate ai veicoli di interesse storico e collezionistico "di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI" ex articolo 60 CDS e nelle quali "la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza"⁷⁵. La disciplina di dettaglio relativa ai requisiti per la loro circolazione su strada risulta è contenuta D.M. 17 dicembre 2009 emanato dal MIT.

53. Sebbene l'articolo 9 del CDS disciplini le manifestazioni a carattere agonistico, è quindi prevista un'esplicita deroga per le manifestazioni di regolarità storica che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo, che rivestono pertanto la stessa natura delle manifestazioni ludico-amatoriali.

Sul loro carattere non agonistico, che rende non necessario il rilascio del preventivo parere del CONI - e quindi in sua vece dell'ACI -, si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7451 del 2022⁷⁶, il quale ha rilevato che "[L]a terminologia utilizzata dal codice, che si riferisce a tutte le "manifestazioni motoristiche" di regolarità senza indagare il loro carattere esclusivamente o prevalentemente ludico oppure sportivo, non risulta casuale, consentendo di fotografare senza incertezze (che sarebbero deleterie ai fini dei controlli posti a tutela della pubblica incolumità) tutte le manifestazioni riservate alle auto d'epoca che consentono ai piloti di mettere alla prova la loro abilità di guida confrontandosi in competizioni di regolarità che, non riguardando utilizzi commerciali o economico-produttivi o turistici dei veicoli (del resto a ciò inadatti, trattandosi di auto d'epoca), sono per definizione "sportive", potendo anche comportare gare, classifiche (anche a seguito di controlli orari, così come previsto dalla citata circolare e come avvenuto in questo caso) e premi, ma anche "ludiche", in quanto lasciando emergere il rapporto d'affezione o di collezione con i veicoli, non originano competizioni agonistiche in senso proprio e non si inseriscono in campionati sportivi nazionali o internazionali".

54. Il Consiglio di Stato, nel qualificare la manifestazione oggetto di giudizio come non agonistica, ha citato inoltre un accordo internazionale siglato tra la FIA e la *Federation Internationale des vehicules anciens* (di seguito, "FIVA") dal quale si evince la libertà dell'organizzatore di manifestazioni di regolarità storiche a carattere non agonistico di poter scegliere indiscriminatamente quale regolamento federale applicare⁷⁷.

seguinti del RSN; iii. i regolamenti tecnici nazionali delle vetture contenuti nell'Appendice 7 del RSN, trattandosi di vetture non in assetto da gara, cfr. doc. 1390.]

⁷³ [Cfr. doc. 1334, da cui si evince che, nel 2023, il costo del permesso di organizzazione per le manifestazioni su strada non agonistiche con auto storiche e auto moderne era pari a 525 euro.]

⁷⁴ [Il CONI rende i propri pareri attraverso le Federazioni sportive di riferimento; la Federazione titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.Lgs. n. 15/2004 (che ha modificato ed integrato la disciplina di riordino del CONI di cui al d. lgs n. 242/1999) è l'ACI.]

⁷⁵ [Cfr. articolo. 9, comma 3, CDS.]

⁷⁶ [In primo grado, il TAR Lazio (Sez. Prima-Ter del 25 gennaio 2018, n. 916) era intervenuto con una decisione di accoglimento del ricorso presentato dal club organizzatore e da ASI nei confronti del provvedimento con cui la Prefettura di Trapani era intervenuta su impulso di ACI per bloccare l'organizzazione dell'evento. Il ragionamento giuridico del giudice amministrativo ha trovato in ultimo conferma anche in sede di revocazione, con la sentenza di rigetto del ricorso promosso in via straordinaria da ACI (v. Consiglio di Stato sez. III - 18/07/2023, n. 7056).]

⁷⁷ [L'accordo del 26 giugno 2019 così recita: "le manifestazioni di regolarità come sotto descritte continuano a poter utilizzare l'uno o l'altro dei regolamenti FIA o FIVA. Ai fini del presente accordo, le parti convengono che manifestazioni come quelle di regolarità storica, in cui le velocità medie previste non superano i 50 km/h, svolte su strade utilizzate in tutto o in parte per la circolazione normale, e in cui la classifica finale della competizione si basa, per esempio, su tempi prestabiliti per coprire settori di collegamento (controlli orari) o parti specifiche del percorso (settori di velocità media), non sono considerate manifestazioni sportive". Pertanto, secondo il giudice di ultima istanza "[N]ella specifica fattispecie considerata, dunque, la competente Federazione sportiva è la FIVA, Federazione riconosciuta dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale cui la odierna resistente ASI è affiliata, titolare di un accordo con la FIA (altra Federazione internazionale, cui aderisce invece l'ACI) che le consente espressamente di adottare norme tecniche che gli organizzatori

55. A completare il quadro normativo sopra delineato concorrono le circolari interpretative dell'articolo 9 del CDS, emanate dal 2008 con cadenza annuale dal MIT, unitamente ad alcune circolari e pareri rilasciati sporadicamente dal Ministero dell'Interno e dal CONI.

56. In particolare, la più recente circolare del 19 gennaio 2024, n. 1933 del MIT - in linea con quelle delle annualità precedenti - chiarisce che non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del CDS le manifestazioni che non presentano carattere agonistico⁷⁸. Per esse, prosegue la circolare, restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - ossia il Regolamento di esecuzione del TULPS⁷⁹ (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - che prevede un controllo sullo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni da parte di apposite Commissioni di vigilanza⁸⁰.

57. Risultano, inoltre, espressamente escluse dal parere le manifestazioni di regolarità con auto storiche di cui all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, del CDS.

58. La stessa circolare rimarca tuttavia la necessità per l'ente competente, "quale che sia il tipo di manifestazione sportiva", di acquisire il preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali. Ciò, prosegue la circolare, "anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza".

Tale posizione risulta essere stata adottata anche dal CONI in una nota del 13 luglio 2016 indirizzata al MIT e avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 9 del CDS⁸¹.

59. Per altro verso, la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 31 maggio 2022, avente ad oggetto "Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada. Regime autorizzatorio e pareri delle Federazioni motoristiche", indirizzata anche all'ACI⁸², ha modificato la posizione espressa nella circolare n. 300/A/3737/11/116/6 del 19 aprile 2011, in larga parte allineata a quella del MIT, e ha sostenuto che il regime autorizzatorio di cui all'articolo 9 del CDS si applica alle sole manifestazioni di carattere agonistico⁸³, essendo quelle di carattere non agonistico assoggettate alle previsioni del richiamato Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. In aggiunta, tale ultima circolare rimarca il ruolo delle Autorità di Pubblica Sicurezza (di seguito, "APS") che debbono valutare autonomamente la natura di una manifestazione loro notificata dagli organizzatori, precisando a tal fine che i programmi e i regolamenti degli eventi possano costituire i documenti attraverso i quali qualificare le tipologie di evento⁸⁴.

60. Sull'interpretazione dell'articolo 9 del CDS fornita dalle circolari ministeriali, sono stati sentiti in audizione sia il MIT che il Ministero dell'Interno.

61. In particolare, il rappresentante del MIT, nel corso dell'audizione tenutasi il 23 maggio 2024⁸⁵, pur giustificando l'inserimento nelle circolari della necessità per l'ente competente di acquisire il parere dell'ACI essenzialmente sulla

possono scegliere per disciplinare le manifestazioni di regolarità quale quella in esame. Ne consegue che la manifestazione motoristica di regolarità in esame, in quanto conforme alle prescrizioni di legge ed alle norme tecniche adottate dalla Federazione sportiva di riferimento come legittimamente prescelta dagli organizzatori, non poteva essere vietata, così come statuito dal TAR accogliendo il ricorso delle odierne resistenti".]

⁷⁸ [Si specifica che "[L]a disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica.", chiarendo altresì che "Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico".]

⁷⁹ [Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.]

⁸⁰ [Cfr. articolo 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS.]

⁸¹ [La nota resa al MIT recita che "per quanto riguarda le manifestazioni organizzate dagli Enti di Promozione Sportiva, si ritiene che il parere del CONI debba essere richiesto anche se dette manifestazioni vengano qualificate come aventi natura ludico amatoriale".]

⁸² [La Circolare del Ministero dell'Interno in parola è indirizzata alle Prefetture, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (ora di nuovo Ministro dei Trasporti), al Ministero della Giustizia, al Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile, ai Comandi generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché per conoscenza all'ACI.]

⁸³ [Viene infatti precisato che "La disciplina del codice della strada [...] si applica esclusivamente alle manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica, non anche alle manifestazioni che, pur prevedendo l'esposizione o una sfilata di autoveicoli, non hanno carattere agonistico. Tra gli elementi che contraddistinguono il carattere agonistico [...] possono essere considerati, a titolo esemplificativo, la presenza di un regolamento, di una graduatoria, di un ordine di arrivo dei partecipanti, di premi per i più virtuosi nonché, più in generale, la previsione di specifiche modalità di svolgimento che travalichino le ordinarie regole in cui si esplica l'ordinato esercizio del diritto delle persone di riunirsi e spostarsi insieme sulla strada".]

⁸⁴ [La circolare prevede che i programmi e i regolamenti degli eventi "possano costituire i documenti attraverso i quali qualificare le tipologie di evento" per le Autorità di Pubblica Sicurezza e soltanto "[Q]ualora dall'analisi [che potrà essere condotta anche attraverso un confronto istituzionale con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni o con le Federazioni sportive ACI e FMI, testo in nota alla circolare] emergano elementi idonei a qualificare l'evento come competizione, l'assenza della prescritta autorizzazione comporterà l'adozione dei conseguenti provvedimenti e l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica del corretto svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle relative norme tecnico-sportive".]

⁸⁵ [Cfr. doc. 1368.]

base di ragioni di sicurezza⁸⁶ legate alla preoccupazione che una manifestazione pubblicizzata come ludica possa in realtà avere natura agonistica, ha confermato che *"la disciplina di cui all'articolo 9 del Codice della Strada, comprensiva del nullaosta ministeriale, si applica soltanto alle competizioni agonistiche, come peraltro indicato nelle circolari del MIT"*⁸⁷.

62. Nell'audizione tenutasi in data 24 maggio 2024, il rappresentante del Ministero dell'Interno⁸⁸ (Divisione I, Servizio Polizia Stradale, Dipartimento della Pubblica Sicurezza), ha ribadito quanto indicato nella Circolare del 31 maggio 2022, ovvero che *"l'autorizzazione ex articolo 9 del Codice della Strada non è prevista per una manifestazione organizzata come evento ludico-amatoriale, ossia, ad esempio, un evento i cui eventuali premi assegnati ai partecipanti non interessano il raggiungimento di una prestazione agonistica. Tali manifestazioni sono sottoposte esclusivamente al preavviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi del TULPS e non necessitano neanche del parere della federazione competente"*.

63. In particolare, il rappresentante del Ministero dell'Interno ha spiegato che la citata circolare fu emanata allo scopo di sensibilizzare le Autorità competenti per evitare che venissero vietate immotivatamente delle manifestazioni ludico-amatoriali organizzate correttamente, esponendosi al rischio di incorrere in azioni risarcitorie da parte degli organizzatori. Obiettivo della Circolare era quello di fornire gli strumenti per una corretta qualificazione della natura della manifestazione (agonistica o ludico amatoriale) e prevenire il fenomeno delle manifestazioni presentate dagli organizzatori quali ludico-amatoriali, ma celatamente agonistiche, per le quali è dunque richiesto il regime autorizzatorio di cui al predetto articolo 9⁸⁹.

Nello specifico, è stata evidenziata *"l'autonomia delle Autorità di Pubblica Sicurezza nel discernere l'esatta natura delle manifestazioni loro sottoposte, senza dover necessariamente avvalersi della consultazione con le Federazioni sportive"*, sottolineando altresì che *"il compito di garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni di cui all'articolo 9 del Codice compete primariamente alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Quanto alle Commissioni di vigilanza, rivestono anch'esse un ruolo rilevante nel tutelare il pubblico spettatore dell'evento, sia che si tratti di manifestazioni agonistiche sia di non agonistiche"*.

III.2 Le convenzioni di ACI, ACI Sport e ACI Storico

64. Nel corso dell'istruttoria è emerso che i soggetti denunciati hanno stipulato tra loro apposite convenzioni (rinnovate poi periodicamente) in cui disciplinano i reciproci diritti e obblighi inerenti all'attività organizzativa e promozionale del settore automobilistico, che evidenziano un rapporto di coordinamento e supporto tra ACI, ACI Sport, ACI Storico e gli AC.

65. Le convenzioni esaminate, a seconda del loro oggetto, riguardano tale attività sia in termini generali⁹⁰ che con riferimento a specifici eventi, coinvolgendo in quest'ultimo caso alcuni AC⁹¹ e ASD⁹², i quali (tra i vari obblighi) si impegnano nei confronti di ACI Sport a sottoporre alla sua approvazione ogni impegno di carattere economico nonché a devolverle l'incasso derivante dalle iscrizioni dei concorrenti e da eventuali altre entrate come sponsorizzazioni.

66. L'importante ruolo giocato da ACI Sport nel settore automobilistico risulta meglio declinato nella convenzione a "carattere generale" che la stessa società *in house* ha stipulato con ACI fin dai primi anni 2000⁹³, mediante la quale la Federazione le affida *"la realizzazione dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua **progettazione, promozione e sviluppo** delle manifestazioni sportive [...] [conferendole, n.d.r.] il mandato a porre in essere, per proprio conto e in conformità ai propri fini istituzionali, gli atti giuridici necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente accordo"* (enfasi aggiunta).

⁸⁶ [Sul piano della sicurezza il rappresentante del MIT precisa poi che *"mentre alle Prefetture competerebbe garantire l'interesse alla sicurezza dell'evento su un piano generale, ad ACI competerebbe tutelare il pubblico spettatore delle manifestazioni automobilistiche"*.]

⁸⁷ [Sul punto, il rappresentante del MIT conclude che *"le circolari del MIT, il cui compito è quello di vigilanza, attraverso il rilascio del nulla osta, non prendono in considerazione i profili di concorrenza e le eventuali ricadute in termini di possibili comportamenti abusivi di ACI. Dichiaro, tuttavia, di comprendere gli aspetti critici sotto il profilo concorrenziale sollevati dall'Autorità relativamente alla non obbligatorietà del parere preventivo di ACI per le manifestazioni ludico-amatoriali, ferma restando la possibilità di consultare la Federazione, ove ritenuto necessario. Al tal fine, si riserva di approfondire il ruolo svolto dalle Commissioni di vigilanza comunali al fine di prevedere una modifica del testo della circolare interpretativa per l'anno 2025, che possa garantire, da un lato, le istanze di tutela della sicurezza di interesse del Ministero e, dall'altro, le esigenze di tutela della concorrenza"*.]

⁸⁸ [Cfr. doc. 1365.]

⁸⁹ [Al riguardo, il rappresentante del Ministero dell'Interno sottolinea che *"quando l'Autorità di Pubblica Sicurezza riceve informazione da parte di un organizzatore di gare, vengono subito effettuati approfonditi controlli sull'idoneità della documentazione e sulla presenza delle necessarie autorizzazioni. I medesimi controlli devono essere svolti dall'ente territoriale competente prima del rilascio dell'autorizzazione, ove necessaria"*.]

⁹⁰ [Cfr. docc. 1300, 1301, 1421.]

⁹¹ [Cfr. doc. 1421. Si fa riferimento a due convenzioni in essere tra ACI Sport e, rispettivamente: a) ACI e l'AC Belluno per la Coppa d'Oro delle Dolomiti; b) ACI e l'AC Palermo per la Targa Florio.]

⁹² [Cfr. doc. 1421. Si fa riferimento alla convenzione stipulata tra ACI Sport e la Scuderia Biondetti ASD per il Circuito Stradale del Mugello.]

⁹³ [Salvo qualche modifica nell'articolato, il testo della convenzione è rimasto pressoché invariato negli anni.]

67. Prendendo come riferimento il testo della convenzione attualmente vigente⁹⁴, si legge infatti che tra i compiti affidati ad ACI Sport, oltre alla promozione degli eventi⁹⁵, vi è una vasta gamma di ulteriori compiti. In particolare, la Federazione affida ad ACI Sport il compito di: "a) **coordinare l'attività degli organizzatori**; [...] f) **coordinare sulla base delle linee guida dettate da ACI le attività sportive degli Automobile Club provinciali e locali**. [...]" (enfasi aggiunta)⁹⁶.

68. Le modalità di espletamento dei suddetti compiti risultano inoltre di volta in volta specificate da un apposito Piano Annuale delle Attività⁹⁷ (presentato ogni anno da ACI Sport ad ACI, unitamente all'annesso Budget⁹⁸, con riferimento all'annualità successiva), documento attraverso il cui esame ACI esercita il proprio controllo *ex ante* su ACI Sport ai sensi dell'articolo 7 della convenzione⁹⁹. Secondo quanto riportato dalla convenzione¹⁰⁰, il suddetto piano, tra l'altro, contiene l'indicazione: delle iniziative poste in essere al fine di realizzare il coordinamento degli organizzatori e la collaborazione per la migliore promozione delle manifestazioni; delle modalità di svolgimento delle attività di collaborazione con i vari AC¹⁰¹; dei contenuti delle attività promozionali degli eventi; delle iniziative dirette allo sfruttamento economico dell'attività agonistica.

69. Da alcuni RPG di manifestazioni iscritte al Calendario ACI¹⁰² emerge come ACI Sport sia coinvolta anche nella gestione, nonché in taluni casi dell'incasso dei relativi introiti, delle procedure di iscrizione ai singoli eventi, con un diverso grado di coinvolgimento a seconda della tipologia di manifestazione. In particolare:

- una prima categoria¹⁰³ comprende le competizioni per le quali è prevista una procedura di pre-iscrizione *online* sul sito www.acisport.it¹⁰⁴;
- una seconda categoria non prevede la procedura di pre-iscrizione *online*, ma si limita a stabilire più generalmente che l'iscrizione avvenga – o possa essere effettuata, in alternativa ad altre modalità – tramite il sito federale/ACI Sport¹⁰⁵;
- una terza e ultima categoria richiede, affianco alla procedura di pre-iscrizione *online*, anche il versamento di una quota a favore di ACI Sport¹⁰⁶.

⁹⁴ [La convenzione ha durata triennale a decorrere dal 1o gennaio 2022 e si può rinnovare su richiesta espressa di una delle parti (cfr. doc. 1300, articolo 13 della convenzione).]

⁹⁵ [Cfr. doc. 1300, articolo 3, comma 4, lettera c) della convenzione.]

⁹⁶ [Cfr. doc. 1300, articolo 3 della convenzione.]

⁹⁷ [Cfr. doc. 1421. In riscontro a una richiesta di informazioni, ACI ha fornito copie dei Piani Annuali delle Attività di ACI Sport (con annessi Budget) per ciascun anno nel periodo 2013-2023. A detta di ACI "[i] Piani Annuali indicano tutte le singole manifestazioni sportive automobilistiche ovvero i Campionati (incluso la tipologia e, nel caso dei Campionati, il numero di gare da cui sono composti) rispetto ai quali ACI Sport ha svolto attività su delega di ACI, descrivendo altresì dettagliatamente tali attività".]

⁹⁸ [Come riportato all'articolo 6 della convenzione (cfr. doc. 1300), "[i] Budget contiene l'indicazione, analiticamente per ogni iniziativa, dei costi e dei ricavi presunti delle attività incluse nel Piano. I costi ed i ricavi dovranno essere indicati facendo riferimento, a quelli rilevabili da precedenti esperienze ed in particolare da risultati svolta nell'anno precedente. Il Budget riporta la stima dei costi direttamente imputabili alle attività e ai servizi previsti per l'anno successivo nonché dei costi indiretti e di struttura della società per la parte imputabile alle attività oggetto della presente Convenzione".]

⁹⁹ [Come riportato all'articolo 6 della convenzione (cfr. doc. 1300), "Il Piano Annuale delle Attività e l'allegato Budget dovranno essere sottoposti all'approvazione della Giunta Sportiva di ACI, che potrà predisporre in qualsiasi momento, anche su proposta di ACI Sport, le modifiche al Piano Annuale delle Attività e al relativo Budget che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena realizzazione degli obiettivi previsti".]

¹⁰⁰ [Cfr. doc. 1300 articolo 6 della convenzione.]

¹⁰¹ [Il Piano annuale del 2015 prevede, ad esempio, con riferimento alla manifestazione Targa Florio che: "[N]el 2015 l'ACI affiancherà tramite ACI Sport l'A.C. Palermo nell'organizzazione dei servizi relativi alla 99^a edizione della Targa Florio [...] La manifestazione, aperta sia per le vetture moderne che storiche, si svolgerà dal 21 al 24 maggio e svilupperà il suo percorso sulle strade tradizionali delle Madonie con l'interessamento dei Comuni di Palermo, Termini Imerese, Cefalù e Campofelice di Roccella [...] ACI Sport fornirà ad ACI i servizi relativi all'organizzazione della Premiazione dei Campioni", cfr. doc. 1421.]

¹⁰² [Sono stati esaminati 66 RPG afferenti a manifestazioni calendarizzate nelle annualità 2021, 2022 e 2023.]

¹⁰³ [Si vedano, in particolare:

- gli RPG delle seguenti manifestazioni che confluiscono nel "Campionato Italiano Rally Terra" (CIRT): 15°/16° Rally delle Marche; 19°/20° Rally Nuraghi e Vermentino; 29°/30° Rally Adriatico; 14°/15° Rally Val D'orcina; 3° Rally Città di Foligno; 52° San Marino Rally.
- gli RPG delle seguenti manifestazioni, che confluiscono nel "Campionato Italiano Slalom": 27°/28°/29° Slalom Rocca Novara; 29°/30° Slalom Città di Campobasso; 20° Slalom dell'agro Ericino; 10°/11°/12° Slalom dei Trulli-Monopoli; 14°/15° Slalom Favale-Castello, 9° Trofeo Vulture Melfese Città di Melfi e Rapolla; 10° Slalom 7 Tornanti Monte Bondone; 10° Slalom Città di Roccadaspide; 20° Slalom Monte Condò; 8° Autoslalom Città di S. Angelo Muxaro; 6°/7° Slalom Citta di Loceri; 19° Slalom Città di Santopadre; 10° Slalom dei Colli Euganei Città di Este; 36° Maxislalom Salerno-Croce di Cava; 28° Slalom Torregrotta-Roccavaldina; 15° Slalom Città di Avola, 8° Slalom di Gambarie; 22° Slalom dell'Agroercino.]

¹⁰⁴ [Qualora però i partecipanti siano in possesso di una licenza diversa da quella italiana, i medesimi RPG precisano che i moduli di iscrizione devono essere scaricati dal sito internet di ACI Sport o dal sito dell'organizzatore ed essere poi inoltrati a quest'ultimo via e-mail.]

¹⁰⁵ [Si tratta di alcuni RPG riconducibili alle manifestazioni del tipo "Rally Auto Storiche", ovvero: il 5° Rally Storico Costa Smeralda; Il 37°/38° Rally Sanremo Storico; Il Targa Florio Historic Rally 2022/2023; Il 6° Rally Storico Acì Como; Il 18° Due Valli Historic Il 1° Rally Città di Foligno Storico; Il 5° Rally Storico della Val D'orcina.]

¹⁰⁶ [Un primo esempio è dato dalle manifestazioni del "Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM), i cui RPG stabiliscono quanto segue: "Per poter partecipare e classificarsi per il CIVM, tutti i conduttori dovranno obbligatoriamente provvedere all'iscrizione al

70. Infine, tra le convenzioni a "carattere generale" rileva quella stipulata tra ACI, ACI Sport, ACI Storico e ACI Informatica S.p.A.¹⁰⁷. Scopo del suddetto accordo è la mutua collaborazione tra le parti nello svolgimento delle attività di ACI Storico; esse "si impegnano [...] a collaborare per mettere a fattor comune il proprio know-how, la propria esperienza e le rispettive strutture allo scopo di favorire lo sviluppo del Club ACI Storico, oltre che la valorizzazione dell'automobilismo storico nel più generale ambito della cultura automobilistica"¹⁰⁸.

In osservanza alle suddette finalità, si prevede a carico delle parti il supporto agli AC nello svolgimento delle attività di organizzazione di eventi e manifestazioni varie in materia di automobilismo storico¹⁰⁹, nonché la delega ad ACI Sport (da parte di ACI Storico) di "tutte le attività gestionali e di supporto operativo necessarie per garantire la vita del Club ACI Storico sia a livello centrale che territoriale. A livello territoriale, **nello svolgimento delle predette attività, ACI Sport si coordina con i singoli Automobile Club sia al fine di supportare gli stessi nelle azioni da realizzare per lo sviluppo del Club ACI Storico, che al fine di predisporre attività autonome a sostegno dell'associazionismo storico, sotto il marchio ACI Storico**"¹¹⁰ (enfasi aggiunta). In quest'ottica, ad ACI Sport si attribuisce l'impegno "a fornire agli AC assistenza informativa, supporto per le attività e iniziative di comunicazione e per la realizzazione di eventi promozionali e sociali, **supporto nell'organizzazione di competizioni di regolarità o altre tipologie di manifestazioni con vetture storiche sia a carattere sportivo che amatoriale**"¹¹¹ (enfasi aggiunta).

71. Tra gli "Ulteriori ambiti di collaborazione" di cui all'articolo 10 di quest'ultima convenzione, viene peraltro specificato che le parti potranno collaborare alla "**realizzazione di attività amatoriali e ricreative per appassionati e cultori di collezionismo automobilistico e organizzazione di eventi, raduni, e manifestazioni negli autodromi o in altri contesti**" (enfasi aggiunta).

72. Con riferimento all'automobilismo storico, gli approfondimenti istruttori hanno confermato la sinergia tra le varie parti nell'organizzazione di manifestazioni importanti quali, ad esempio, "Ruote nella Storia 2023"¹¹², la "Coppa Oro delle Dolomiti del 2023"¹¹³ e la "Targa Florio Classica 2023"¹¹⁴.

73. Dall'analisi delle convenzioni, emerge, quindi, come ACI, attraverso la sua società *in house* Sport, svolga un ruolo di direzione e coordinamento sull'attività organizzativa e promozionale concernente sia le manifestazioni con auto moderne che con auto storiche, supportando in tal senso sia i singoli AC locali sia ACI Storico.

III.3 Il settore interessato

74. Il presente procedimento riguarda l'attività di organizzazione a livello nazionale, regionale e locale di manifestazioni automobilistiche, nella quale sono attivi, oltre ad ACI e alle sue società controllate, anche diversi AC locali e numerosi operatori quali associazioni, EPS, ASD/SSD e club automobilistici, ivi inclusi i cc.dd. club

Campionato Italiano Velocità della Montagna da farsi entro la prima gara valida [per l'anno corrente] con un versamento ad ACI Sport SpA di 600 euro + IVA. Per coloro che non desiderano versare la quota di 600 euro + IVA o che partecipano saltuariamente al CIVM o che si iscrivono dopo la prima gara CIVM dell'annata è possibile pagare all'Organizzatore detta quota (inglobata nella tassa di iscrizione), gara per gara, pagando 60 euro + IVA". In quest'ultimo caso, l'organizzatore è tenuto a incamerare la quota e poi riversarla ad ACI Sport. Si vedano, in particolare, gli RPG delle seguenti manifestazioni: 61° Alghero Scala Piccada; 32° Trofeo Ludovico Scarfiotti, 64° Coppa Selva Di Fasano; 52° Trofeo Vallecamonica; 72° Trento Bondone; 62° Coppa Paolino Teodori; 58° Rieti Terminillo; 58° Trofeo Luigi Fagioli; 49° Alpe Del Nevegal; 27° Luzzi-Sambucina; 65° Monte Erice; 68° Coppa Nissena. Un secondo esempio riguarda le gare ricomprese nel "Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco", i cui RPG prevedono che gli organizzatori dei singoli eventi sono tenuti a versare ad ACI Sport gli importi ricevuti da ogni singolo partecipante a titolo di "quota promozionale ACI Sport" di ammontare variabile fino a un massimo di €250,00. Si vedano, in particolare, gli RPG delle seguenti manifestazioni: 46°/47° Rally 1000 Miglia; 47° Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio, 51° San Marino Rally; 70° Rally e Sanremo; Rally Di Monza 2023; Targa Florio Rally 2023/2024; 18° Rally Regione Piemonte; 42° Rally Due Valli.]

¹⁰⁷ [Tale convenzione rinnova la precedente sottoscritta tra ACI, ACI Storico, ACI Sport e ACI Informatica S.p.A. il 12 settembre 2019 con scadenza al 31 dicembre 2021, con la quale le parti hanno disciplinato la reciproca collaborazione nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione della mission e allo sviluppo di ACI Storico. La presente convenzione ha efficacia dal 1o gennaio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2024, prevedendo espressamente la possibilità di rinnovo (cfr. doc. 1301, articolo 13 della convenzione).]

¹⁰⁸ [Cfr. doc. 1301, articolo 2, comma 2, della convenzione.]

¹⁰⁹ [Cfr. doc. 1301, articolo 2, comma 3, della convenzione.]

¹¹⁰ [Cfr. doc. 1301, articolo 2, comma 5, della convenzione.]

¹¹¹ [Cfr. doc. 1301, articolo 6 della convenzione.]

¹¹² [Da una pagina reperibile sul sito web di ACI Storico (https://www.clubacistorico.it/notizie-ed-eventi/comunicati/automobile-club/dettaglio-evento.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1401&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a37e95ce05e7ed2bc6ead092a81d4b0a) risulta che "il prestigioso raduno" è stato realizzato da ACI Storico e ACI ed è stato trasmesso su ACI Sport TV e ACI Storico Magazine. Nel paragrafo "PROGRAMMAZIONE" di cui alla medesima pagina risulta che la quasi totalità degli appuntamenti sono stati "realizzati con la collaborazione", "realizzato con" o "tenutosi con il supporto" di AC locali.]

¹¹³ [Sul sito web di ACI Storico si legge: "l'evento, organizzato dall'Automobile Club di Belluno e dall'Automobile Club d'Italia, con la collaborazione del Club ACI Storico e ACI Sport, si svolgerà dal 20 al 23 luglio [...]" (enfasi aggiunta) (https://www.clubacistorico.it/notizie-ed-eventi/comunicati/aci-storico/dettaglio-evento.html?no_cache=1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1400&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e37bfddb68846ba030eb2e0bab08cf63).]

¹¹⁴ [Sul sito web relativo alla Targa Florio si legge: "l'evento, organizzato dall'Automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto dell'Automobile Club d'Italia ed ACI Storico [...]" (enfasi aggiunta) (<https://targa-florio.it/targaflorioclassica/2023/10/12/la-targa-florio-classica-e-pronta-allo-start/>).]

monomarca¹¹⁵ (di seguito anche "altri operatori"), i quali sono tenuti ad osservare i regolamenti federali qualora organizzino manifestazioni agonistiche, fermo restando la facoltà di iscrivere a calendario ACI anche gli eventi non agonistici¹¹⁶.

75. Per quanto concerne ACI, nel periodo 2013-2023 sono state svolte in media circa 950 manifestazioni automobilistiche l'anno (come risulta dalla Tabella 1 che segue), di cui alcune a rilievo internazionale, organizzate "nel corso della stagione nelle più di 25 discipline sportive «a quattro ruote» sotto la guida della Giunta Sportiva di ACI e della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI, con il contributo di ACI Sport S.p.a., società «in house» di ACI con compiti promozionali e operativi"¹¹⁷. In tale conteggio rientrano tutte le manifestazioni iscritte al Calendario ACI, ossia ufficialmente "svolte sotto l'egida" della Federazione, sia su strada sia non su strada¹¹⁸.

Nel computo delle manifestazioni non agonistiche è compreso anche il numero di manifestazioni di regolarità storica ex articolo 9, comma 3, del CDS.

Tabella 1 – Numero di manifestazioni su strada e non su strada iscritte al Calendario ACI

Anno	Manifestazioni agonistiche			Manifestazioni non agonistiche ¹¹⁹			Totale
	ACI	AC	Altri	ACI	AC	Altri	
2013	0	70	695	0	11	77	853
2014	1	83	746	0	16	88	934
2015	1	73	745	0	20	98	937
2016	0	75	759	0	22	126	982
2017	1	72	771	0	26	141	1011
2018	1	69	711	0	34	116	931
2019	9	55	696	0	44	112	916
2020	3	20	722	0	14	43	802
2021	11	57	764	0	77	106	1015
2022	4	63	766	0	102	131	1066
2023	13	63	693	0	99	105	973

Fonte: dati forniti da ACI (docc. 1421 e 1441) ed elaborazioni AGCM.

76. Dalle informazioni riportate nella Tabella 1 si evince come, nell'arco del periodo interessato, a fronte di un andamento sostanzialmente costante nel numero di eventi di natura agonistica iscritte al Calendario ACI, si sia registrato un incremento delle manifestazioni non agonistiche iscritte, soprattutto, dagli AC. In particolare, il numero di manifestazioni che questi ultimi hanno iscritto al Calendario ACI è quasi triplicato fra il 2018 e il 2023, passando da 34 a 99 (non considerando i dati relativi al 2020 che ha risentito degli effetti legati alla pandemia del Covid).

Quanto alle manifestazioni facenti capo direttamente ad ACI, le Parti hanno puntualizzato che le manifestazioni agonistiche organizzate (di cui alla Tabella 1) sono tutte gare valide per campionati internazionali promossi dalla FIA¹²⁰.

¹¹⁵ [Si tratta di enti che riuniscono piloti e appassionati di un determinato marchio di automobili e che, fra le altre iniziative, promuovono le cc.dd. Serie iscritte al Calendario ACI e rientranti nel novero delle manifestazioni agonistiche (su pista), abbinandole a gare organizzate da altri soggetti, e, al di fuori dell'orbita di ACI, organizzano alcune manifestazioni nell'ambito degli eventi ludico-amatoriali. Ai sensi dell'articolo 20.1 del RSN, "si definiscono Serie un insieme di competizioni scelte tra quelle iscritte al Calendario Sportivo Nazionale, proposte da un unico Promotore e approvate dalla Federazione". Inoltre, alcuni di tali club quali quelli dei marchi Lancia, Alfa Romeo e FIAT, svolgono anche attività affini a quella di ASI, gestendo i registri delle relative vetture storiche.]

¹¹⁶ [Cfr. doc. 1405.]

¹¹⁷ [Informazioni contenute sul sito web di ACI, all'indirizzo <https://web.aci.it/chi-siamo/aci-per-lo-sport-automobilistico/>. Con la sola eccezione del 2020 (per effetto del Covid), dal 2018 ACI ha organizzato sotto la propria egida fra le 900 e le 1.000 manifestazioni all'anno: circa 900 nel 2018 e nel 2019, circa 1.000 nel 2021-2022-2023 (cfr. Bilanci di esercizio di ACI, pubblicamente reperibili sul sito web della Federazione).]


¹¹⁸ [In tale periodo, non considerando l'anno 2020 che ha risentito degli effetti legati alla pandemia del Covid, le manifestazioni su strada hanno rappresentato in media circa la metà nel numero totale di manifestazioni svoltesi. La percentuale di manifestazioni svoltesi su strada sul totale di manifestazioni su strada e non su strada iscritte al Calendario ACI si può agevolmente ricavare dai dati contenuti nelle Tabelle 1 e 4. In particolare, nell'ultimo biennio le manifestazioni su strada sono state pari al 51% del totale. ACI ha inoltre rilasciato 1.137 permessi di organizzazione di gare sportive automobilistiche nel 2023, 1.201 nel 2022, 1.213 nel 2021, 480 nel 2020, 897 nel 2019 e 876 nel 2018.]

¹¹⁹ [Si fa presente che, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, le manifestazioni non agonistiche iscritte al Calendario ACI nell'arco temporale considerato sono state svolte esclusivamente su strada.]

¹²⁰ [Cfr. docc. 1390 e 1441.]

77. Per quanto concerne le manifestazioni automobilistiche su strada, nel periodo 2013-2023, ne risultano in media iscritte al Calendario ACI circa 450 l'anno (570 non considerando il 2020, nel quale l'attività è stata ridotta a causa della pandemia causata dal Covid). Dalla Figura 1 che segue, si evince che mentre nel corso del periodo analizzato si è registrata una sostanziale stabilità delle manifestazioni agonistiche (con una lieve flessione nell'ultimo triennio), per contro vi è stato un netto aumento delle manifestazioni ludico-amatoriali.

Figura 1 – Manifestazioni su strada iscritte al Calendario ACI: tipologia di evento



Fonte: dati forniti da ACI (doc. 1421) ed elaborazioni AGCM.

78. Come anticipato, ACI ha dichiarato di organizzare direttamente un numero molto contenuto di manifestazioni su strada: si tratta in particolare del Rally di Monza e del Rally d'Italia-Sardegna (valevoli per il Campionato del Mondo Rally)¹²¹. La Federazione ha chiarito che la maggioranza delle manifestazioni è organizzata da AC locali¹²² e da organizzatori terzi¹²³. Tale scenario è fotografato dalla Tabella 2 che segue:

¹²¹ [Con riferimento ad altre tre specifiche gare - segnatamente alla Targa Florio, alla Coppa D'oro delle Dolomiti e al Circuito Stradale del Mugello -, ACI ha riferito che, pur essendo formalmente organizzate dai rispettivi AC locali, al fine di dare una visibilità più internazionale alle stesse (cosa che gli AC locali non riuscivano a fare), questi ultimi hanno stipulato una convenzione con ACI Sport in forza della quale quest'ultima fornisce servizi promozionali e supporto organizzativo, incassando eccezionalmente anche le tasse di iscrizione a tali gare (cfr. doc. 1390).]

¹²² [Nell'ultimo biennio oltre 75 AC sono risultati coinvolti nell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche sportive, cfr. doc. 1432.]

¹²³ [Si tratta di 286 soggetti nel 2023, cfr. doc. 1390. Con riferimento all'anno 2023 risultano organizzate sotto l'egida di ACI 495 manifestazioni fra agonistiche, non agonistiche e di regolarità storica, 333 organizzate da soggetti terzi quali società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata e ASD, 162 da AC locali. Considerando che nel 2023 risultano attivi nell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche su strada 76 AC locali, il numero di "altri soggetti" a loro volta attivi nell'organizzazione risulta pari a 210 pertanto, ogni soggetto esterno ad ACI ha organizzato al più 2 manifestazioni, cfr. doc. 1432.]

Tabella 2 – Numero di manifestazioni su strada iscritte al Calendario ACI

Anno	Manifestazioni agonistiche			Manifestazioni non agonistiche			Tot. agonistiche	Tot. non agonistiche	Totale (su strada)
	ACI	AC	Altri	ACI	AC	Altri			
2013	0	47	269	0	11	77	316	88	404
2014	1	52	281	0	16	88	334	104	438
2015	1	56	260	0	20	98	317	118	435
2016	0	60	259	0	22	126	319	148	467
2017	1	60	290	0	26	141	351	167	518
2018	1	60	276	0	34	116	337	150	487
2019	1	54	262	0	44	112	317	156	473
2020	2	20	98	0	14	43	120	57	177
2021	2	57	236	0	77	106	295	183	478
2022	1	63	246	0	102	131	310	233	543
2023	1	63	228	0	99	105	292	204	496

Fonte: informazioni fornite dalle Parti, doc. 1421.

79. La Tabella 3 che segue fornisce il dettaglio del numero di soggetti che hanno iscritto le manifestazioni su strada al Calendario ACI nel triennio 2021-2023:

Tabella 3 – Numero di soggetti che hanno iscritto a Calendario ACI manifestazioni su strada

Anno	Manifestazioni agonistiche		Manifestazioni non agonistiche	
	AC	Altri	AC	Altri
2021	26	131	66	73
2022	30	142	83	92
2023	32	141	79	77

Fonte: informazioni fornite dalle Parti, doc. 1441.

Dalla tabella si evince che, mentre il numero di AC che ha iscritto manifestazioni agonistiche al Calendario ACI è inferiore a quello che ha iscritto manifestazioni non agonistiche, viceversa, si riscontra un numero di "altri operatori" maggiore nell'ambito delle manifestazioni agonistiche. Nell'arco del triennio il numero di tali operatori è aumentato; ciascun operatore ha iscritto in media all'anno meno di 2 eventi agonistici e meno di 3 eventi non agonistici¹²⁴.

80. Per quanto concerne le manifestazioni automobilistiche non su strada, nel periodo 2013-2023 si sono svolte in media 500 manifestazioni l'anno che, come si evince dalla Tabella 4 che segue, risultano aventi natura esclusivamente agonistica. Come sottolineato dalle Parti, le manifestazioni agonistiche non su strada organizzate direttamente da ACI sono tutte gare valide per campionati internazionali promossi dalla FIA¹²⁵. Gli AC locali, invece, hanno progressivamente cessato di organizzare eventi di natura agonistica (non su strada) a partire dal 2018-2019, diversamente da quanto riscontrato in merito a quelli su strada.

¹²⁴ [I valori riportati corrispondono a semplici medie aritmetiche calcolate sui dati forniti dalle Parti: in particolare, sono stati considerati i dati della Tabella 3 e quelli della Tabella 2 (cfr., anche docc. 1421 e 1441).]

¹²⁵ [Cfr. doc. 1441.]

Tabella 4 – Numero di manifestazioni non su strada iscritte al Calendario ACI

Anno	Manifestazioni agonistiche			Manifestazioni non agonistiche			Tot. non su strada
	ACI	AC	Altri	ACI	AC	Altri	
2013	0	23	426	0	0	0	449
2014	0	31	465	0	0	0	496
2015	0	17	485	0	0	0	502
2016	0	15	500	0	0	0	515
2017	0	12	481	0	0	0	493
2018	0	9	435	0	0	0	444
2019	8	1	434	0	0	0	443
2020	1	0	624	0	0	0	625
2021	9	0	528	0	0	0	537
2022	3	0	520	0	0	0	523
2023	12	0	465	0	0	0	477

Fonte: informazioni fornite dalle Parti, doc. 1441.

81. La Tabella 5 che segue fornisce il dettaglio del numero di soggetti che ha iscritto manifestazioni non su strada al Calendario ACI nel triennio 2021-2023:

Tabella 5 – Numero di soggetti che hanno iscritto al Calendario ACI manifestazioni non su strada

Anno	Manifestazioni agonistiche		Manifestazioni non agonistiche	
	AC	Altri	AC	Altri
2021	0	80	0	0
2022	0	91	0	0
2023	0	82	0	0

Fonte: informazioni fornite dalle Parti, doc. 1441.

Coerentemente con le informazioni riportate nella Tabella 4 relativamente al numero di manifestazioni svolte, si evince che, nell'ultimo triennio, gli AC non hanno iscritto a Calendario alcun evento, mentre gli altri operatori hanno iscritto solo manifestazioni agonistiche. Nell'arco del triennio il numero di tali operatori è tendenzialmente aumentato e ciascuno di essi ha iscritto in media all'anno 6 eventi¹²⁶.

82. In relazione alla tipologia di tesserati riferibili al settore delle manifestazioni automobilistiche occorre premettere che sussiste una distinzione fra la Federazione e la generalità degli EPS. Infatti, per quanto riguarda le manifestazioni svolte sotto l'egida federale, come già chiarito, ACI, in luogo di un "generico" tesseramento, prevede il rilascio, dietro pagamento di una tassa, di apposite tessere sportive chiamate "licenze" per partecipare a vario titolo all'attività agonistica, mentre non è previsto un obbligo analogo per l'attività amatoriale (che può dunque essere svolta senza essere in possesso di licenza); per quanto riguarda gli EPS, alcuni di essi rilasciano a loro volta delle licenze sportive (distinguendo ad esempio fra piloti e ufficiali di gara), altri prevedono invece il rilascio di una generica tessera sportiva¹²⁷.

83. Quanto al numero di tesserati riferibili alle manifestazioni agonistiche, è stato dunque preso in considerazione il numero di licenze. Infatti, la partecipazione agli eventi agonistici iscritti al Calendario ACI è consentita ai titolari delle varie tipologie di licenza sportiva che consente l'accesso all'ordinamento sportivo automobilistico e impegna al rispetto delle regole e dei vincoli sportivi federali, nonché al riconoscimento degli organi di giustizia federali e dei provvedimenti da essi emanati¹²⁸. Sono tenuti ad essere titolari di licenza sportiva ACI gli atleti, nonché coloro che svolgono funzioni

¹²⁶ [I valori riportati corrispondono a semplici medie aritmetiche calcolate sui dati forniti dalle Parti: in particolare, sono stati considerati i dati della Tabella 4 e quelli della Tabella 5.]

¹²⁷ [Ad esempio, UISP distingue fra i propri tesserati piloti e ufficiali di gara e ACSI distingue diverse tipologie di piloti in base alle diverse discipline motoristiche, ASC effettua un generico tesseramento per i soli "atleti", CSEN e OPES non effettuano distinzioni, cfr., rispettivamente, docc. 1428, 1427, 1411, 1420 e 1415.]

¹²⁸ [Ciò, come appena evidenziato, non vale per gli eventi ludico-amatoriali, la cui partecipazione è libera (vedi anche supra nota 69).]

di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico¹²⁹, quali ad esempio dirigenti, direttori scuderia, scuderie, organizzatori, ufficiali di gara e meccanici.

Con riferimento all'attività sportiva ordinaria, nel 2023 la Federazione ha rilasciato circa 37.240 licenze sportive nel settore auto; inoltre, sono state rilasciate circa 8.210 licenze nel settore Karting, mentre quelle in ambito automodellismo sono state 320 e 958 quelle nel settore *e-sport*.

La Tabella 6 che segue dà conto del numero di licenze sportive ordinarie rilasciate annualmente dalla Federazione nel periodo 2013-2023. Nel corso del decennio ACI ha rilasciato un numero crescente di licenze, pari in media a oltre 30.000 l'anno.

Tabella 6 – Licenze sportive ACI

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Licenze sportive	27.593	29.285	29.988	30.480	30.474	33.094	33.004	26.742	42.944	39.467	37.238

Fonte: informazioni fornite dalle Parti, doc. 1390.

84. Con riguardo ad ACI Storico, come illustrato precedentemente, il Club si avvale della collaborazione organizzativa sia di ACI Sport, che "si occupa **dell'organizzazione degli eventi e delle attività promozionali nei confronti dei soci e dei terzi**"¹³⁰ (enfasi aggiunta), sia degli AC locali. Nel 2023 ACI Storico è stato presente in 10 "importanti manifestazioni di settore", anche di carattere internazionale, quali diversi "ACI Storico Festival", le manifestazioni Coppa d'Oro delle Dolomiti, Targa Florio Classica, Circuito Stradale del Mugello¹³¹, nonché in 76 appuntamenti tenutisi su tutto il territorio nazionale facenti capo all'iniziativa Ruote nella Storia¹³². Nel periodo 2015-2023, i tesserati al Club ACI Storico sono passati dai poco più di 1.000 nell'anno della fondazione ai circa 21.900 del 2023, ovvero un valore di circa 22 volte più alto¹³³.

85. Quanto ai ricavi di ACI afferenti alle manifestazioni sportive automobilistiche sotto la propria egida, la Federazione ha dichiarato che essi provengono:

- dal versamento, da parte degli organizzatori, della tassa dovuta per l'iscrizione al Calendario ACI¹³⁴;
- dal rilascio dei permessi di organizzazione¹³⁵;
- dal rilascio delle licenze sportive ACI¹³⁶.

86. Inoltre, rilevano i ricavi derivanti dallo sfruttamento commerciale - inteso anche come attività di promozione - per i campionati e le singole manifestazioni di cui ACI Sport, su incarico di ACI, effettua servizi di promozione e supporto¹³⁷.

In merito alle manifestazioni di natura agonistica, vengono in rilievo i già richiamati Rally di Monza e Rally d'Italia-Sardegna, Targa Florio, Coppa D'oro delle Dolomiti e Circuito Stradale del Mugello; queste ultime tre manifestazioni, come illustrato in precedenza, sono oggetto di specifiche convenzioni fra ACI Sport e i rispettivi AC locali, che ne sono i

¹²⁹ [Vedi anche supra nota 53.]

¹³⁰ [Cfr. doc. 1425.]

¹³¹ [In particolare, si tratta delle seguenti dieci manifestazioni: Automotoretro (Parma), Circuito Stradale del Mugello (Firenze), ACI Storico Festival (Monza), ACI Storico Festival (Pergusa), Concorso di Eleganza Città di Trieste, Coppa d'Oro delle Dolomiti (Cortina), ACI Storico Festival Minardy day (Imola), Targa Florio Classica (Palermo), AutoMoto d'Epoca (Bologna) e Milano Autoclassica (Milano), cfr. doc. 1425.]

¹³² [Cfr. doc. 1425.]

¹³³ [In particolare, i soci di ACI Storico si dividono in Soci Fondatori, Soci Aderenti, Soci Base, Soci dei Club Affiliati, Soci Regolarità e Soci Regolarità Turistica, nonché Club Affiliati (pari nel 2023 a 21 ed esclusi dal conteggio dei soci), cfr. docc. 1390 e 1425.]

¹³⁴ [Per le manifestazioni non agonistiche l'iscrizione è pari a 150 euro nel caso di auto storiche e moderne, a 800 euro per le manifestazioni di regolarità storica e a 100 euro per le manifestazioni "Ruote nella Storia" di ACI Storico; nel caso delle manifestazioni agonistiche la tassa dipende dalla tipologia di manifestazione e ha un costo molto variegato. Cfr. Appendice 9 al RSN 2023, al sito https://www.acisport.it/public_federazione/2023/pdf/Annuario/app_9_3-10-2023.pdf.]

¹³⁵ [Il costo di tale permesso per le manifestazioni su strada non agonistiche con auto storiche e auto moderne è pari a 525 euro, per le manifestazioni di regolarità a 840 euro, mentre per le manifestazioni agonistiche i costi variano a seconda della categoria e sono pari a circa 1.000 euro (cfr. l'appendice 9 al RSN del 2023 di cui alla nota precedente). Si ricorda che il permesso di organizzazione, di cui agli articoli 54 e 56 del RSN, è il documento con cui l'ACI, in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica italiana, autorizza lo svolgimento di una manifestazione iscritta al proprio calendario. Per il rilascio di tale permesso è dovuto all'ACI il pagamento di un diritto a fronte di una serie di verifiche e servizi effettuati da ACI, tra cui: la verifica di conformità dei Regolamenti particolari di gara (RPG) ai regolamenti tecnico-sportivi, il controllo della posizione contabile dell'organizzatore e della regolarità delle licenze di tutti i soggetti sportivi inseriti nel RPG, il controllo dell'omologazione delle piste e percorsi, il controllo dell'esistenza del piano sicurezza ed emergenza sanitaria (ove richiesto dalla specialità), i servizi connessi all'eventuale denuncia di sinistro, l'incarico degli Ufficiali di gara delegati dalla Federazione, l'assegnazione del numero repertorio progressivo che ne è atto conclusivo e, infine, la copertura assicurativa RCT e RCA obbligatoria per legge (cfr. doc. 1390).]

¹³⁶ [Le licenze sono richieste a chiunque partecipi a vario titolo all'attività automobilistica agonistica svolta sotto l'egida federale (ad esempio, conduttore, concorrente, costruttore, navigatore, assistente meccanico, scuderia, ufficiale di gara, organizzatore, circuito, ecc.); a seconda della tipologia di licenza è previsto il pagamento di uno specifico costo, cfr. doc. 1334.]

¹³⁷ [In merito a tali ricavi, ACI ha dichiarato che fanno capo ad ACI Sport, che ne sostiene anche i relativi costi, cfr. doc. 1390.]

formali organizzatori, ma che beneficiano appunto di una serie di "servizi promozionali e supporto organizzativo" da parte di ACI Sport, che incassa "eccezionalmente anche le tasse di iscrizione"¹³⁸. In relazione ai campionati italiani Rally, Velocità Montagna, Cross Country e Auto Storiche, rilevano i ricavi derivanti dall'attività di promozione svolta da ACI Sport, che secondo quanto riferito da ACI include varie tipologie di servizi fra cui la promozione dei diritti televisivi e la gestione generale della comunicazione, le sponsorizzazioni, il coordinamento di iniziative anche di carattere pubblicitario e commerciale (al riguardo si consideri quanto descritto *supra* sez. III.1.2.).

87. Con riferimento ad ASI, il segnalante ha riferito di organizzare direttamente una decina di grandi eventi l'anno distinti per settore motoristico (autovetture, motoveicoli, veicoli utilitari, mezzi militari, imbarcazioni, aerei, ecc.), mentre le manifestazioni a carattere ludico-amatoriale che prevedono prove di regolarità sono organizzate dai Club federati ASI¹³⁹. Tali manifestazioni si dividono fra quelle iscritte al calendario ufficiale ASI, pari a circa 300 l'anno, di cui 20 di particolare pregio in termini di numero di edizioni svolte e di partecipanti, a rilevanza nazionale o anche internazionale, e altre manifestazioni minori autonomamente promosse dai Club federati¹⁴⁰.

88. Al di là della rilevanza della manifestazione, l'unica distinzione fra gli eventi iscritti a calendario e quelli promossi autonomamente dai singoli club risiede nel fatto che per i primi ASI può erogare agli organizzatori dei contributi aggiuntivi per la copertura delle spese; le manifestazioni sono comunque assoggettate ai regolamenti dell'Ente e nessuna di esse è iscritta al Calendario ACI o risulta organizzata sotto l'egida della Federazione.

89. L'attività di organizzazione di manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali svolta dai Club federati ASI è senza scopo di lucro e non genera ricavi; secondo quanto riferito da ASI, capita anzi che gli stessi Club o lo stesso Ente, come sopra anticipato, intervengano economicamente a sostegno della copertura dei costi.

90. In relazione al numero di tesserati, ASI tiene conto dei soli soggetti che ne fanno richiesta senza distinguere la tipologia di tesseramento (quali ad esempio piloti, personale tecnico, semplici appassionati, ecc.), pertanto non è in grado di fornire il dettaglio del numero di piloti. Il numero di totale di tesserati ASI è nel suo complesso diminuito nel periodo 2013-2023, passando da oltre 205.000 a circa 156.000 tesserati¹⁴¹.

91. Per quanto riguarda gli EPS, dalle risposte alle richieste di informazioni emerge che alcuni di essi sono attivi nell'ambito dell'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche solo in via indiretta, tramite le ASD ad esse affiliati¹⁴² o in modo marginale¹⁴³, mentre altri ancora non sono attivi¹⁴⁴. Altri EPS sono invece attivi anche in via diretta¹⁴⁵.

92. In particolare, ACSI ha riferito che le proprie ASD affiliate hanno organizzato nel corso del periodo 2013-2023 un numero molto esiguo di gare, nell'ordine delle 2-3 l'anno¹⁴⁶. UISP, sia direttamente sia indirettamente, ha stimato di aver organizzato circa 50 manifestazioni nel 2013, sino ad arrivare alle circa 10 nel 2023. MSP, per il tramite delle ASD e SSD affiliate, organizza circa 15-20 manifestazioni di natura amatoriale l'anno¹⁴⁷. US ACLI ha riferito di aver organizzato un numero contenuto di manifestazioni nel periodo in esame sia direttamente, che indirettamente tramite ASD associate¹⁴⁸. CSEN ha rappresentato di essere attivo nel settore automobilistico, in via limitata e comunque indiretta, tramite ASD affiliate¹⁴⁹. ASC ha indicato di operare solo indirettamente tramite 9 ASD affiliate, che nel 2023 hanno organizzato 12 eventi¹⁵⁰.

Altri EPS non hanno riferito il numero di manifestazioni organizzate, in quanto o non dispongono di uno storico delle manifestazioni organizzate, anche in ragione del fatto che sono attivi in modo indiretto o comunque marginale, o di non essere proprio attivi né nell'ambito delle manifestazioni su strada né, in taluni casi, nell'ambito motoristico¹⁵¹.

¹³⁸ [Cfr. doc. 1390.]

¹³⁹ [Cfr. doc. 1405.]

¹⁴⁰ [Pur non disponendo di una statistica precisa, ASI stima che considerando anche gli eventi minori non iscritti al proprio calendario, il totale delle manifestazioni sarebbe pari a circa 3.000 l'anno.]

¹⁴¹ [In particolare, il totale di tesserati ASI è stato pari a: 156.890 (2023), 145.047 (2022), 143.985 (2021), 138.380 (2020), 152.082 (2019), 136.129 (2018), 140.257 (2017), 152.104 (2016), 168.256 (2015), 214.630 (2014), 207.469 (2013). Al riguardo si ribadisce che ASI non effettua distinzioni fra le tipologie di tesserati e comprende nel loro computo anche numerosi appassionati.]

¹⁴² [Si vedano le risposte di OPES (doc. 1369), AICS (doc. 1392), ASI EPS (doc. 1414) e ACSI (docc. 1394 e 1397).]

¹⁴³ [In tal senso si vedano le risposte di ASC (docc. 1363 e 1383), CSEN (docc. 1367 e 1391), US ACLI (doc. 1370 e 1400).]

¹⁴⁴ [In particolare, CSAIN (doc. 1401) e CSI (doc. 1381).]

¹⁴⁵ [Cfr., ad esempio, UISP (doc. 1395) e US ACLI (doc. 1370 e 1400).]

¹⁴⁶ [Cfr. doc. 1397.]

¹⁴⁷ [Cfr. doc. 1396.]

¹⁴⁸ [In particolare, fra gli eventi di cui è stata in grado di fornire un riscontro puntuale, risultano 3 manifestazioni organizzate indirettamente nel 2022 e altre 3 nel periodo 2016-17, e 6 organizzate direttamente nel 2021, cfr. docc. 1370 e 1400.]

¹⁴⁹ [Nello specifico ha chiarito che l'attività svolta ha carattere esclusivamente amatoriale e riguarda solo alcune tipologie di manifestazioni quali ad esempio regolarità storica e raduni, con eventi di carattere giornaliero e a rilevanza locale, cfr. docc. 1367 e 1391.]

¹⁵⁰ [Cfr. docc. 1363 e 1383.]

¹⁵¹ [Cfr. docc. 1369, 1381, 1392, 1401, 1409 e 1414.]

93. Nel complesso, gli EPS hanno rappresentato che le manifestazioni che organizzano direttamente o indirettamente hanno carattere ludico-amatoriale¹⁵².

Dalle informazioni ricevute si evince che l'attività è svolta essenzialmente senza scopo di lucro e anzi talvolta l'EPS contribuisce ai costi organizzativi sostenuti dalle ASD/SSD affiliate attive nelle fasi di organizzazione e logistica¹⁵³.

94. Con riferimento ai tesserati nel settore automobilistico, la maggioranza degli EPS che ha risposto alle richieste di informazioni non è stata in grado di fornire dati esaustivi in merito al numero e/o alla tipologia di tesserati. In particolare, alcuni non sono stati in grado di fornire il dato per tutto il periodo considerato, altri, in relazione all'ambito automobilistico, hanno rappresentato di non distinguere le diverse tipologie di tesserati.

III.4 Le evidenze istruttorie

95. Preliminarmente, si rappresenta che l'attività istruttoria ha consentito di raccogliere evidenze sul primario ruolo di ACI – essenzialmente per il tramite di ACI Sport – nell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, nonché su aspetti di carattere generale quali il ruolo degli AC e le interazioni che ACI intraprende con le Istituzioni (soprattutto Ministeri e Prefetture) allo scopo di sostenere le proprie posizioni in merito all'adozione di un determinato regime autorizzatorio delle manifestazioni automobilistiche su strada disciplinate dall'articolo 9 del CDS. Le evidenze acquisite in merito alle segnalazioni inviate da ACI alle APS non hanno consentito, invece, di confermare che l'adozione da parte di ACI, anche per il tramite di ACI Sport e ACI Storico, delle condotte contestate – asseritamente volte a estendere la posizione dominante della Federazione nel mercato delle manifestazioni automobilistiche agonistiche al mercato delle manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali – siano risultate idonee a ostacolare e/o escludere lo svolgimento di manifestazioni non agonistiche da parte di ASI, degli EPS e delle ASD loro affiliate.

Nel prosieguo, saranno descritte le condotte in esame come emergono dagli elementi agli atti.

III.4.1 Il contenuto e le modalità delle segnalazioni**96.** Agli atti sono presenti oltre 300 segnalazioni inviate da ACI alle APS e/o alle Autorità locali nel periodo 2013-2023¹⁵⁴, aventi ad oggetto possibili criticità relative alle manifestazioni automobilistiche sportive organizzate da soggetti terzi quali ASI, EPS o ASD/SSD ad essi affiliati. In particolare, in circa 120 è indicata la natura asseritamente agonistica dell'evento in base a elementi specifici dello stesso; in circa 180 segnalazioni (di cui circa 70 nel biennio 2022-23) la natura (ludico-amatoriale o agonistica) delle manifestazioni non viene messa in discussione sulla base di elementi oggettivi o altre puntuali motivazioni, ma viene stigmatizzata la mancata acquisizione del parere preventivo, sottolineando come lo stesso sia necessario per ogni tipologia di manifestazione sportiva.

97. Quanto agli specifici contenuti delle segnalazioni, come sarà evidenziato nel seguito, molte di esse non contengono alcuna specifica motivazione a supporto, ma sembrano far leva essenzialmente *i)* sulla generica inosservanza delle norme di sicurezza in virtù della quale potrebbero verificarsi eventuali incidenti e *ii)* sulla mera circostanza che gli organizzatori non avrebbero chiesto la preventiva autorizzazione, a prescindere dal carattere agonistico o meno della manifestazione¹⁵⁵.

98. Più in particolare, dall'esame della documentazione in atti si evince come nelle sue segnalazioni ACI riproponga alcune frasi in maniera sistematica¹⁵⁶. Con particolare riferimento alle segnalazioni risalenti al 2016, è inoltre emerso che ACI avrebbe in più occasioni cercato di "mettere in guardia" le APS destinatarie dai possibili incidenti che possono scaturire in caso di manifestazioni abusive, citando in modo sistematico e con frasi identiche e ricorrenti due specifici episodi di incidenti occorsi in manifestazioni svoltesi in Sicilia¹⁵⁷. ACI, inoltre, ha in alcune occasioni allegato alle

¹⁵² [ASI EPS è l'unico Ente che ha dichiarato di avere una convenzione attiva con ACI in forza della quale organizza anche manifestazioni di Karting Rental a ridotto contenuto agonistico, cfr. doc. 1414. Si tratta in particolare della convenzione prevista dal Regolamento EPS, approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, poi declinata nel caso di specie secondo quanto previsto a esito del procedimento A396 dell'Autorità (cit.).]

¹⁵³ [In generale, alcuni EPS hanno chiarito che i tesserati pagano un costo di affiliazione annuale ed eventualmente un costo aggiuntivo specifico per l'automobilismo, anche in ragione delle specifiche coperture assicurative per questo tipo di attività. Tuttavia, nessuno degli EPS rispondenti è stato in grado di fornire una stima accurata e completa dei costi e dei ricavi relativi all'organizzazione di manifestazioni automobilistiche.]

¹⁵⁴ [Si tratta in particolare delle segnalazioni acquisite nel corso degli accertamenti ispettivi, a cui si sommano quelle inviate dai segnalanti, dal Ministero dell'Interno e da alcune Prefetture. Al riguardo, si ritiene che le segnalazioni agli atti non rappresentino il numero complessivo di quelle effettivamente inviate: sul punto viene ad esempio in rilievo quanto dichiarato dalla stessa ACI nel doc. 372 (vedi infra §126) in cui si fa riferimento a 90 segnalazioni inviate nel solo 2015. Inoltre, rileva osservare come le Prefetture oggetto di richiesta di informazioni (doc. 1422) non siano state in grado di fornire la totalità delle segnalazioni effettivamente ricevute, avendone trasmesse un numero largamente inferiore a fronte di quello risultante dalla documentazione raccolta in sede ispettiva. Sul punto si sottolinea che le segnalazioni agli atti sono state inviate a circa 50 Prefetture in tutto il territorio nazionale.]

¹⁵⁵ [Cfr., a titolo esemplificativo, le segnalazioni riferibili a diverse annualità di cui ai docc. 487 (anno 2017), 626 (anno 2023), 670 (anno 2021), 674 (anno 2023), 683 (anno 2013), 747 (anno 2017), 949 (anno 2023).]

¹⁵⁶ [Cfr., ad esempio, le segnalazioni di cui ai docc. 349 (anno 2022), 443 (anno 2015) e 683 (anno 2013).]

¹⁵⁷ [Cfr., ad esempio, le segnalazioni di cui ai docc. 425, 682, 708. In particolare, nelle segnalazioni concernenti tali manifestazioni è infatti riportato il periodo seguente: "E' accaduto, peraltro, che in gare denominate "Loopshow" vi sono stati incidenti anche gravi (da ultimo Loopshow città di Patti del 6.3.16 e Loopshow di Santa Teresa del 31.1.2016) con significativo rischio per i terzi che accorrono sul posto atteso l'indubbio richiamo che suscitano le competizioni motoristiche stradali senza che via sia, in forza della auto-dichiarata natura ludica e non competitiva, nessuna forma di controllo da parte della Federazione anche rispetto a quanto previsto dall'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs n° 209/2005 e s.m.i)".]

segnalazioni copie di provvedimenti delle prefetture relativi ad annullamenti di manifestazioni ed eventi ritenuti "abusivi"¹⁵⁸, in nessun modo collegati all'evento oggetto della specifica segnalazione¹⁵⁹.

99. In diverse segnalazioni vi sarebbero poi moniti alle APS in merito alle possibili responsabilità in cui queste sarebbero potute incorrere in caso di mancata acquisizione del parere preventivo di ACI sulle manifestazioni segnalate¹⁶⁰.

100. In alcune occasioni la necessità del parere deriverebbe dalla circostanza che le manifestazioni sono considerate asseritamente agonistiche sulla base della semplice locandina. Inoltre, anche nei casi in cui ACI sembra fare esplicito riferimento al regolamento dell'evento segnalato, le argomentazioni sollevate non appaiono riferite a motivi specifici e oggettivi, e si fa esclusivamente leva sulla necessità del parere federale al fine di poter svolgere l'evento¹⁶¹.

101. Da ultimo, figurano agli atti anche alcune segnalazioni inviate alle APS o ai rappresentanti degli Enti locali da parte degli AC locali. Tali segnalazioni, che secondo gli organizzatori avrebbero natura ludico-amatoriale, si caratterizzano per contenuti e modalità analoghe a quelle descritte in precedenza¹⁶².

III.4.2 Monitoraggio delle manifestazioni automobilistiche da parte degli AC¹⁰². L'analisi delle evidenze ispettive ha messo in luce il ruolo degli AC locali nell'attività di monitoraggio delle manifestazioni che si svolgono sul territorio di riferimento, evidenziando in particolare il loro coinvolgimento nell'attività di censimento delle "gare abusive" svolta da ACI, proprio per il tramite degli AC, almeno a partire dal 2013, in seno a un gruppo di lavoro creato appositamente dalla Giunta Sportiva della Federazione.

In tal senso rileva la comunicazione del 2013 indirizzata ai Fiduciari Regionali e ai Presidenti delle Delegazioni Regionali con allegato un prospetto di censimento "gare abusive" da compilare, nella quale il Direttore centrale della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali di ACI chiede ai destinatari "di voler fornire le informazioni a propria conoscenza e disposizione, indicando nel modello allegato, per ciascuna tipologia di gara (slalom, formula challenge, regolarità) il numero di gare accertate come abusive e di indicare eventuali siti ove questi eventi sono pubblicizzati"¹⁶³.

103. Sull'attività svolta dal gruppo di lavoro, sono poi presenti agli atti due report in formato word destinati ad informare, in merito a tale attività, la Giunta Sportiva di ACI.

Nel primo report, relativo all'anno 2013, si evidenzia quanto segue: "Le Amministrazioni hanno prassi non uniformi e si sta, quindi, valutando se ... sia opportuno aggiornare il contenuto delle segnalazioni ... È stata implementata la nota di contestazione tipo da inviare alle Amministrazioni autorizzatrici e avviati contatti con i rappresentanti delle diverse istituzioni (Prefetture, Polizia locale, Amministrazioni locali) fornendo in via informale puntuali riferimenti normativi concernenti la potestà normativa sportiva di ACI e le fonti normative dell'ordinamento generale che espressamente richiedono il rispetto della normativa sportiva ... L'attività deve, pertanto, proseguire con contatti con le Amministrazioni centrali: M.I.T., Ministero dell'Interno e CONI, affinché vengano emesse delle chiare circolari per garantire la corretta applicazione della normativa vigente, fermo restando il rigoroso rispetto delle prerogative e ruolo di ciascun Ente competente"¹⁶⁴.

Nel secondo report relativo al periodo 2015-2016 si legge che: "Le azioni di contrasto alle gare agonistiche non autorizzate sono proseguite su tutto il territorio nazionale da più di un lustro ... Solo nel 2015 sono state inviate 90 segnalazioni e chiarimenti alle amministrazioni competenti ... I risultati conseguiti sono deludenti ... Ciò è dovuto al fatto che non viene riconosciuto [dagli enti del territorio n.d.r.] il ruolo della federazione ... i risultati positivi sono stati

¹⁵⁸ [Dalla documentazione agli atti, ACI qualifica come "abusiva" le manifestazioni che, presentate dagli organizzatori come non agonistiche, celerebbero in realtà caratteristiche tipiche della natura agonistica e dovrebbero essere in ogni caso soggette al parere della Federazione.]

¹⁵⁹ [Cfr., ad esempio, docc. 243, 279, 1227, contenenti il seguente periodo: "Del medesimo tenore riguardo la necessità di acquisire il parere del CONI, rilasciato per il tramite della federazione competente (ACI-CSAI e FMI) - sono le note della Prefettura di Avellino, Area III, prot.42668 del 11/5/22 (all. 2) e della Prefettura di Rieti prot. Fasc. 104/2022/Area III del 23.05.2022 (all. 3) in relazione a eventi stradali organizzati sui territori di competenza delle rispettive Autorità".]

¹⁶⁰ [Cfr., ad esempio, in alcune segnalazioni del 2017, si legge che le APS in indirizzo sarebbero potute incorrere in un "errore di diritto nell'individuazione della disciplina legislativa da applicare" nel caso in cui non avessero richiesto il parere tecnico sportivo della Federazione (cfr. docc. 364, 592, 681, 823, 919 e 1000. In termini simili anche docc. 410, 424, 442, 687, 719, 811 e 916).]

¹⁶¹ [Cfr. doc. 949 in cui, quale principale motivazione, viene fatto riferimento solo a generici profili relativi al piano della sicurezza: "[L]a ragione della insostituibilità [del parere n.d.r.] è da ricercare nella specifica funzione di tutela dell'incolumità degli appassionati e di prevenzione dei sinistri, attribuita alla Federazione Sportiva Nazionale competente, nelle peculiari condizioni che si creano in occasione di prove sportive automobilistiche e karting". Tale unica motivazione ricorre anche in altre segnalazioni, fra cui ad esempio i docc. 1013, 1014, 1017. 1049.]

¹⁶² [Cfr. allegati al doc. 1395, nel cui caso la segnalazione, firmata sia dal Presidente di un AC locale sia da un delegato ACI Sport, si fonda sul fatto che la manifestazione non è iscritta al Calendario ACI e quindi non sarebbe autorizzata, e al doc. 1409, nella cui segnalazione è indicato che la manifestazione in esame è pubblicizzata come ludico-amatoriale, ma la locandina "evidenzia ben altro" e non è stata autorizzata da ACI; in questo caso viene anche fatto riferimento al fatto che le gare automobilistiche devono essere autorizzate.]

¹⁶³ [Cfr. docc. 453 e 454. Nel doc. 454 si legge: "Per proseguire e rendere maggiormente incisiva l'azione di contrasto, la Giunta sportiva ha istituito il Gruppo di Lavoro "Lotta alle gare abusive", che nel mese di giugno ha avviato i lavori...Ciò premesso, al fine di disporre di informazioni utili a delineare il fenomeno, nel modo più preciso possibile, è stato deciso censire le gare abusive, con l'ausilio dei Delegati Regionali e dei Fiduciari regionali, profondi conoscitori del territorio di riferimento" (enfasi aggiunta).]

¹⁶⁴ [Cfr. doc. 370.]

raggiunti grazie alla sinergia con gli AA.CC. territoriali, che hanno avuto la possibilità di ascolto da parte del Prefetto¹⁶⁵.

104. In merito all'attività di monitoraggio degli AC, si consideri, più di recente, il lungo scambio di email che si protrae nelle annualità 2021 e 2022 fra un Delegato regionale di ACI e un Dirigente della sede centrale in cui, con riferimento a diverse manifestazioni automobilistiche nel territorio sardo, rispetto alle quali il Delegato regionale afferma: "Credo sia opportuno inviare, quanto prima, con la vostra preziosa e fondamentale collaborazione, una comunicazione direttamente dalle vostre sedi verso le Prefetture e Procure dell'intera Sardegna, così da fare un lavoro propedeutico per i mesi futuri"¹⁶⁶. Ancora, figura uno scambio di e-mail del mese di marzo 2023 in cui l'AC Genova, su impulso di un fiduciario provinciale, segnala ad ACI l'organizzazione di una serie di manifestazioni considerate abusive¹⁶⁷.

III.4.3 Interazioni di ACI con Ministeri, CONI e Autorità di pubblica sicurezza**105.** Come anticipato, sono presenti agli atti comunicazioni in cui i rappresentanti di ACI (anche nella persona del Presidente) scrivono in via preventiva a diverse APS, al Ministero dell'Interno e ad esponenti del CONI per esprimere la propria posizione sull'interpretazione dell'articolo 9, comma 3, del CDS.

106. Sul punto rileva un documento del 2014 scritto per un Direttore Centrale di ACI in cui si legge che: "Nei colloqui con le Amministrazioni è emersa la necessità di chiarire alcuni passaggi nella circolare del Ministero dei Trasporti. Attualmente, infatti, l'intento di agevolare l'applicazione dell'articolo 9 e la portata delle diverse disposizioni non appare pienamente raggiunta. In particolare difficilmente gli operatori percepiscono 3 principi che a nostro parere sono fondamentali: ...il parere di ACI serve per ogni competizione (comma 1)..."¹⁶⁸.

107. Con modalità analoghe, anche il CONI risulta essere stato interessato da ACI sulla questione. Ad esempio, in una bozza di comunicazione - facente seguito a un colloquio avvenuto nel 2016 - del Presidente di ACI al Presidente di un Comitato regionale del CONI, si sottolinea il proliferare in Sicilia di manifestazioni asseritamente dichiarate ludiche ma ritenute dalla Federazione agonistiche e si legge: "Come convenuto, Ti chiedo di voler rinnovare l'invio alle amministrazioni territoriali, alle Forze di Polizia di una nota circolare in cui si ribadisca che è necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva automobilistica, acquisisca il preventivo parere del CONI, espresso dalla Federazione sportiva nazionale ACI"¹⁶⁹.

108. Sulla base delle evidenze acquisite, Prefetture e Questure risultano le destinatarie principali dell'attività di sensibilizzazione di ACI¹⁷⁰, con contatti che avverrebbero sia direttamente con le APS sia, in maniera indiretta, tramite altre Istituzioni centrali^{171,172}.

109. I contatti indiretti avvengono attraverso richieste di incontro e invio di comunicazioni al Ministero dell'Interno affinché sostenga e condivida con le Prefetture l'interpretazione di ACI¹⁷³. Al riguardo, con specifico riferimento alle manifestazioni con auto storiche, rileva una comunicazione del 24 maggio 2022 inviata dal Presidente di ACI all'allora Ministro dell'Interno, che solleva il problema rappresentato dalle Prefetture che non si sarebbero "allineate" alle posizioni federali¹⁷⁴.

III.4.4 Gli esiti delle segnalazioni**110.** Nel corso dell'attività istruttoria i segnalanti hanno riferito, con il supporto di limitate evidenze, che le segnalazioni inviate da ACI avrebbero ostacolato il regolare svolgimento di alcune delle manifestazioni da loro organizzate, nonché, più in generale, la loro attività di organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali. Eccezion fatta per i limitati casi di cui si darà conto di

¹⁶⁵ [Cfr. doc. 372. Sul punto rilevano alcune comunicazioni del 2015 indirizzate al Direttore Centrale di ACI da parte di alcuni fiduciari/delegati di ACI della Regione Sicilia (aventi cariche di rappresentanza negli AC locali) che lamentano il proliferare di manifestazioni abusive e chiedono l'intervento del CONI presso le APS competenti, cfr. doc. 958.]

¹⁶⁶ [Cfr. doc. 305.]

¹⁶⁷ [Cfr. doc. 304.]

¹⁶⁸ [Cfr. doc. 369.]

¹⁶⁹ [Cfr. doc. 835.]

¹⁷⁰ [Cfr. doc. 277.]

¹⁷¹ [Cfr. scambio di email del 27 marzo 2023 fra alcuni dirigenti ACI relativo alla regione Calabria, in cui si legge: "la delegazione Calabria ha sensibilizzato le prefetture e le questure regionali sul fenomeno delle gare abusive" (doc. 277).]

¹⁷² [Cfr. comunicazione a firma congiunta del Presidente del Comitato Regionale ACI Campania e del Presidente Regionale CONI Campania del 26 aprile 2022, indirizzata a diversi Prefetti del territorio campano, invitandoli a richiedere il parere ex articolo 9 CDS anche per le manifestazioni ludico-amatoriali (doc. 1202). In merito a interlocuzioni di carattere generale sull'articolo 9 del CDS, avviate da ACI con varie APS del territorio nazionale, vedi anche docc. 271, 356, 896.]

¹⁷³ [Cfr. sul punto doc. 370, cit..]

¹⁷⁴ [Cfr. doc. 105. Si vedano anche doc. 57, consistente in un file word denominato "appunto per incontro al Ministero degli Interni - 28.9.2021 (2)" e doc. 368 in cui il Presidente di ACI così scrive al Ministero: "Si auspica che il Ministero dell'Interno voglia raccomandare agli uffici competenti che la necessità di verificare in fase di autorizzazione il carattere sportivo della manifestazione mediante il puntuale riscontro della regolamentazione emanata dall'ACI ovvero di acquisire il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalla Federazione ACI. Ciò al fine di porre fine alle contestazioni circa la normativa a cui assoggettare l'evento". Ciò appare confermato anche dalle chat di WhatsApp (risalenti a febbraio e marzo 2023) rinvenute in ispezione tra dirigenti di ACI, figure apicali di un AC locale e lo stesso Presidente di ACI, in cui si fa riferimento a contatti intercorsi (o da intraprendere) con Prefetture e Polizie locali al fine di segnalare alcune manifestazioni con auto storiche sotto l'egida di ASI, cfr. docc. 47, 48, 49, 50 e 51.]

seguito, i segnalanti non hanno quantificato con esattezza gli eventi che sarebbero stati cancellati, nella misura in cui, anche in ragione del carattere risalente delle condotte denunciate, non sarebbe stata tenuta traccia dei presunti annullamenti che si sarebbero verificati nel corso del tempo.

111. Con riguardo alle principali manifestazioni organizzate dal segnalante ASI, circa 20 l'anno fra le 300 iscritte al proprio calendario (e agli eventi minori non iscritti stimati in circa 3.000 l'anno), fra cui rilevano in particolare quelle del già richiamato Circuito Tricolore¹⁷⁵, l'associazione ha fornito indicazione del numero di manifestazioni segnalate da ACI e di quelle che sarebbero state annullate in seguito a tali segnalazioni¹⁷⁶, come illustrato dalla Tabella 7 relativa al triennio 2021-2023.

Tabella 7 – Le principali manifestazioni ASI oggetto di segnalazione ACI

Anno	N. manifestazioni segnalate da ACI	N. manifestazioni segnalate e annullate
2023	18	4
2022	16	4
2021	11*	3

* Nel 2021 le manifestazioni si sono svolte solo nel secondo semestre.

Fonte: doc. 1405 ed elaborazioni AGCM.

112. Alcuni degli EPS hanno genericamente rappresentato che le condotte poste in essere da ACI nel corso degli ultimi anni avrebbero causato numerose criticità all'organizzazione di manifestazioni automobilistiche, ponendo di fatto una limitazione allo sviluppo e alla crescita degli EPS in tale settore che ha inciso sul numero contenuto di manifestazioni organizzate.

113. In particolare, ACSI ha riferito che la sua scarsa presenza nell'ambito dell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche sarebbe *"diretta conseguenza di anni di condotte poco consone poste in essere da ACI, che in quest'ultimo decennio, sono state tali da portare una notevole contrazione del numero di manifestazioni svolte/promosse dall'Ente nell'ambito motoristico, soprattutto quelle su strada e, conseguentemente, ad incidere negativamente sulla crescita del movimento e della strutturazione del Settore sportivo..."*¹⁷⁷.

UISP ha dichiarato che nel 2013 venivano organizzate circa 50 manifestazioni, poi ridottesi a 10 nel 2023 *"a seguito delle problematiche oggetto del provvedimento"*.

Ancora, MSP ha riferito di aver ricevuto, anche per il tramite delle ASD ad esso affiliate che organizzano circa 15-20 eventi annuali, una serie di segnalazioni da parte di ACI del tenore di quelle oggetto dell'avvio, generalmente in prossimità dell'evento¹⁷⁸.

In modo analogo, CSEN ha precisato che la sua limitata presenza e quelle delle sue affiliate nel settore automobilistico discenderebbe anche dalle problematiche connesse al rapporto con ACI: *"un settore automobilistico di limitate dimensioni che stenta a decollare proprio per le problematiche di rapporto con ACI"*; chiarendo in ogni caso che *"...ogni manifestazione è organizzata unicamente a livello amatoriale e culturale"*¹⁷⁹.

114. Problematiche inerenti alle condotte di ACI sono state sollevate in audizione¹⁸⁰ anche dal Responsabile Nazionale Settore Karting dell'EPS cui il denunciante (ASI Sicilia) appartiene, il quale *"riferisce di condividere le criticità relative ai rapporti fra l'ACI e gli EPS sollevate in sede di avvio"*.

115. Infine, CNS Libertas ha sottolineato che le attuali previsioni regolamentari, con particolare riferimento all'articolo 12.2 RSN, porterebbero a una *"discrezionalità assoluta"* da parte di ACI nel valutare il carattere di una manifestazione, della quale la Federazione può pertanto negare l'autorizzazione anche senza addurre motivazioni specifiche¹⁸¹. Tale contesto, unitamente alle condotte di ACI oggetto anche di questo procedimento, avrebbe determinato una generale diminuzione del numero di manifestazioni ludico-amatoriali che EPS e ASD possono organizzare, con grave pregiudizio reputazionale ed economico. Secondo CNS Libertas ciò incentiverebbe le ASD a scegliere di co-organizzare le manifestazioni amatoriali con ACI a costi di regola maggiori, con conseguente incremento per ACI del proprio indotto e dei propri tesserati a svantaggio degli EPS. Secondo il segnalante lo sfruttamento economico degli eventi da parte di ACI *"può derivare dal tesseramento, dall'inserimento delle gare nel calendario, dal fatto che si pretenderebbe che tutti gli elementi coinvolti siano affiliati ACI, in diretta concorrenza con EPS e ASD"*.

¹⁷⁵ [Si ricorda che si tratta di eventi di caratura internazionale, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che si caratterizzano per un rilevante numero di equipaggi/piloti iscritti.]

¹⁷⁶ [Cfr. doc. 1405.]

¹⁷⁷ [Cfr. doc. 1394.]

¹⁷⁸ [Cfr. doc. 1396.]

¹⁷⁹ [Cfr. docc. 1367 e 1391.]

¹⁸⁰ [Cfr. doc. 1406.]

¹⁸¹ [Cfr. doc. 1409.]

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

116. Nel corso dell'istruttoria ACI, ACI Sport, ACI Storico e le altre Parti hanno rappresentato la propria posizione sia in audizione, sia attraverso l'invio di documentazione.

IV.1 Le argomentazioni di ACI, ACI Sport e ACI Storico

117. In via preliminare, ACI ha ritenuto opportuno sottolineare che in linea generale non organizza eventi nazionali (né da sola, né in regime di co-organizzazione), bensì solo gare valide per campionati internazionali promossi dalla FIA. In relazione a tali gare, ACI non ha potere di approvare i calendari né i regolamenti, non partecipando in alcun modo al processo deliberativo¹⁸².

Quanto invece agli AC locali, gli stessi non avrebbero organizzato nell'arco temporale 2016-2023 eventi agonistici a livello nazionale né in esclusiva né in regime di co-organizzazione con le ASD (ma non con gli EPS). In particolare, secondo le Parti, gli AC locali, che sono "enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, autonomi ed indipendenti", "organizzano le proprie manifestazioni in totale autonomia e in regime di libero mercato, andando ad individuare di volta in volta i propri partners commerciali e i fornitori di beni e servizi sul territorio, esattamente come gli altri Organizzatori privati" e "Nel mondo dell'automobilismo sportivo [...] sono equiparati in tutto e per tutto agli enti e alle associazioni private, in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità a conclusione del procedimento A396"¹⁸³.

118. Successivamente, nei riscontri alle successive richieste di informazioni inviate, ACI ha precisato che, nel periodo 2013-2023, ha organizzato periodicamente le edizioni di due gare su strada, vale a dire (a) il Rally di Monza e (b) il Rally d'Italia-Sardegna, valedoli per il Campionato del Mondo Rally. Con riferimento ad altre tre specifiche gare - segnatamente alla Targa Florio, alla Coppa D'oro delle Dolomiti e al Circuito Stradale del Mugello - ha evidenziato che, pur essendo formalmente organizzate dai rispettivi AC locali, al fine di dare una visibilità internazionale alle stesse (cosa che gli AC locali non riuscivano a fare), questi ultimi hanno stipulato una convenzione con ACI Sport in forza della quale quest'ultima fornisce servizi promozionali e supporto organizzativo, incassando eccezionalmente anche le tasse di iscrizione a tali gare. L'eccezionalità degli incassi deriverebbe dalla circostanza che, secondo le Parti, l'attività di ACI Sport sarebbe confinata alla sola promozione, comunicazione e valorizzazione dei campionati¹⁸⁴ organizzati da ACI in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica italiana¹⁸⁵, oltre dal fatto che la stessa ACI ha dichiarato di non conseguire ricavi dall'iscrizione dei piloti alle singole manifestazione sportive automobilistiche né ricavi da attività logistiche, posto che tali ricavi sono incassati direttamente dall'organizzatore terzo - che ha iscritto la manifestazione al Calendario ACI e - che li trattiene interamente.

119. Pertanto, ACI non deterrebbe una posizione dominante sul mercato dell'organizzazione di manifestazioni sportive automobilistiche agonistiche, in quanto, anche alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, la semplice qualifica della stessa come Federazione sportiva titolare di poteri di regolamentazione e di coordinamento non sarebbe sufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a configurare la sussistenza di una posizione dominante.

120. Quanto invece alle manifestazioni ludico-amatoriali, ACI ha dichiarato che non organizza né direttamente né indirettamente manifestazioni ludico-amatoriali, ivi incluse le manifestazioni di regolarità con auto storiche di cui all'articolo 9, comma 3, del CDS, affermando conseguentemente l'insussistenza di interesse a espandere la propria posizione in tale mercato¹⁸⁶.

121. Inoltre, in merito alle manifestazioni di regolarità storica ex articolo 9, comma 3, del CDS, i soggetti denunciati, contrariamente a quanto prospettato nel provvedimento di avvio e nella CRI, ne sostengono la natura agonistica, in quanto sottoposte alla disciplina del CDS fatta esclusione per il parere federale¹⁸⁷.

122. Con riguardo alle singole segnalazioni inviate alle APS, i soggetti denunciati hanno osservato "come le segnalazioni oggetto di contestazione, variegata e distribuite nel tempo, non siano mai state effettuate in modo selettivo e discriminatorio. Lungi dall'essere volte a ostacolare l'attività dei concorrenti e senza che ACI abbia mai rivendicato il godimento di diritti esclusivi, le segnalazioni perseguirebbero le finalità istituzionali attribuite alla Federazione e sarebbero preordinate a garantire il rispetto dei regolamenti, l'incolumità pubblica e la sicurezza dei

¹⁸² [Cfr. per tutti doc. 1334.]

¹⁸³ [Cfr. doc. 1334.]

¹⁸⁴ [Si tratta dei campionati italiani Rally, Velocità Montagna, Cross Country e Auto Storiche. A tal proposito, ACI precisa come ACI Sport promuova unicamente i campionati nel loro complesso - essendo gli stessi indetti da ACI - e non le singole gare che li compongono, organizzate da soggetti terzi che si occupano della loro promozione.]

¹⁸⁵ [ACI Sport opera, inoltre, nella commercializzazione dei diritti televisivi e di immagine inerenti alle gare da essa promosse, nonché nella produzione e commercializzazione di video e contenuti media. Ad esempio, provvede a fornire il service televisivo con regia, uplink e telecamere in numero adeguato alla copertura integrale della gara per dirette o differite televisive, creare immagini di colore utilizzate in postproduzione finalizzata alla realizzazione di servizi per magazine televisivi, fornire speaker televisivi, addetti alla griglia di partenza, alla corsia box per le interviste pre - e post - gara e service fotografico. ACI Sport effettua, inoltre, le dirette delle gare tramite il sito di ACI Sport o sui canali social e in diretta/differita tramite il canale televisivo "ACI Sport TV" e realizza premontati, montaggi e speakeraggio per l'invio alle emittenti televisive a cura del centro produzioni. Per alcune gare, poi, ACI Sport fornisce anche il montaggio sul campo di gara degli highlights da inviare alla RAI, alle sedi regionali RAI e alle emittenti televisive locali.]

¹⁸⁶ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁸⁷ [Cfr. doc. 1390.]

partecipanti alle manifestazioni. Peraltro, ACI si è limitata a inviare le segnalazioni alle Amministrazioni pubbliche competenti, le quali sono gli unici soggetti deputati a sospendere o annullare le suddette manifestazioni¹⁸⁸.

123. Inoltre, ACI ha sottolineato che larga parte delle segnalazioni agli atti riguarderebbe manifestazioni "dichiaratamente agonistiche e quindi estranee all'oggetto dell'istruttoria", mentre fra le restanti "tendenzialmente concentrate negli anni più recenti" risulterebbero individuabili due filoni.

Un primo filone relativo alle segnalazioni, a firma del Presidente ACI, nei confronti di manifestazioni qualificate dagli organizzatori come di regolarità con auto storiche di cui all'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 3, del CDS, fra le quali "una serie di manifestazioni organizzate da ASI". In merito a tali manifestazioni "salvo alcuni casi in cui, sulla base degli elementi a suo disposizione" le Parti avrebbero espresso il dubbio che fossero rispettose del requisito della velocità inferiore a 40km/h lungo tutto il percorso (caso nel quale sarebbe stato necessario il proprio preventivo parere), la Federazione si sarebbe limitata a sottolineare che da una lettura del regolamento di gara emergevano una serie di potenziali profili di mancato rispetto dei regolamenti federali "aventi sempre quale obiettivo principale la tutela della sicurezza dei partecipanti, nonché dell'eventuale pubblico, invitando quindi le autorità competenti a verificare tali profili". Ciò in ragione del fatto che prima della sentenza del Consiglio di Stato del 2022, nonché nel periodo compreso tra la stessa e il rigetto del ricorso per revocazione avverso tale sentenza presentato da ACI, la Federazione poteva "legittimamente" ritenere che tali manifestazioni dovessero rispettare le proprie regole¹⁸⁹. A valle del rigetto del ricorso per revocazione, ACI ha dichiarato di non aver più inviato segnalazioni di questo tipo.

124. Un secondo filone riguarderebbe manifestazioni "di cui ACI era venuta a conoscenza, ma il cui inquadramento era incerto, non essendo state espressamente qualificate dagli organizzatori come agonistiche o non agonistiche". Per tali eventi ACI si sarebbe limitata a contattare le Amministrazioni pubbliche competenti per segnalare la mancata autorizzazione, ritenendo che "sulla base dei pochi elementi a disposizione, sussisteva un dubbio circa il fatto che gli stessi potessero presentare elementi propri delle gare, per poi illustrare, anche a fini "pedagogici" (coerentemente con il proprio ruolo di Federazione Sportiva Automobilistica), il quadro normativo e regolamentare sportivo applicabile", "al fine di sensibilizzare le autorità competenti affinché monitorassero lo svolgimento di tali eventi, sempre con l'obiettivo di garantirne la sicurezza". Sul punto, la ACI ha evidenziato di non aver chiesto la sospensione o l'inibizione di tali manifestazioni, ma di essersi limitata "a declinare ogni responsabilità in merito al corretto svolgimento delle manifestazioni (posto che eventuali incidenti che si fossero verificati avrebbero evidentemente potuto sollevare accuse di una possibile culpa in vigilando da parte di ACI in qualità di Federazione Sportiva Automobilistica nazionale), rimettendo comunque alle Amministrazioni pubbliche competenti l'onere di verificarne il corretto svolgimento"¹⁹⁰.

125. Ciò posto, le Parti hanno ritenuto di avere correttamente interpretato la normativa codicistica e, conseguentemente, ACI non avrebbe ecceduto i poteri conferiti dall'articolo 9 del CDS attraverso la propria attività segnalatoria. Pur condividendo che alle manifestazioni non agonistiche si applichi il regime autorizzatorio di cui al TULPS, le Parti hanno infatti rimarcato come l'attività di segnalazione si traduca invero nell'esercizio di un compito affidato ad ACI dal MIT a tutela dello svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.

126. Secondo le Parti, le circolari del MIT susseguitesi nel corso degli anni affermerebbero con chiarezza che il parere federale per lo svolgimento di manifestazioni ludico-amatoriali su strada sia necessario in ragione del fatto che solo ACI, in quanto Federazione sportiva, sia titolata a discernere la natura (agonistica o non) degli eventi automobilistici, ciò rappresentando una "circostanza esimente che giustifica la condotta di ACI e la rende immune da responsabilità per l'asserita (ma in realtà insussistente) violazione dell'articolo 102 TFUE"¹⁹¹. La circolare del Ministero dell'Interno del 2022, avendo modificato una precedente posizione espressa nel 2011 conforme a quella del MIT, dovrebbe dunque essere considerata il frutto di un'interpretazione minoritaria isolata, che non poteva vincolare la Federazione a fronte di quanto statuito dal MIT. Rileverebbe, ad avviso delle Parti, anche che tale circolare del 2022 avrebbe previsto la possibilità per le APS di condurre le valutazioni di competenza attraverso un confronto istituzionale con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni o con le Federazioni sportive ACI e FMI, "ribadendo quindi, sotto questo profilo, il ruolo della Federazione Sportiva su tale questione"¹⁹².

127. Lungi da qualunque utilizzo strumentale delle proprie prerogative, l'intento delle segnalazioni di ACI sarebbe stato, a opinione delle Parti, quello di supplire all'omessa acquisizione del parere federale da parte degli organizzatori, fornendo alle APS le informazioni utili a consentire loro di procedere a un corretto inquadramento delle manifestazioni. In Italia vi sarebbe infatti un diffuso fenomeno di gare abusive, ovvero manifestazioni agonistiche che gli organizzatori pretendono di organizzare al di fuori dell'egida della Federazione, nonché, ove si tratti di manifestazioni su strada, senza rispettare l'iter autorizzatorio dell'articolo 9 del CDS, e quindi, *inter alia*, senza aver chiesto e ottenuto il parere di ACI. Sul punto, come anticipato, le Parti hanno fra l'altro evidenziato il fatto che la stessa CRI faceva emergere che

¹⁸⁸ [Ibidem.]

¹⁸⁹ [In particolare ACI sottolinea che ciò deriverebbe dalla sua natura di "unica Federazione riconosciuta a livello nazionale, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del CDS ("purché [...] la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza").]

¹⁹⁰ [Cfr. ibidem.]

¹⁹¹ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹² [Cfr. doc. 1467.]

"ben il 40% delle segnalazioni agli atti riguardino manifestazioni sportive automobilistiche effettivamente agonistiche", sicché per 120 delle 300 segnalazioni agli atti ne sarebbe stata confermata l'asserita natura "fondata" e "giustificata"¹⁹³. Quanto alle restanti 180 segnalazioni agli atti, ad avviso delle Parti, queste evidenzerebbero comunque che le prerogative in esame sarebbero state esercitate con "parsimonia", "a fronte delle migliaia di manifestazioni sportive automobilistiche su strada organizzate ogni anno sul territorio nazionale"¹⁹⁴.

128. Le Parti hanno inoltre rilevato l'inidoneità della condotta di ACI a produrre effetti escludenti sul mercato dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali. Le Parti hanno a tal riguardo sostenuto, come anticipato, che "la decisione se autorizzare o meno la manifestazione sportiva spetta ex lege alle Autorità amministrative competenti"¹⁹⁵. Pertanto, ACI non avrebbe "esercitato un autonomo potere di vietare lo svolgimento di tali manifestazioni contra legem - che infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono effettivamente svolte"¹⁹⁶. Non vi sarebbero infatti evidenze, al di fuori del caso della Prefettura di Trapani, che l'attività segnalatoria abbia comportato l'annullamento o l'ostacolo di eventi realmente ludico-amatoriali posti all'attenzione delle APS destinatarie sulla base di segnalazioni infondate¹⁹⁷. Nel caso specifico di ASI, la mancanza di effetti restrittivi si evincerebbe per il solo fatto che continua a organizzare un numero molto elevato di manifestazioni, pari a oltre 3.000 l'anno come dalla stessa dichiarato, oltre a vantare un gran numero di tesserati. In ogni caso, quanto agli annullamenti di manifestazioni ASI, le Parti hanno altresì sostenuto che "la decisione di sospendere/annullare tali manifestazioni è stata adottata dagli organizzatori delle stesse, in assenza di qualsiasi intervento delle autorità competenti"¹⁹⁸.

129. Parimenti, non sussisterebbe alcun nesso causale tra l'attività segnalatoria contestata e l'incremento degli iscritti al Club ACI Storico¹⁹⁹, da un lato, e il numero delle manifestazioni ludico-amatoriali organizzate sotto l'egida di ACI, dall'altro. Inoltre, anche il numero di manifestazioni non agonistiche iscritte al calendario ACI nel periodo 2013-2023 non avrebbe alcuna rilevanza probatoria, vieppiù in considerazione dell'asserita "naturale oscillazione di anno in anno del numero di manifestazioni non agonistiche liberamente iscritte a Calendario da organizzatori terzi"²⁰⁰.

130. Le Parti hanno comunque fatto presente che nonostante gli impegni siano stati rigettati, già a partire dalla fine dell'anno 2023, ACI ha comunque cessato l'attività di segnalazione e ha intenzione di continuare ad astenersi da tale condotta, attenendosi anche per il resto a quanto previsto dagli impegni presentati in data 29 febbraio 2024.

IV.2 Le argomentazioni dei denunciati

131. ASI ha evidenziato come il comportamento di ACI, attraverso l'invio di segnalazioni alle APS, sarebbe stato principalmente volto a ostacolare o sospendere lo svolgimento delle manifestazioni che, per tradizione collezionistica e attenzione mediatica, risultano di maggior rilievo a livello nazionale.

132. La condotta di ACI avrebbe generato un "clima di incertezza e fragilità" che avrebbe indotto molteplici club federati a non proseguire nella strada dell'organizzazione di manifestazioni di regolarità, proprio per evitare di incorrere negli impropri comportamenti di ingerenza di ACI. Sarebbero, infatti, tantissimi gli eventi ai quali i club hanno rinunciato per evitare di sostenere costi che non sarebbero stati ammortizzati dalle quote di iscrizione, considerate le numerose rinunce di appassionati disorientati dalle incertezze e dall'atteggiamento ostile di ACI²⁰¹.

133. ACI, inoltre, sanzionerebbe i propri licenziatari che partecipano alle manifestazioni non agonistiche organizzate dai club federati ASI allo scopo di sottrarre partecipanti agli eventi suddetti e, di riflesso, indebolire il rapporto fiduciario che intercorre tra tesserati e club federati all'ASI²⁰².

134. In tale contesto, ASI ha sottolineato come le sentenze con le quali il TAR Lazio e il Consiglio di Stato hanno annullato il provvedimento di divieto della Prefettura di Trapani, hanno sancito la piena illegittimità della condotta di ACI. Da un lato, infatti, i Giudici amministrativi hanno affermato il carattere non agonistico delle manifestazioni di regolarità storica di cui al comma 3, dell'articolo 9 del CDS, dall'altro, hanno sottolineato l'inapplicabilità delle

¹⁹³ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹⁴ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹⁵ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹⁶ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹⁷ [Sul punto, le Parti hanno rilevato che la CRI ammetteva come "non è stato possibile per i segnalanti quantificare con esattezza gli eventi cancellati, nella misura in cui, anche in ragione del carattere risalente delle condotte denunciate, non è stata tenuta traccia degli annullamenti verificatisi nel corso del tempo". Più in generale, ad avviso delle Parti, la CRI si sarebbe affidata sul punto solamente a vaghe dichiarazioni dei segnalanti.]

¹⁹⁸ [Cfr. doc. 1467.]

¹⁹⁹ [Il fatto che, dalla sua costituzione nel giugno 2015, ACI Storico abbia registrato un aumento del numero dei propri soci - dai circa mille del 2015 ai circa 22.000 del 2023 - sarebbe, secondo le Parti, del tutto fisiologico per un nuovo club dedicato alla promozione dell'automobilismo storico e alla salvaguardia del relativo patrimonio, aderente ad ACI, e quindi alla Federazione, che ne è socio fondatore.]

²⁰⁰ [Cfr. doc. 1467.]

²⁰¹ [Cfr. doc. 9.]

²⁰² [Cfr. ibidem.]

disposizioni di fonti normative subordinate (nello specifico, le circolari ministeriali e i regolamenti di ACI) che, tradendo il tenore letterale del Codice, si pongono in contrasto con quanto chiaramente e univocamente ivi stabilito²⁰³.

135. In definitiva, le condotte poste in essere da ACI avrebbero creato pregiudizi all'attività di ASI e dei club ad essa federati in termini di: a) inibizione e/o depotenziamento delle manifestazioni di regolarità organizzate; b) calo del numero di partecipanti alle manifestazioni di regolarità; c) calo dei tesserati ai club federati ASI²⁰⁴.

136. Tali ostacoli, come sopra descritto (cfr. in particolare sez. III.3.5), sono stati lamentati anche da diversi EPS sentiti nel corso del procedimento, che hanno sottolineato come le numerose criticità da loro riscontrate discenderebbero essenzialmente da un illegittimo esercizio del proprio potere regolatorio da parte della Federazione, "i cui confini sono stati oggetto, a livello normativo, interpretativo e di prassi, di una estensione tale da pregiudicare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, alterando ingiustificatamente i rapporti di forza"²⁰⁵.

V. VALUTAZIONI

V.1 I mercati rilevanti

V.1.1 I mercati merceologici

137. Il presente procedimento riguarda l'insieme delle attività connesse all'organizzazione a livello nazionale, regionale e locale di manifestazioni automobilistiche sportive, che consta di diverse e complesse fasi fra loro fortemente interconnesse e non sempre distinte:

i. la fase di indizione e organizzazione di campionati e/o di singole manifestazioni, che consiste nella definizione delle regole di carattere generale inerenti all'iscrizione e alla partecipazione sia delle vetture sia dei piloti, ivi inclusi il rilascio delle licenze e dei permessi, dei calendari, nonché di norme relative ai profili di sicurezza, alla definizione e alle caratteristiche del tracciato di gara e dello svolgimento della stessa, ecc.; tale fase comprende di fatto la definizione delle regole tecnico-sportive e organizzative per le manifestazioni automobilistiche;

ii. la fase di promozione, relativa alle trattative per la vendita degli spazi pubblicitari con gli sponsor e con le emittenti televisive (incluse le web-tv e i canali streaming), alle trattative con le imprese pubblicitarie e, in generale, alle attività tese a pubblicizzare e promuovere l'evento, nonché i marchi legati alla singola manifestazione o al campionato;

iii. la fase di gestione dell'evento e della logistica, consistente essenzialmente nella predisposizione dei servizi necessari a gestire le relazioni e ospitare adeguatamente, da un lato, i "concorrenti" (scuderie e piloti²⁰⁶) e, dall'altro, il pubblico. Tale fase concerne in particolare la messa a punto della logistica connessa ai profili tecnico-operativi (trasporti, predisposizione dei premi, organizzazione del personale tecnico, ecc.)²⁰⁷, nonché nell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative²⁰⁸ e, di regola, nella gestione delle iscrizioni;

iv. la fase di gestione e noleggio degli autodromi, relativa alle sole manifestazioni che si svolgono in un circuito (non stradale) e salvo l'organizzatore non sia anche il proprietario dell'autodromo, che consiste nella gestione dell'autodromo e nell'affitto dello stesso agli organizzatori terzi.

²⁰³ [Il TAR Lazio ha affermato che "fonti normative subordinate, non sono certo idonee a derogare al regime previsto dal Codice della Strada, di tal che, evidentemente, il loro ambito di applicazione deve intendersi riferito e circoscritto alle manifestazioni sportive che, come tali, non rientrerebbero tra quelle esentate dal parere dal terzo comma dell'art. 9". Analogamente, il Consiglio di Stato ha confermato che "a fronte della chiara e univoca definizione recata dal codice della strada, ogni diversa formulazione rinveniente in accordi privati, o in circolari solo esplicative, o in normative di settore come quelle sportive (quali ad esempio il Regolamento sportivo dell'ACI, che all'art. 12 prevede il potere di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo e amatoriale di una manifestazione), ove interpretato in senso incompatibile con la disposizione del Codice, sarebbe non illegittima, ma più radicalmente non applicabile, non potendosi sovrapporre alla indicata disciplina di legge che, in quanto norma codicistica di ordine pubblico volta a tutelare la pubblica incolumità, neppure potrebbe essere derogata dalle Federazioni sportive".]

²⁰⁴ [Ibidem.]

²⁰⁵ [Cfr. doc. 1394.]

²⁰⁶ [Le scuderie sono soggetti titolari di un parco auto utilizzato nell'ambito di competizioni automobilistiche. Si tratta, in particolare, o di associazioni sportive senza fini di lucro che rappresentano uno o più dei piloti a esse associati in occasione di ogni gara ovvero di società per azioni o a responsabilità limitata che detengono la proprietà di un parco auto e stipulano singoli contratti con i piloti in occasione di ciascuna gara o, talvolta, di un intero campionato. In entrambi i casi la scuderia viene definita "concorrente" nell'ambito della gara. Vi sono piloti che partecipano alle gare autonomamente, con una propria vettura, e altri che gareggiano all'interno di una squadra o di una scuderia. Nel primo caso il pilota deve essere munito oltre che di licenza di "conduttore" anche di quella di "concorrente".]

²⁰⁷ [L'organizzatore viene contattato dal partecipante alla/e gara/e (scuderia/pilota) prevista/e, con il quale viene firmato un contratto che prevede una serie di servizi (quali l'attività di cronometraggio durante la gara, di soccorso sanitario nel caso di incidenti, di gestione della biglietteria, di gestione del pubblico). Nel caso di una gara da svolgere all'interno di un autodromo, l'organizzatore che non sia anche gestore di un circuito automobilistico omologato per la gara stipula con un gestore un "contratto di noleggio" per l'impianto, costituito sia dal circuito omologato sia dalle strutture di supporto (quali la sala stampa, i box, il paddock, gli impianti igienici, idrici ed elettrici, la tribuna, il percorso di collegamento interno, le biglietterie, il parcheggio). Sulla base di tale contratto, il noleggiatore assume a proprio carico tutte le spese relative all'organizzazione materiale della gara (quali quelle di amministrazione, di gestione, tecniche, sanitarie, assicurative, logistiche e promozionali). Si veda al riguardo A396-GARGANO CORSE/ACI.]

²⁰⁸ [Come già chiarito, il regime autorizzatorio differisce fra manifestazioni amatoriali e agonistiche.]

L'attività organizzativa, soprattutto – ma non solo – nella sua fase promozionale, si accompagna anche allo sfruttamento commerciale delle manifestazioni organizzate, che consiste principalmente nella vendita dei diritti audiovisivi e mediatici, delle sponsorizzazioni e dei biglietti.

138. In relazione a tale complesso di attività, sotto il profilo merceologico si possono individuare due distinti mercati rilevanti: quello riguardante l'organizzazione e lo sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche a carattere agonistico e quello relativo a manifestazioni automobilistiche a carattere ludico-amatoriale.

139. Al riguardo, il già richiamato RSN dell'ACI, all'articolo 12 (rubricato "definizione e classificazione delle manifestazioni sportive"), distingue tra "manifestazioni agonistiche" e "manifestazioni non agonistiche – ludico ricreative e amatoriali", prevedendo che queste ultime siano organizzate, "anche con modalità competitive ... purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli", da enti e associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale.

140. Come già evidenziato, la natura agonistica o amatoriale di una manifestazione automobilistica incide sulla disciplina regolamentare e finanche burocratica che un aspirante organizzatore deve osservare. Così, ad esempio, qualora intenda organizzare una manifestazione ludico-amatoriale, non dovrà sottostare alle disposizioni del RSN, salvo che volontariamente decida di iscrivere la manifestazione al Calendario ACI. Inoltre, coloro che a vario titolo (ad es. concorrente/conducente, ufficiale di gara, ecc.) vogliono partecipare a una manifestazione non agonistica, non necessitano, al contrario dei partecipanti alle manifestazioni agonistiche, dell'apposita licenza rilasciata dalla Federazione.

Un distinguo altrettanto importante si rileva poi nel regime autorizzatorio applicabile alle manifestazioni su strada, in quanto se per gli eventi agonistici occorre uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 9 del CDS, per quelli ludico-amatoriali si dovrà fare riferimento alle disposizioni del TULPS e del suo regolamento di esecuzione. Per tali ultime manifestazioni non è dunque necessario acquisire il parere federale. Allo stesso tempo, le manifestazioni che si svolgono negli autodromi sono disciplinate da specifiche disposizioni relative all'omologazione degli impianti.

141. Per quanto concerne, infine, le manifestazioni di regolarità con auto storiche di cui all'articolo 9, comma 3 (terzo periodo), del CDS, nonostante alle stesse si applichi il regime autorizzatorio del CDS, non è richiesta l'acquisizione ai fini sportivi del parere del CONI (e quindi della federazione competente). Del resto, lo stesso Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza del 2022, ha espressamente affermato la natura ludico-amatoriale di tali manifestazioni, sostenendo che "[L]a terminologia utilizzata dal codice, che si riferisce a tutte le "manifestazioni motoristiche" di regolarità senza indagare il loro carattere esclusivamente o prevalentemente ludico oppure sportivo, non risulta casuale, consentendo di fotografare senza incertezze...tutte le manifestazioni riservate alle auto d'epoca che...**sono per definizione "sportive"**, potendo anche comportare gare, classifiche...e premi, **ma anche "ludiche"**, in quanto lasciando emergere il rapporto d'affezione o di collezione con i veicoli, **non originano competizioni agonistiche in senso proprio...**" (enfasi aggiunta).

142. Sotto il profilo dell'offerta, l'attività di organizzazione e sfruttamento commerciale di eventi a carattere agonistico registra la presenza di diversi soggetti, quali ACI, ACI Sport, ACI Storico e gli AC, nonché "altri operatori"²⁰⁹ i cui eventi sono iscritti al calendario ACI. Tutta l'attività agonistica, inclusa quella svolta dagli organizzatori terzi, è coordinata e controllata dalla Federazione e può realizzarsi solo sotto la sua egida. ASI, gli EPS e le ASD loro affiliate invero possono organizzare manifestazioni agonistiche soltanto qualora stipulino convenzioni *ad hoc* con ACI, potendo essere quindi considerati suoi concorrenti in tale mercato solo in tale circostanza; allo stato risulta in vigore una sola convenzione tra ACI e ASI EPS (relativa unicamente alla disciplina del *Karting Rental* in circuito)²¹⁰.

143. L'attività di organizzazione e sfruttamento commerciale di eventi a carattere non agonistico, diversamente da quella a carattere agonistico, non richiede per il suo svolgimento la necessità di sottoscrivere convenzioni con ACI e, pertanto, ASI, gli EPS, e le ASD loro affiliate sono in un rapporto di diretta concorrenza con ACI in tale mercato.

144. Quanto al profilo della domanda, in entrambi i mercati merceologici questa risulta rappresentata principalmente dal pubblico che assiste alle manifestazioni, dagli *sponsor* e dagli operatori audiovisivi e mediatici²¹¹.

145. Con riferimento alla definizione merceologica dei mercati rilevanti appaiono prive di rilievo le argomentazioni delle Parti che sostengono che l'attività di regolazione andrebbe distinta da quella di organizzazione delle manifestazioni, così come dallo sfruttamento commerciale e dalla promozione di una manifestazione motoristica, sottolineando come tale definizione non sarebbe coerente con la giurisprudenza eurounitaria e che la stessa Autorità, in un suo precedente²¹², avrebbe ascrivito a mercati distinti l'attività di organizzazione e quella di promozione.

²⁰⁹ [Si fa riferimento alle ASD/SSD, ai club motoristici e ai club monomarca attivi nel settore, cfr. anche supra sez. III.3.]

²¹⁰ [Cfr. doc. 1414. Al riguardo, ACI ha riferito di aver sottoscritto altre due convenzioni, rispettivamente con CSEN e CSAIN. Con riguardo a CSEN, la convenzione risultava attiva dal 2012 al 2018 e l'Ente ha dichiarato di non avere in essere rapporti con ACI (cfr. docc. 1367 e 1391). Quanto a CSAIN, ha dichiarato di non aver in essere alcuna convenzione con ACI (cfr. doc. 1401).]

²¹¹ [Si veda da ultimo in tal senso la Decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, caso AT.40208 – International Skating Union's Eligibility rules, cit.]

²¹² [Le Parti fanno riferimento al provvedimento dell'Autorità n. 17611 del 22 novembre 2007, caso A396 –Gargano Corse/ACI, in Bollettino n. 44/2007.]

146. Al riguardo si osserva che, differentemente da quanto sostenuto dalla Federazione, la definizione merceologica del mercato rilevante come complesso di attività che attengono all'organizzazione e allo sfruttamento commerciale di un evento motoristico risulta coerente sia con i principi delineati dalla casistica della Commissione europea e della Corte di Giustizia²¹³ sia con gli elementi documentali e di fatto acquisiti in istruttoria.

Innanzitutto, la Commissione ha chiarito che l'organizzazione di eventi consiste nella definizione di regole sportive, tecniche e organizzative, così come nella definizione del calendario, nell'iscrizione degli atleti e nella designazione degli arbitri e di altro personale tecnico; mentre lo sfruttamento commerciale consiste nella vendita di biglietti, diritti mediatici e di sponsorizzazione²¹⁴. Sia per l'organizzazione che per lo sfruttamento commerciale, le Federazioni sportive possono ricorrere a fornitori di servizi specializzati²¹⁵.

147. La Commissione ha quindi sottolineato come l'organizzazione e lo sfruttamento commerciale sono eseguiti congiuntamente²¹⁶, nella misura in cui lo sfruttamento commerciale di un evento presuppone a monte la sua organizzazione e, viceversa, gli aspetti organizzativi influenzeranno il successo del loro sfruttamento commerciale²¹⁷.

Organizzazione e sfruttamento commerciale fanno dunque parte dello stesso mercato rilevante²¹⁸.

148. Nel caso di specie, ACI, ACI Sport e ACI Storico partecipano tutti all'attività economica di organizzazione e sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche agonistiche e ludico-amatoriali, contribuendovi secondo i rispettivi ruoli e gli indirizzi stabiliti dalla stessa Federazione:

- ACI, in qualità di FSN e come riportato nel suo statuto, "**promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche**"²¹⁹ (enfasi aggiunta), definendone direttamente tramite il ROF, il RSN e i singoli RDS e RPG le regole sportive, tecniche e organizzative, nonché le procedure di calendarizzazione e di iscrizione degli atleti. Nell'esercizio della sua attività federale, come sopra richiamato, ACI ha inoltre stipulato convenzioni con ACI Sport e ACI Storico al fine di concordare i rispettivi compiti per il perseguimento degli scopi statutari. Inoltre, le manifestazioni organizzate da soggetti terzi sotto l'egida di ACI costituiscono per la Federazione una fonte di reddito in forza delle tasse di iscrizione al Calendario ACI e del rilascio dei permessi di organizzazione;

- ACI Sport, su delega della Federazione²²⁰, svolge principalmente attività ascrivibili allo sfruttamento commerciale degli eventi, ma si occupa anche delle procedure di iscrizione (come emerso dall'esame di numerosi RPG²²¹), nonché, come si evince dalle convenzioni esaminate *supra*, sez. III.2 di "a) **coordinare l'attività degli organizzatori; [...] f) coordinare sulla base delle linee guida dettate da ACI le attività sportive degli Automobile Club provinciali e locali. ...**" (enfasi aggiunta)²²²; inoltre sono state stipulate anche convenzioni *ad hoc*

²¹³ [Decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, caso AT.40208 - International Skating Union's Eligibility rules e relativa Sentenza della Corte di giustizia, causa C-124/21, 21 dicembre 2023, nonché Sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/07, 1° luglio 2008.]

²¹⁴ [Cfr. Decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, caso AT.40208 - International Skating Union's Eligibility rules, cit., p. 86.]

²¹⁵ [Ibidem.]

²¹⁶ [Cfr. decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, caso AT.40208 - International Skating Union's Eligibility rules, cit., p. 99. Secondo la Commissione europea: "[t]he ISU and its Members are both in charge of the organisational aspects of speed skating events (rule-setting, calendar, entry of athletes, appointment of referees) and of the commercial exploitation of such events by way of selling media and sponsoring rights. Neither the ISU nor any other entity performs an economic activity consisting merely of the organisation of speed skating events for a third party that commercially exploits the speed skating event. Conversely, the ISU in part directly and in part through its Members commercially exploits speed skating competitions and generates revenues through the sale of tickets and of sponsoring and broadcasting rights".]

²¹⁷ [Cfr. decisione della Commissione europea dell'8 dicembre 2017, caso AT.40208 - International Skating Union's Eligibility rules, cit., p. 99. La Commissione cita nello specifico la decisione dell'Autorità Garante Svedese Konkurrensverket [decisione del 13 maggio 2011, caso 709/2009], che ha identificato "a market for the organisation of automobile motor sports events having two complementary sides, namely the opportunity for drivers to compete and participate in events and the commercial exploitation of the events through ticketing, sponsoring and other licensing agreements and also including the provision of administrative services by the Swedish Automobile Federation".]

²¹⁸ [Infatti, la Commissione europea nel caso International Skating Union ha osservato come la Corte di giustizia già nella nota sentenza Moteo [Sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/07, 1° luglio 2008] abbia considerato che la Federazione ELPA, membro greco della Fédération Internationale de Motocyclisme, fosse attiva sia nell'organizzazione di eventi motociclistici che nel loro sfruttamento commerciale attraverso contratti di sponsorizzazione, pubblicità e assicurazione, rilevando che queste due attività sono strettamente interconnesse. Ad analoghe valutazioni, evidenzia la Commissione europea, è giunta l'Autorità nazionale di concorrenza svedese nella citata sentenza Konkurrensverket.]

²¹⁹ [Cfr. articolo 4 dello Statuto ACI.]

²²⁰ [Cfr. doc. 1300. Secondo quanto ivi stabilito, ACI affida ad ACI Sport "la realizzazione dei servizi e delle attività preordinate alla migliore e più proficua progettazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni sportive [...] [conferendole n.d.r.] il mandato a porre in essere, per proprio conto e in conformità ai propri fini istituzionali, gli atti giuridici necessari alla realizzazione dei servizi e delle attività oggetto del presente accordo" (enfasi aggiunta).]

²²¹ [Vedi *supra* sez. III.2.]

²²² [Cfr. doc. 1300, articolo 3 della convenzione.]

per specifici eventi di grande rilevanza, anche internazionale, formalmente organizzati da AC locali²²³ secondo le direttive di ACI²²⁴;

- ACI Storico, in virtù degli scopi perseguiti²²⁵, aderisce ad ACI²²⁶ a norma di quanto disposto dallo Statuto federale²²⁷. Promuove l'automobilismo storico e, ai sensi delle convenzioni analizzate *supra*, da un lato riceve il "supporto" di ACI e ACI Sport ai fini del miglior perseguimento delle proprie finalità, dall'altro **contribuisce attivamente all'organizzazione di alcune tra le più importanti manifestazioni con auto storiche**²²⁸. Contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti denunciate, ACI Storico risulta dunque attivo, direttamente e indirettamente, nell'organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali, tanto è vero che il suo sviluppo rientra fra le specifiche finalità della convenzione sopra menzionata.

149. In altri termini, ACI si avvale della propria società *in house* ACI Sport, con la quale ha in essere una specifica convenzione in merito ai profili organizzativi e promozionali dei campionati organizzati direttamente o indirettamente (tramite gli AC locali) dalla Federazione. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato da ACI, la quale sostiene di non organizzare eventi a carattere agonistico e non agonistico sulla base di una nozione di "organizzazione" restrittiva e limitata a quanto disciplinato dal RSN in tema di diritti e oneri burocratici a carico dei soggetti terzi che abbiano la relativa licenza, si ritiene che l'attività economica *de qua* non possa che constare di tutte quelle fasi propedeutiche e (tra loro) connesse allo svolgimento delle manifestazioni automobilistiche.

150. In aggiunta, gli elementi agli atti attestano che ACI incide in maniera determinante sulle manifestazioni automobilistiche organizzate direttamente dagli AC, i quali, come già dettagliatamente rappresentato, da un lato, risultano inestricabilmente legati alla Federazione di appartenenza²²⁹ e ai suoi Organi sportivi in termini di *governance*²³⁰, dall'altro, ai sensi dello Statuto federale, "esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed **in armonia con le direttive dell'A.C.I.**, le attività indicate dall'articolo 4" [tra le quali rientrano **la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione** delle attività sportive automobilistiche n.d.r.]²³¹ (enfasi aggiunta).

Particolarmente esemplificativo di quanto sopra affermato risulta il ruolo delle Delegazioni Provinciali e locali e delle Delegazioni Regionali, che, si rammenta, ai sensi del ROF²³², sono costituite da AC e rappresentano ACI nel territorio di competenza, svolgendo compiti quali il collaudo dei percorsi delle competizioni su strada di cui all'articolo 9, comma 4, CDS, e l'organizzazione dei Campionati Regionali o Interregionali. Le Delegazioni Regionali, nello specifico, possono altresì vistare i RPG ed esprimere il parere circa le nuove iscrizioni delle gare della propria Regione²³³.

151. In considerazione di quanto sopra descritto, ACI, anche per il tramite di ACI Sport, esercita una funzione di direzione e coordinamento delle attività sportive degli AC, i quali, a livello provinciale e locale, "rappresentano la

²²³ [Cfr. doc. 1421. Si fa riferimento a due convenzioni in essere tra ACI Sport e, rispettivamente: a) ACI e l'AC Belluno per la Coppa d'Oro delle Dolomiti; b) ACI e l'AC Palermo per la Targa Florio. Inoltre agli atti figura una terza convenzione stipulata tra ACI Sport e la Scuderia Biondetti ASD per il Circuito Stradale del Mugello.]

²²⁴ [Cfr. doc. 1300. Articolo 6 della Convenzione, in base al quale ACI approva tramite la Giunta Sportiva il Piano annuale di attività e l'allegato Budget presentati dalla società *in house*, potendone modificare i contenuti qualora necessario.]

²²⁵ [Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto di ACI Storico, l'associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, la promozione, lo sviluppo e la diffusione di ogni attività connessa alla passione per i veicoli storici, comprendendo anche "l'organizzazione di raduni, di attività di avviamento allo sport automobilistico e al collezionismo, di attività culturali e ricreative legate al mondo dell'automobile e aperte a tutti" (enfasi aggiunta), nonché la facoltà di "procedere direttamente o tramite società controllate dall'ACI, alla costituzione di una scuderia, alla gestione di impianti sportivi, alla promozione, al patrocinio, all'indizione e all'organizzazione di eventi sportivi e/o amatoriali" (enfasi aggiunta).]

²²⁶ [Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di ACI Storico rubricato "Principi ispiratori", ACI Storico "esprime e persegue i valori e le finalità del proprio oggetto anche attraverso il principio della tutela e della divulgazione dei valori espressi dall'Automobile Club d'Italia [...] concorre alla realizzazione delle finalità indicate nello Statuto ACI con particolare riferimento alla tutela degli interessi degli appassionati e dei collezionisti di veicoli di rilevanza storico-collezionistica, anche sulla base degli indirizzi impartiti da ACI stesso" (enfasi aggiunta).]

²²⁷ [Cfr. l'articolo 4, comma 3, dello Statuto di ACI Storico. L'articolo 3 dello Statuto di ACI stabilisce che: "[p]ossono aderire all'A.C.I. gli Enti nonché le Associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale".]

²²⁸ [Più nel dettaglio, rileva la delega ad ACI Sport per "tutte le attività gestionali e di supporto operativo necessarie per garantire la vita del Club ACI Storico sia a livello centrale che territoriale", livello quest'ultimo nel quale "ACI Sport si coordina con i singoli Automobile Club sia al fine di supportare gli stessi nelle azioni da realizzare per lo sviluppo del Club ACI Storico, che al fine di predisporre attività autonome a sostegno dell'associazionismo storico" (enfasi aggiunta). In quest'ottica, ad ACI Sport si attribuisce l'impegno "a fornire agli AC [...] supporto nell'organizzazione di competizioni di regolarità o altre tipologie di manifestazioni con vetture storiche sia a carattere sportivo che amatoriale" (enfasi aggiunta). Nel 2023 ACI Storico è stato presente in 10 "importanti manifestazioni di settore", anche di carattere internazionale, nonché in 76 appuntamenti tenutisi su tutto il territorio nazionale facenti capo all'iniziativa Ruote nella Storia.]

²²⁹ [L'articolo 1 dello Statuto federale, al primo capoverso, afferma che "L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti".]

²³⁰ [A tal proposito si rammenta che, ai sensi degli articoli 21 e 22 dello Statuto di ACI, il Consiglio Sportivo Nazionale e la Giunta Sportiva annoverano tra i propri componenti, rispettivamente, 10 (su 33 componenti totali) e 3 (su 9 componenti totali) rappresentanti di AC titolari di licenza di organizzatore.]

²³¹ [Cfr. articolo 36 dello Statuto di ACI.]

²³² [Cfr. articoli 12 e 13 del ROF.]

²³³ [Cfr. articolo 13, comma 2, lettere n) e o), del ROF.]

diretta emanazione di ACI sul territorio". Pertanto si può imputare ad ACI l'organizzazione indiretta delle manifestazioni per le quali gli AC risultano organizzatori ai sensi del RSN.

152. Né, come sostenuto da ACI, l'autonomia degli AC dalla Federazione (vedi *supra* sez. IV), sarebbe dimostrata dagli impegni accettati dall'Autorità nel suo precedente A396, che avrebbero di fatto sancito l'equivalenza degli AC rispetto agli altri soggetti organizzatori. Da una corretta lettura del provvedimento emerge, infatti, che l'impegno era unicamente volto a garantire l'uniformità per tutti i soggetti istanti (AC compresi) dei requisiti necessari per ottenere la licenza di organizzatore, il che tuttavia non esclude che gli AC siano, per quanto detto sopra, strettamente legati ad essa. Analogamente non appare condivisibile l'osservazione di ACI circa l'adozione, in quella, sede, di una diversa definizione del mercato merceologico che ha distinto l'attività di organizzazione da quella di promozione. Si tratta di un precedente (peraltro risalente) che non può vincolare l'Autorità ad esprimere una diversa valutazione in un successivo procedimento, tanto più se quest'ultima risulta in linea con il più recente orientamento della Commissione europea e della Corte di Giustizia.

153. Sempre con riferimento alla definizione merceologica dei mercati, appare priva di pregio anche l'obiezione delle Parti secondo la quale le manifestazioni di regolarità storica di cui all'articolo 9, comma 3, del CDS dovrebbero essere considerate agonistiche, nella misura in cui nella stessa CRI, pur ascrivendole agli eventi ludico-amatoriali, è stato chiaramente ammesso che sono sottoposte alla disciplina del CDS fatta esclusione per il parere federale.

154. Sul punto, è agevole replicare che, come definitivamente chiarito dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza del 2022, è lo stesso Codice a sancire la loro natura non agonistica nella misura in cui opportunamente utilizza, al comma 1, il termine "gare con veicoli a motore", mentre, al comma 3, usa il termine "manifestazioni" di regolarità storica. Di conseguenza tali manifestazioni, pur essendo disciplinate dall'articolo 9 del Codice della Strada e non dal TULPS, debbono comunque essere considerate non agonistiche. Tale inquadramento risulta certamente coerente con la scelta del legislatore di escludere il parere federale, considerato che, come ammesso anche dalle Parti, l'egida di ACI debba obbligatoriamente sussistere soltanto per le manifestazioni agonistiche.

V.1.2 Il mercato geografico

155. Con riguardo alla dimensione geografica, si ritiene che i due predetti mercati, nella misura in cui gli operatori ivi presenti sono attivi su tutto il territorio nazionale, abbiano dimensione nazionale. In particolare, le manifestazioni iscritte al Calendario ACI, sia di natura agonistica che ludico-amatoriale, sono soggette a regolamenti federali che dispiegano la loro efficacia a livello nazionale e risultano diffuse in tutto il territorio italiano. Allo stesso modo, anche le manifestazioni organizzate da ASI e dagli EPS, o da soggetti loro affiliati, svolte al di fuori dell'egida di ACI, sono diffuse su tutto il territorio nazionale.

156. Né possono accogliersi le argomentazioni delle Parti secondo le quali la circostanza che le manifestazioni agonistiche e non agonistiche sarebbero sottoposte a discipline regolatorie e normative applicate uniformemente a tutto il territorio nazionale non sarebbe sufficiente a definirne la dimensione nazionale.

157. Al riguardo si osserva che la definizione geografica dei mercati appoggia su elementi univoci: la circostanza che le manifestazioni soggiacciono a regole uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché il fatto che la stessa Federazione, ASI e i vari EPS siano attivi a livello nazionale e che i partecipanti a tali eventi, compresi quelli di regolarità storica ex articolo 9, comma 3, CDS, provengono da tutta Italia – e, per le manifestazioni principali, anche dall'estero – sono tutte caratteristiche che depongono senza dubbio a favore di una definizione geografica nazionale.

V.1.3 Conclusioni sui mercati rilevanti

158. In conclusione, nel presente procedimento i mercati rilevanti sono quello dell'organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche sportive agonistiche e quello dell'organizzazione e sfruttamento commerciale di manifestazioni automobilistiche sportive ludico-amatoriali. Entrambi i mercati presentano dimensioni nazionali.

V.2 La natura di ACI

159. Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dall'Autorità anche sulla base della giurisprudenza europea in materia, la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio antitrust²³⁴. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia, "la circostanza che un'attività economica sia attinente allo sport non osta all'applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza"²³⁵.

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva, quindi, devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al

²³⁴ [Cfr., ad esempio, provvedimento n. 27947, A378E - Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in *Bollettino n. 42/2019, nonché Indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico.*]

²³⁵ [Cfr. *Sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/07, 1° luglio 2008, cit..*]

solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime²³⁶. Resta, però, inteso che, come chiarito dalla Corte di Giustizia, nelle fattispecie relative a condotte restrittive “per oggetto” o che, per loro stessa natura, non sono compatibili con l’articolo 102 TFUE, neppure l’ipotetico perseguimento di “obiettivi legittimi” può consentire di ritenere che dette condotte non rientrino nell’ambito di applicazione degli articoli 101 e/o 102 TFUE²³⁷.

160. Nell’ambito del quadro giuridico illustrato, che si fonda anche sui rapporti dell’ACI con FIA e CONI, il ruolo pubblicistico delle federazioni sportive e la connessa esistenza di una sola Federazione per sport non escludono, quindi, la sindacabilità, sotto il profilo antitrust, delle modalità con le quali le Federazioni svolgono attività economica sul mercato dell’organizzazione e sfruttamento commerciale degli eventi sportivi in cui sono attive. L’attività sportiva, come illustrato, implica lo svolgimento di attività economica; infatti, l’organizzazione e la gestione dell’evento sportivo, che è prodotto di intrattenimento, genera profitto.

161. ACI ha natura associativa e, ai sensi del diritto della concorrenza, si qualifica sia come associazione di imprese che come impresa. Nel dettaglio, per quel che in questa sede più rileva, ACI opera direttamente nelle attività sportive automobilistiche, in quanto da un lato ne stabilisce la disciplina di settore, dall’altro organizza e gestisce, direttamente o per il tramite di ACI Sport, ACI Storico e degli AC ad essa associati, attività economiche connesse all’organizzazione di eventi sportivi che generano ricavi. In particolare, ACI trae ricavi dal rilascio delle licenze a vario titolo propedeutiche allo svolgimento di attività sportive (ad esempio, quelle per conduttori/concorrenti) o ad esse collaterali (ad esempio, quelle per organizzatore), così come dall’emissione dei permessi di organizzazione delle manifestazioni e dalle tasse di iscrizione al Calendario ACI.

162. Con specifico riferimento alla promozione e allo sfruttamento commerciale dei campionati indetti dalla Federazione, come sopra evidenziato, ACI delega tali attività alla società *in house* ACI Sport (la quale talvolta incassa anche le iscrizioni degli atleti alle singole manifestazioni), sopportando in parte i relativi costi²³⁸. Attraverso ACI Storico, associazione strettamente legata ad ACI, di cui quest’ultimo è socio fondatore, la Federazione è altresì attiva nella promozione e organizzazione di eventi con auto storiche²³⁹.

Analogamente, alcuni AC, che nella loro veste di articolazione dell’ACI sul territorio svolgono funzioni relative all’organizzazione, alla promozione e all’incoraggiamento dell’attività sportiva, operano direttamente nell’attività di organizzazione di manifestazioni automobilistiche.

V.3 La posizione dominante di ACI

163. L’ACI è l’unica Federazione sportiva di riferimento per l’automobilismo sportivo riconosciuta dal CONI, su delega della FIA, e deputata al coordinamento e al controllo dell’attività agonistica. Nell’esercizio di tali poteri, la Federazione “*promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche*”²⁴⁰, intervenendo nella produzione delle normative tecnico-sportive e promuovendo, per il tramite di ACI Sport, tutti i campionati che organizza come FSN, nonché alcuni singoli eventi di particolare rilevanza.

164. In particolare, attraverso il RSN, ACI stabilisce una vasta gamma di regole applicabili in via principale alla generalità degli eventi a carattere agonistico, dal rilascio delle singole tipologie di licenze necessarie per partecipare direttamente o indirettamente all’attività sportiva automobilistica²⁴¹, ai requisiti necessari per organizzare le manifestazioni, alle regole che ne disciplinano l’intero svolgimento, dall’iscrizione e dalle verifiche sportive e tecniche pre-gara all’omologazione dei risultati e alla designazione degli Ufficiali di gara per il controllo delle manifestazioni; ACI

²³⁶ [Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-519/04 P, Meca Medina e Majcen, 18 luglio 2006, sulle regole “puramente sportive”.]

²³⁷ [V. sentenza della Corte di giustizia, causa C-333/21, 21 dicembre 2023, p. 183-187. In senso analogo, da ultimo, sentenza della Corte di giustizia, causa C-650/22, 4 ottobre 2024, p. 149-151.]

²³⁸ [A titolo esemplificativo, si consideri la nota integrativa al bilancio di ACI Sport del 2023 reperibile sul sito web della società, laddove viene specificato, con riferimento alla voce “Ricavi ACI da convenzione”, che “[T]ale linea di ricavo accoglie la fatturazione da parte di ACI Sport alla propria controllante di ricavi derivanti dalle attività di promozione e sviluppo di manifestazioni automobilistiche e dello sport in generale (così come espressamente previsto dallo Statuto ACI), così come previsto da apposita convenzione stipulata nel dicembre 2018 tra l’Ente e ACI Sport. La convenzione prevede per tali attività la seguente contabilizzazione: I costi delle attività sopramenzionate sono sostenuti da ACI Sport in nome e per conto di ACI e sono rifatturati da ACI Sport a quest’ultima. A seguito di tale meccanismo di contabilizzazione, a partire dall’esercizio 2019, ricavi e costi della società risultano, rispetto al passato, incrementati in maniera speculare per il corrispondente ammontare dei servizi da convenzione rifatturati da ACI Sport ad ACI S.p.A [...]. Tale contabilizzazione non genera pertanto alcun impatto sul risultato economico della società, trattandosi di mera partita di giro”.]

²³⁹ [Dal sito del Club ACI storico si legge: “il 5 giugno 2013 è stato costituito il Club con lo scopo di creare nell’ambito della Famiglia ACI, seppure attraverso un’Associazione autonoma ma strettamente collegata all’Ente, un nuovo punto di riferimento per appassionati e collezionisti di auto storiche che intendono sottrarsi all’attuale situazione di monopolio del settore e allo «sfruttamento commerciale» di questa passione”. La pagina del sito riporta, oltre al logo di Club ACI Storico, anche i loghi di ACI e di ACI Sport.]

²⁴⁰ [Vedi articolo 4, lettera e), dello Statuto ACI.]

²⁴¹ [Cfr. gli articoli 46 e da 177 a 198 del RSN adottato dall’ACI nel 2023. Nello specifico, ACI ha il compito di rilasciare le licenze obbligatoriamente previste per chiunque partecipi direttamente o indirettamente all’attività sportiva automobilistica e chiunque voglia organizzare una manifestazione automobilistica sportiva, nonché il relativo permesso di organizzazione.]

approva poi i singoli RPG, ivi inclusi i relativi percorsi di gara e stabilisce il calendario delle manifestazioni sportive organizzate in Italia nel corso dell'anno²⁴².

165. Tali prerogative valgono per le manifestazioni agonistiche e si estendono anche alle manifestazioni non agonistiche, ossia ludico-amatoriali, iscritte al Calendario ACI²⁴³. In merito alle manifestazioni agonistiche, la regolazione di settore stabilisce che *"devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel presente Regolamento e negli RDS"*²⁴⁴ e che *"[D]evono essere approvate dal Presidente dell'ACI o da persona da esso delegata"*. L'organizzazione di tali manifestazioni deve quindi necessariamente essere posta sotto l'egida della Federazione e risponde alle disposizioni da essa formulate.

Le manifestazioni ludico-amatoriali, come affermato dalla stessa Federazione, possono invece essere organizzate *"liberamente"* e *"in completa autonomia, al di fuori dell'egida di ACI ... senza dover rispettare le disposizioni del RSN nonché degli RDS"*²⁴⁵.

166. Secondo le Parti, la mera titolarità di poteri di regolamentazione e di coordinamento non sarebbe sufficiente ad attribuire ad ACI una tale posizione, essendo invero necessario un test di dominanza basato sul numero di competizioni organizzato dalla Federazione rispetto al totale complessivo nel mercato di riferimento, come affermato dal Consiglio di Stato nella recente sentenza con la quale è stata riformata la decisione del TAR Lazio di rigetto del ricorso della Federazione Italiana Sport Equestri – FISE avverso il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità per accertamento dell'inottemperanza agli impegni assunti nel caso A378/C²⁴⁶. Tale test di dominanza sarebbe assente nella misura in cui la CRI non avrebbe individuato le quote di mercato dei vari operatori attivi nei mercati rilevanti.

Né, secondo le Parti, i precedenti giurisprudenziali citati nelle CRI a sostegno delle conclusioni ivi raggiunte in tema di dominanza coglierebbero nel segno, giacché nessuna delle richiamate pronunce affermerebbe che il potere di regolare una certa disciplina sportiva conferisce di per sé all'ente titolare di quel potere una posizione dominante sul mercato della organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni sportive oggetto di regolazione²⁴⁷. Sul punto, con specifico riferimento al caso *Motoe*²⁴⁸, le Parti hanno altresì eccepito che il potere consultivo oggetto di valutazione da parte dei Giudici europei differirebbe da quello in capo ad ACI ai sensi dell'articolo 9 del CDS, in quanto quest'ultima non sarebbe in grado di "autorizzare" autonomamente lo svolgimento di manifestazioni automobilistiche agonistiche su strada.

167. In merito alla posizione di ACI nel mercato dell'organizzazione e sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche sportive agonistiche, si ritiene opportuno preliminarmente richiamare la nozione di dominanza teorizzata dalla Commissione europea (e successivamente avallata in sede giurisdizionale dalla Corte di giustizia) nel noto caso *United Brands*²⁴⁹, secondo cui *"un'impresa gode di posizione dominante se può tenere un comportamento indipendente, che le permette di agire senza tener conto dei concorrenti, dei clienti o dei fornitori"* (enfasi aggiunta).

168. Sulla base delle prerogative sopra richiamate, e da quanto più diffusamente esposto nelle sezioni III.1.1 e III.1.2, appare incontestabile che ACI possa attuare comportamenti indipendenti rispetto alla generalità degli organizzatori suoi concorrenti con riferimento alle manifestazioni automobilistiche a carattere agonistico, se non altro per il solo fatto che attraverso il ROF, il RSN, i RDS e i RPG, risulta il solo operatore di mercato che decide in autonomia le "regole del gioco" che i licenziati a vario titolo (soprattutto organizzatori e conduttori/concorrenti) debbono osservare per svolgere la propria attività nel mercato, stabilendo inoltre quali violazioni di tali regole siano passibili di sanzione.

²⁴² [Cfr. articolo 43 del RSN adottato dall'ACI nel 2023. In particolare ACI, oltre a definire le procedure e modalità di iscrizione, stabilisce il calendario, la cui approvazione definitiva è competenza della Giunta Sportiva.]

²⁴³ [In relazione alle manifestazioni ludico-amatoriali iscritte al Calendario ACI, i non titolari di una licenza di organizzatore ACI possono comunque chiedere l'iscrizione dell'evento richiedendo un certificato di organizzazione ad hoc; inoltre, sono esentati dall'obbligo di licenza i partecipanti alla manifestazione. Non sono altresì applicabili le disposizioni relative all'obbligo di omologazione del percorso e alcune previsioni relative alle vetture in assetto da gara, cfr. doc. 1390.]

²⁴⁴ [Cfr. articolo 11 Regolamento Sportivo Nazionale adottato dall'ACI nel 2023.]

²⁴⁵ [Cfr. doc. 1421.]

²⁴⁶ [Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5054 del 5 giugno 2024. In particolare, il Giudice amministrativo ha affermato che "la sussistenza di poteri speciali in capo a FISE non appare idonea a costituire, di per sé sola, la prova della posizione dominante, avuto riguardo al fatto che tali poteri attengono essenzialmente agli aspetti tecnici e sportivi di ciascuna disciplina e, in ogni caso, solo indirettamente [...] sono suscettibili di incidere sul mercato rilevante delle manifestazioni e gare con equidi aventi natura agonistica, amatoriale o ludica". Ne consegue che, secondo il Giudice, "la posizione dominante nel mercato dell'organizzazione delle gare avrebbe dovuto essere valutata anche sulla base di altri elementi quantitativi atti a rappresentare la situazione del mercato", tra cui "il numero di competizioni organizzato da ciascuna associazione".]

²⁴⁷ [In aggiunta, le Parti hanno osservato che in alcuni precedenti eurounitari citati nella CRI (ossia i casi ISU e Superlega) le Federazioni sportive, a differenza di ACI, erano di fatto le sole associazioni che organizzavano e sfruttavano commercialmente le competizioni afferenti alla relativa disciplina sportiva.]

²⁴⁸ [Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008, causa C-49/07 – Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID.]

²⁴⁹ [Sentenza della Corte di giustizia, causa C-27/26, 14 febbraio 1978.]

In particolare i RPG, che tra i documenti elencati sono i soli predisposti dagli istanti titolari di licenza da organizzatore e che recano gli elementi principali della manifestazione tipizzati dal RSN²⁵⁰, devono essere redatti secondo le norme federali, utilizzando ove previsti i regolamenti tipo stabiliti dall'ACI²⁵¹, e approvati da ACI in sede di rilascio del permesso di organizzazione²⁵², nonché dei RDS.

169. ACI, contrariamente a quanto sostenuto dalle Parti, come ampiamente dimostrato, gode certamente di un ruolo egemone nell'automobilismo sportivo agonistico, al pari di tutte le Federazioni sportive oggetto della casistica citata nella CRI. In virtù di tale ruolo, la determinazione delle esatte quote di mercato appare in questo caso non rappresentativa del potere di mercato detenuto da ACI.

Nel ricordare che le quote di mercato sono solo uno degli indicatori sintomatici della posizione dominante, nel caso di specie è sufficiente rammentare come **tutta l'attività agonistica**, inclusa quella svolta da organizzatori terzi, è coordinata e controllata da ACI e **può realizzarsi solo sotto la sua egida**.

170. Come del resto affermato dalla Corte di giustizia nella recente sentenza Superlega²⁵³ in tema di regole federali – corredate da sanzioni in caso di loro violazione – che presiedono all'autorizzazione di competizioni sportive e alla partecipazione dei club e degli sportivi a dette competizioni, *"il fatto di conferire a un'impresa che esercita una determinata attività economica il potere di determinare, de iure o anche de facto, quali altre imprese siano anch'esse autorizzate ad esercitare tale attività e di stabilire le condizioni in cui detta attività può essere svolta, la pone in una situazione di conflitto di interessi e le attribuisce un evidente vantaggio sui concorrenti"*²⁵⁴ (enfasi aggiunta).

171. Nel caso di ACI, tale potere e il vantaggio che ne deriva appare evidente nella misura in cui, in qualità di Federazione sportiva e a differenza di altri operatori, percepisce gli introiti dal rilascio delle licenze, dei permessi di organizzazione e delle iscrizioni al proprio Calendario.

172. Al riguardo, rileva considerare che tutti gli organizzatori di manifestazioni agonistiche devono necessariamente iscriverle al Calendario ACI, dovendo queste essere obbligatoriamente svolte sotto l'egida della Federazione²⁵⁵. Sul punto, i dati forniti dalle Parti danno conto della numerosità sia delle manifestazioni sia dei soggetti che le iscrivono a calendario. In particolare, nel solo triennio 2021-2023, risultano iscritte al Calendario ACI oltre 2.400 manifestazioni automobilistiche di natura agonistica (in media oltre 800 l'anno) da parte di oltre 500 soggetti per le manifestazioni svolte su strada e di oltre 250 per quelle svolte non su strada²⁵⁶.

173. Un ulteriore profilo a vantaggio della Federazione emerge anche dall'intensa e articolata promozione dei campionati federali e di singole manifestazioni di grande rilevanza – con il relativo sfruttamento commerciale che ne deriva – effettuata dalla Federazione per il tramite di ACI Sport, secondo quanto disciplinato anche da apposita convenzione.

174. La specificità delle prerogative di ACI la distingue, inoltre, da FISE, oggetto della sentenza del Consiglio di Stato citata dalle Parti e impropriamente richiamata al fine di contestare la dominanza vantata da ACI nel mercato di riferimento.

Posto infatti che, come già precisato, ACI risulta il solo operatore di mercato dotato di prerogative tali da risultare attivo in tutte le fasi dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche agonistiche, non può non rilevarsi come, a differenza di FISE, il legislatore nazionale abbia dotato ACI del potere consultivo (esercitato su delega del CONI) di cui all'articolo 9, comma 3, del CDS, che, con riferimento alle manifestazioni agonistiche su strada pubblica, rappresenta una modalità di esercizio dei predetti poteri di regolamentazione e coordinamento dello sport automobilistico sul territorio nazionale, che consente di determinare se, all'occorrenza, e a quali condizioni altre imprese possano accedere al mercato in questione e svolgervi le loro attività.

175. In relazione a un siffatto potere consultivo attribuito a Federazioni sportive, la Corte di giustizia, nella già citata sentenza *Motoe* - avente ad oggetto il potere conferito dalla legislazione greca all'Elliniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon ("ELPA")²⁵⁷ di rendere parere nell'ambito di un procedimento autorizzatorio preordinato al rilascio di un nullaosta per l'organizzazione di gare di motociclette o ciclomotori da parte delle competenti Autorità pubbliche -, si è espressa nei seguenti termini: *"un'impresa può essere messa in una siffatta posizione [dominante, n.d.r.] quando le sono accordati diritti speciali o esclusivi che le consentono di determinare se e, all'occorrenza, a quali*

²⁵⁰ [Cfr. articolo 53 del RSN.]

²⁵¹ [Cfr. articolo 52 del RSN.]

²⁵² [Cfr. articoli 52 e 54 del RSN.]

²⁵³ [Sentenza della Corte di giustizia, causa C-333/21, 21 dicembre 2023, cit..]

²⁵⁴ [Sentenza della Corte di giustizia, causa C-333/21, 21 dicembre 2023, cit., p. 133.]

²⁵⁵ [Si veda al riguardo l'articolo 46 del RSN già richiamato alla sezione III.1.2. alla quale si rinvia.]

²⁵⁶ [Le elaborazioni dei dati contenuti nel presente paragrafo discendono dai numeri forniti dalle Parti e riportati nelle tabelle della sezione III.3.1. In particolare, il dato delle 2.400 manifestazioni agonistiche deriva dalla somma delle manifestazioni agonistiche degli anni 2021-23 della Tabella 1 (dalla quale si ricava la media aritmetica semplice delle circa 800 manifestazioni l'anno); i totali dei soggetti che iscrivono le manifestazioni agonistiche al Calendario ACI discende dalle somme dei dati relative alle manifestazioni agonistiche riportati rispettivamente nelle Tabelle 3 e 5.]

²⁵⁷ [Si trattava della federazione greca membro della Federazione Internazionale di motociclismo.]

condizioni altre imprese possano accedere al mercato in questione e svolgervi le loro attività...[A]ffidare ad una persona giuridica come l'ELPA, che, essa stessa, organizza e sfrutta commercialmente gare motociclistiche, il compito di fornire all'amministrazione competente un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di tali gare, equivale de facto a conferirle il potere di designare i soggetti autorizzati ad organizzare le suddette gare nonché a fissare le condizioni in cui le stesse si svolgono, concedendo in tal modo all'ente in questione **un evidente vantaggio sui concorrenti**²⁵⁸ (enfasi aggiunta).

176. A tal proposito, il tentativo delle Parti denuncianti di sminuire l'efficacia del parere federale di cui al comma 3 dell'articolo 9 del CDS rispetto al potere consultivo oggetto di giudizio nel caso *Motoe*, risulta inconferente con la documentazione agli atti, laddove è la stessa ACI a enfatizzarne la natura obbligatoria e **vincolante** in diverse segnalazioni inviate alle APS²⁵⁹.

177. Alla luce degli elementi sopra delineati, ACI risulta detenere una posizione dominante ex articolo 102 TFUE sul mercato dell'organizzazione e sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche agonistiche.

V.4 I comportamenti contestati: l'impossibilità di confermare l'ipotesi prospettata in avvio

178. L'attività istruttoria non ha consentito di raccogliere elementi sufficienti a ricondurre la condotta delle parti ad un'ipotesi di abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE.

Come di seguito riportato, sebbene la documentazione agli atti evidenzi che nella sua attività segnalatoria ACI comunicasse alle APS (Prefetture, Questure e/o Autorità comunali) l'obbligatorietà del parere federale anche per le manifestazioni non agonistiche, tuttavia non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare che tale attività sia stata idonea a favorire l'estensione della posizione dominante detenuta dalla Federazione sul mercato dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni agonistiche a quello relativo alle manifestazioni ludico-amatoriali, con l'effetto di escludere o quanto meno ostacolare i concorrenti in tale ultimo mercato.

179. Più precisamente, l'attività istruttoria ha confermato che ACI, operatore in posizione dominante nel mercato dell'organizzazione e sfruttamento commerciale di eventi sportivi automobilistici a carattere agonistico, anche in virtù dei poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell'attività automobilistica conferiti ad essa dal CONI, ha posto in essere almeno dal 2013 e fino a tutto il 2023, un'attività segnalatoria indirizzata a diverse APS volta a evidenziare come le manifestazioni via via indicate non sarebbero state sottoposte al preventivo parere dell'ACI, e ciò a prescindere dalla loro natura agonistica o ludico amatoriale, e nonostante la stessa Federazione abbia pacificamente riconosciuto che solo le manifestazioni agonistiche sono disciplinate dall'articolo 9 del CDS mentre quelle ludico-amatoriali dal TULPS. Nondimeno, ad avviso di ACI, la condotta sarebbe stata sostanzialmente imposta: i) dalla circolare del 2011 del Ministero dell'Interno, "contraddetta" dal medesimo Ministero solo nel 2022; e ii) dalle ricorrenti circolari del MIT. In tale prospettiva, il parere di ACI sarebbe stato necessario per svelare la natura eventualmente abusiva di gare presentate falsamente come ludico-amatoriali.

180. La pretesa di ACI di esercitare la funzione consultiva che le deriva dalle previsioni del CDS per tutte le manifestazioni sportive automobilistiche (anche a carattere ludico-amatoriale²⁶⁰, al fine di verificarne l'eventuale natura "abusiva", in quanto celatamente agonistiche), tuttavia, non pare poter trovare giustificazione nelle circolari del MIT richiamate dalla stessa Federazione nelle proprie segnalazioni alle APS. Ciò sia in quanto, a prescindere dal contrasto con le circolari del Ministero dell'Interno, verificatosi in effetti solo a partire dal maggio 2022, le circolari del MIT appaiono porsi in contrasto col tenore letterale di una norma loro sovraordinata (ossia l'articolo 9 del CDS che utilizza volutamente il termine "gare"), sia per il loro carattere contraddittorio, nella misura in cui affermano, da un lato, che la disciplina di cui all'articolo 9 del CDS non trova applicazione in presenza di manifestazioni non agonistiche e, dall'altro, richiedono che ACI rilasci il parere preventivo qualunque sia il tipo di manifestazione (agonistica o ludico-amatoriale).

In tal senso, sembra più aderente al dettato normativo la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 31 maggio 2022, nella quale, superando quanto precedentemente espresso nella richiamata circolare del 2011, di analogo tenore a quelle del MIT, è stato infine sostenuto che il regime autorizzatorio di cui all'articolo 9 del CDS si applica alle sole manifestazioni a carattere agonistico, essendo quelle a carattere non agonistico assoggettate alle previsioni del TULPS.

181. Tanto premesso, al di là delle dichiarazioni rilasciate dai segnalanti e da alcuni EPS in merito a una presunta contrazione delle rispettive attività dovuta all'azione di ACI, i riscontri probatori non sono risultati sufficienti a concludere che la condotta contestata, peraltro cessata come dichiarato da ACI nel corso del procedimento, sia risultata idonea a ostacolare e/o escludere i concorrenti della Federazione dal mercato dell'organizzazione e dello sfruttamento commerciale delle manifestazioni automobilistiche non agonistiche.

Difatti, posto che in circa il 40% delle segnalazioni di ACI agli atti appare comunque indicata la natura celatamente agonistica dell'evento in base a elementi specifici dello stesso, a riprova della sua possibile abusività, vi sono comunque scarse evidenze che, per i restanti casi, come conseguenza diretta del comportamento di ACI, le APS

²⁵⁸ [Cfr. *Sentenza della Corte di giustizia, causa C-49/07, 1° luglio 2008, cit., pp. 38 e 51.*]

²⁵⁹ [Cfr., a titolo esemplificativo, *doc. 400.*]

²⁶⁰ [Tale pretesa risulta evincibile sia dalle singole segnalazioni (cfr., ad esempio, *docc. 487, 626, 670, 674, 949*) che dalle interazioni a carattere generale intraprese con le varie Istituzioni (cfr., ad esempio, *docc. 368 e 835*).]

abbiano poi vietato lo svolgimento dell'evento oggetto di segnalazione, né risulta possibile escludere che, ove siano stati adottati provvedimenti di divieto, questi non siano dovuti a carenze documentali degli organizzatori o alla circostanza che i relativi eventi avessero una natura celatamente agonistica.

VI. CONCLUSIONI

182. In definitiva, l'attività istruttoria svolta, anche attraverso le attività ispettive, non ha consentito di acquisire elementi sufficienti a ritenere che le condotte di ACI, ACI Sport e ACI Storico, integrino una violazione dell'articolo 102 del TFUE, consistente in una strategia abusiva idonea ad ostacolare e/o escludere i concorrenti dal mercato dell'organizzazione e sfruttamento commerciale delle manifestazioni motoristiche a carattere ludico-amatoriale.

RITENUTO, pertanto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, che le evidenze agli atti non consentono di dimostrare che Automobile Club d'Italia-ACI, ACI Sport S.p.A. e Club ACI Storico abbiano posto in essere le condotte abusive della posizione dominante ipotizzate nel provvedimento di avvio;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

che in base alle informazioni disponibili sono venuti meno i motivi di intervento, ai sensi dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti di Automobile Club d'Italia-ACI, ACI Sport S.p.A. e Club ACI Storico.

Il presente provvedimento sarà notificato a tutte le parti del procedimento e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli